

## Tutela penale della religione. Indice cronologico della giurisprudenza

a cura di *Maria Cristina Ivaldi*

*Avvertenza: la cronologia contiene una rassegna della giurisprudenza relativa alla tutela penale in materia religiosa (artt. 402-406 e 724, comma primo, c.p.) pubblicata a partire dal 1956, anno di entrata in funzione della Corte costituzionale\*.*

*Quando sono presenti più collocazioni la prima indica la rivista dalla quale è tratta la massima, salvo eccezioni.*

*Gli estremi completi dei commenti alle decisioni indicati in nota possono estrapolarsi attraverso il riferimento al nome dell'autore in M.C. IVALDI (a cura di), «Tutela penale della religione. Indicazioni bibliografiche per l'approfondimento», pubblicato su questa pagina tematica: <http://www.olir.it/areetematiche/97/index.php>*

\*\*\*

### **Cassazione penale, sez. II, 3 aprile 1956<sup>1</sup>**

ricc. Altavilla e Santoro

#### **Bestemmie e manifestazioni oltraggiose verso i defunti — Pubblicità del luogo** (c.p., art. 724)

*La condizione di punibilità che il fatto della manifestazione oltraggiosa verso i defunti avvenga pubblicamente deve essere accertata ai sensi dell'art. 266 c.p., secondo il quale, oltre gli altri casi enunciati, il fatto si considera commesso pubblicamente se avvenuto in luogo pubblico o aperto al pubblico, non bastando la presenza di più persone.*

*Un fondo rustico ed in particolare un villino privato non può considerarsi luogo pubblico o aperto al pubblico.*

\*\*\*

### **Tribunale di Ragusa, 14 maggio 1956<sup>2</sup>**

impp. Rossitto e Fiorellini

#### **Vilipendio della religione — Elemento psicologico** (c.p., art. 403)

#### **Stampa — Attribuzione di qualità di direttore a persona diversa dal direttore responsabile** (c.p., art. 57)

*La configurabilità del delitto di vilipendio della religione viene meno nel caso di protesta contro gli atteggiamenti personali di determinati sacerdoti e in tal caso deve configurarsi il delitto di diffamazione.*

*La qualità di direttore a taluno attribuita malgrado la presenza di un direttore responsabile è giuridicamente irrilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 57 c.p.*

\*\*\*

### **Pretura di Borbona, 1 agosto 1956<sup>3</sup>**

imp. Belli

#### **Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico — Elemento psicologico del reato — Sufficienza del dolo generico.** (c.p., art. 405)

\* Per le decisioni anteriori, rese a partire dalla entrata in vigore del codice Rocco si rinvia a S. BERLINGÒ, «Rassegna di giurisprudenza in tema di delitti contro il sentimento religioso», in *Dir. eccl.*, 1968, II, 30-75 e G. CASUSCELLI, «Rassegna di giurisprudenza sull'art. 724, 1° comma c.p.», *ivi*, 1970, II, 150-165.

<sup>1</sup> *Riv. pen.*, 1956, II, 599 (s.m.). Anche in *Riv. it. dir. pen.*, 1956, 685 e *Giust. pen.*, 1957, II, 188.

<sup>2</sup> *Riv. pen.*, 1956, II, 904 (motivi di appello del p.m. G. LEONE, 906).

<sup>3</sup> *Temi rom.*, 1957, 46.

**Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico — Atti di turbativa di funerali cui presiede un sacerdote — Applicabilità dell'art. 405 c.p. — Casi in cui è applicabile l'art. 409.** (c.p., artt. 405 e 409)

*Per la sussistenza del reato previsto dall'art. 405 c.p., non è necessario un dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico costituito dalla intenzione di compiere atti produttivi di un turbamento della cerimonia religiosa.*

*Gli accompagnamenti funebri che si svolgono con l'intervento di un ministro del culto cattolico hanno il valore di atti complementari rispetto al rito funebre propriamente detto e debbono ritenersi quindi ricompresi, come cerimonie religiose del culto cattolico, nella tutela predisposta dall'art. 405 c.p. Per conseguenza chi impedisca o turbi un funerale che si svolge con l'intervento di un ministro del culto cattolico risponde del delitto previsto dall'art. 405 c.p. e non di quello contemplato dall'art. 409 c.p., il quale può trovare applicazione solo quando il funerale, o per sua natura civile o perché ordinato secondo il rito di un diverso culto, per la mancanza del sacerdote o per il luogo in cui si svolge, non rientri nell'ambito della tutela prevista dall'art. 405.*

\*\*\*

**Tribunale di Matera, 24 settembre 1956<sup>4</sup>**

imp. L.

**Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico — Predica religiosa sul dissidio fra i principi cattolici e le avverse teorie di carattere sociale o politico — Fattispecie — Sussistenza** (c.p., art. 405)

*La predicazione entra nel novero delle pratiche religiose anche quando il predicatore tratta le relazioni fra i principi cattolici e quelli di avverse teorie di carattere sociale o politico. Pertanto, commette delitto di turbamento di funzioni religiose e non la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone), colui che turba l'esercizio di una pratica di tale natura.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 20 novembre 1956<sup>5</sup>**

ric. P.M. c. Valente

**Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico — Elemento materiale ed elemento psicologico — Fattispecie — Sussistenza** (c.p., art. 405)

*La pia pratica della «Peregrinatio Mariae» deve considerarsi come una funzione del culto cattolico, e come tale ricompresa nell'ambito della tutela predisposta dall'art. 405 c.p.*

*L'inveire a voce alta e risentita, e per di più con espressioni minatorie, contro un ministro del culto cattolico, in luogo in cui si svolge, con adunanza di fedeli, una funzione o pratica di tale culto, costituisce non soltanto l'elemento materiale del delitto di cui al capoverso dell'art. 405 c.p., ma, salvo che ricorra aliunde una causa esimente, implica in re ipsa coscienza e volontà di turbare la funzione religiosa in corso.*

\*\*\*

**Pretura di Mineo, sez. distaccata di Palagonia, ord. 13 dicembre 1956<sup>6</sup>**

imp. Scaccianoce

**Religione (reati contro la) — Vilipendio ed offese alla religione dello Stato — Questione dell'illegittimità costituzionale degli artt. 402, 403 e 404 c.p. — Non è infondata** (Cost., artt. 7 e 8; c.p., artt. 402, 403 e 404)

*Con l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana il principio della proclamazione della religione di Stato è stato soppresso e non è stato sostituito da altro equivalente. Il richiamo fatto nell'art. 7 della Costituzione al Trattato del Laterano, per il quale la religione cattolica è la sola religione dello Stato appare in contrasto con la Costituzione stessa e tale contrasto emerge, ancora più evidente, allorquando nell'art. 8 della Costituzione si parla della libertà delle confessioni religiose (Chiesa cattolica compresa) e di parità fra di esse.*

\*\*\*

**Pretura di Foligno, 23 maggio 1957<sup>7</sup>**

impp. Pagliarini e Bocceschi

**Delitto di cui all'art. 404 c.p. — Costituzione repubblicana — Compatibilità** (Cost., artt. 7 e 8; c.p., art. 404)

*La religione cattolica deve considerarsi tuttora religione dello Stato per il disposto dell'art. 7 Cost. L'art. 8 della Costituzione sancisce non l'eguaglianza di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, ma la eguale libertà.*

\*\*\*

**Pretura di Martina Franca, ord. 18 ottobre 1957<sup>8</sup>**

<sup>4</sup> Corti Bari, Lecce e Potenza, 1956, 738.

<sup>5</sup> Riv. pen., 1957, II, 269. Anche in Giust. pen., 1957, II, 317 (s.m.).

<sup>6</sup> Giur. it., 1957, II, 299 (nota di R. VENDITTI). Anche in Dir. eccl., 1959, II, 3; (s.m., nota di M. CONDORELLI, 4); Iustitia, 1957, 110 (note di V. DEL GIUDICE, 112; R. BACCARI, 115; P. GISMONDI, 117 e A. PIOLA, 255); Giur. cost., 1957, 1267; Foro it., 1957, I, 1913; Arch. pen., 1957, I, 270 (nota di G. RENATO); Giust. civ., 1957, III, 220, 254 (nota di T. MAURO); Le leggi, 1957, 415 e G.U., 1<sup>a</sup> serie spec., 16 febbraio 1957, n. 44.

<sup>7</sup> Rass. giur. umbra, 1958, 89.

imp. Fumarola

**Libertà di religione — Religione dello Stato — Bestemmia con invettive contro divinità o simboli o persone della religione dello Stato — Art. 724 c.p. — Conflitto con gli artt. 7 e 8 Cost. — Questione incidentale di legittimità costituzionale** (Cost., artt. 7 e 8; c.p., art. 724)

*Non è manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 724, comma primo, c.p. in relazione agli artt. 7 e 8 della Costituzione, sollevata dal difensore dell'imputato.*

\*\*\*

**Pretura di San Giovanni Rotondo, 26 novembre 1957<sup>9</sup>**

imp. Pernitzky

**Vilipendio della religione dello Stato — Dolo specifico — Elemento oggettivo — Le immaginette o figurine non sono oggetto materiale di tale reato** (c.p., art. 402)

*Nei delitti di vilipendio della religione dello Stato occorre il dolo specifico, costituito dalla intenzione di offendere la religione dello Stato ed il vilipendio si concreta in manifestazioni di dileggio, di contumelia, di dispregio in maniera più grave di una semplice offesa.*

*Da un punto di vista oggettivo, l'atto o l'azione di vilipendio deve rivolgersi su cose che formino oggetto di culto o sono consacrate al culto o destinate necessariamente al culto. Le immaginette o figurine non rientrano in alcuna delle tre categorie indicate.*

\*\*\*

**Corte costituzionale, sent. 28–30 novembre 1957, n. 125<sup>10</sup>**

pres. Azzariti, rel. Ambrosini — Scaccianoce

**Libertà dei culti — Vilipendio della religione dello Stato — Norma penale che lo incrimina — Legittimità costituzionale** (Cost., artt. 7 e 8; c.p., art. 404)

*Non contrasta con gli artt. 7 e 8 della Costituzione repubblicana l'art. 404 c.p., che incrimina chiunque, in un luogo destinato al culto o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano necessariamente destinate all'esercizio del culto.*

\*\*\*

**Tribunale di Perugia, 2 dicembre 1957<sup>11</sup>**

imp. Pagliarini

**Delitto di cui all'art. 404 c.p. — Costituzione repubblicana — Compatibilità** (Cost., art. 8; c.p., artt. 403 e 404)

*Gli artt. 403 e 404 c.p. sono legittimi atteso che l'art. 8 della Costituzione sancisce l'eguaglianza delle confessioni religiose, avendo riguardo alla libertà del culto cui hanno diritto tutti i cittadini, indipendentemente dal trattamento particolare che lo Stato riserva ad ognuna di esse.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 1957<sup>12</sup>**

ric. Trevisani

**Competenza — Vilipendio della religione commesso col mezzo della stampa — Momento consumativo** (c.p.p., art. 39)

**Vilipendio alla religione — Opere artistiche — Irrilevanza** (c.p., art. 402)

*La competenza per il reato di vilipendio commesso a mezzo della stampa va accertata in relazione al momento in cui la stampa esce dalla sfera di privata disponibilità dell'impresa tipografica per essere messa a contatto con i lettori, in tal momento consumandosi il reato ed è del tutto irrilevante che la distribuzione avvenga in altra città a mezzo di spedizionieri ivi residenti.*

*Anche un'opera artistica può considerarsi vilipendiosa (per la religione) mancando, per il reato di vilipendio, norma analoga a quella dell'art. 529 c.p.*

---

<sup>8</sup> *Giur. cost.*, 1958, 167 (n.r.). Anche in *Dir. eccl.*, 1959, II, 81; *Giust. civ.*, 1958, III, 27 e *Le leggi*, 1957, 1409.

<sup>9</sup> *Giust. pen.*, 1958, II, 908.

<sup>10</sup> *Foro it.*, 1957, I, 1913. Anche in *Giur. it.*, 1958, I, 1 (n.r.), 7; *Dir. eccl.*, 1958, I, 479 (nota di G. MARCONE) e 1959, II, 3 (s.m., nota di M. CONDORELLI, 4); *Giur. cost.*, 1957, 1209 (nota di P. GISMONDI); *Riv. pol.*, 1957, 621; *Giust. pen.*, 1958, I, 71 (nota di G. ROSAPEPE); *Riv. pen.*, 1957, II, 845; *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1958, 119 (nota di R. VENDITTI) e *Iustitia*, 1957, 431.

<sup>11</sup> *Rass. giur. umbra*, 1958, 458 (s.m.).

<sup>12</sup> *Riv. pen.*, 1958, II, 618.

\*\*\*

**Tribunale di Catanzaro, 18 dicembre 1957<sup>13</sup>**

imp. Passafari

**Reato di offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone — Qualificazione dell'elemento psicologico** (c.p., artt. 403 e 404)

*Pur non essendo espressamente richiesta secondo la formulazione letterale degli artt. 403 e 404 c.p. una particolare direzione dell'elemento intenzionale, i reati di offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone o di cose si obiettivizzano comunque in un'offesa della religione e il vilipendio delle persone o delle cose rappresenta solo un elemento strutturale del reato; di guisa che è pur sempre necessaria la qualificazione dell'elemento psicologico nel senso che l'agente deve aver previsto e voluto, come conseguenza della propria azione, l'attentato al bene giuridico (sentimento religioso) tutelato dalla norma penale.*

\*\*\*

**Tribunale di Napoli, 31 gennaio 1958<sup>14</sup>**

imp. Comp. Folies Bergères

**Vilipendio della religione dello Stato — Elemento psichico — Prova** (c.p., art. 402)

*Il reato di cui all'art. 402 c.p., non può ritenersi realizzato quante volte manchi la prova che l'agente abbia avuto coscienza e volontà di compiere l'azione al fine di esprimere disprezzo delle credenze, dei simboli, di riti, o di quant'altro costituisce il patrimonio storico, etico e dogmatico posto a fondamento della fede cattolica.*

\*\*\*

**Pretura di Orzinuovi, 24 marzo 1958<sup>15</sup>**

imp. Simonini

**Vilipendio — Offese alla religione mediante vilipendio di cose — Fattispecie — Estremi** (c.p., art. 404)

*Oggetto dell'azione criminosa, nel delitto di offesa alla religione mediante vilipendio di cose, deve essere cosa destinata o consacrata al culto, come ad esempio il crocifisso; ma la destinazione al culto implica nella cosa (salvo il caso delle reliquie, che però devono essere, come tali, approvate), quel minimo di integrità che ne consente la identificazione.*

\*\*\*

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 24 luglio 1958<sup>16</sup>**

imp. Melodia

**Religione (reati contro la) — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone — Offese al sacerdote mentre compie atti di culto — Sussistenza del reato** (c.p., art. 403)

**Circostanze del reato — Circostanze attenuanti comuni — Provocazione — Rifiuto del sacerdote di impartire la comunione a persona scomunicata — insussistenza dell'attenuante** (c.p., art. 62, n. 2)

**Chiesa in genere — Chiesa cattolica — Rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica — Uso della potestà sacerdotale — Indagine sulla sua legittimità da parte del giudice — Non è consentita** (Cost, art. 7)

*Costituisce il delitto di cui all'art. 403 cpv. cod. pen. e non quello si ingiurie l'offesa rivolta al sacerdote che compie atti di culto, nella qualità e per la missione da lui esercitata.*

*Il rifiuto del sacerdote di impartire la comunione a persona scomunicata non concreta l'attenuante della provocazione.*

*Il giudice italiano non può censurare l'uso della potestà sacerdotale di negare i sacramenti a chi ne sia escluso.*

\*\*\*

**Tribunale di Bologna, 3 settembre 1958<sup>17</sup>**

imp. Locigno

**Vilipendio della religione dello Stato — Fattispecie — Sussistenza** (c.p., art. 402)

*Costituisce vilipendio della religione dello Stato, punibile ai sensi dell'art. 402 c.p., far apparire il culto dei santi come mezzo usato dalla Chiesa cattolica per attirare i credenti verso determinati interessi, con il risultato di porre in ridicolo determinati santi, e di riflesso immediato la stessa religione.*

---

<sup>13</sup> Calabria giud., 1958, 109.

<sup>14</sup> Foro napol., 1958, II, 108.

<sup>15</sup> Corti Brescia e Venezia, 1958, 256.

<sup>16</sup> Temi napol. 1959, II, 38 (nota di rinvio di C. G.).

<sup>17</sup> Crit. pen., 1959, 27 (s.m.).

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. I, 1 dicembre 1958<sup>18</sup>**

Spandesci

**Offese della religione dello Stato mediante vilipendio delle persone — Intento di vilipendere il culto e non la persona** (c.p., art. 403)

**Circostanze del reato — Aggravanti comuni — Offesa rivolta ad un sacerdote nell'esercizio e a causa delle sue funzioni — Sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 10 c.p.** (c.p., art. 61, n. 10)

*L'offesa rivolta ad un sacerdote e diretta a vilipendere il culto e non semplicemente la persona per ragioni o sentimenti personali, costituisce vilipendio della religione dello Stato, ai sensi dell'art. 403 c.p.*

*Nel reato di offese della religione dello Stato mediante vilipendio delle persone, sussiste l'aggravante di cui all'art. 61, n. 10 c.p. se l'offesa è rivolta al sacerdote nell'esercizio del suo ministero e questo è la causa e non soltanto l'occasione dell'offesa stessa.*

\*\*\*

**Corte costituzionale, sent. 17–30 dicembre 1958, n. 79<sup>19</sup>**

pres. Azzariti, rel. Petrocelli — Fumarola

**Legittimità costituzionale — Bestemmia — Religione dello Stato — Nozione — Contrasto con l'art. 8 della Costituzione — Non sussiste** (Cost., artt. 7 e 8; c.p., art. 724)

*La norma dell'art. 724 c.p. si riferisce alla «religione dello Stato», dando rilevanza non già a una qualificazione formale della religione cattolica bensì alla circostanza che questa è professata nello Stato italiano dalla quasi totalità dei suoi cittadini. Non è perciò costituzionalmente illegittima l'incriminazione dell'art. 724 c.p. in quanto con essa il legislatore ha provveduto a una speciale tutela di simboli ed entità della religione cattolica.*

\*\*\*

**Corte d'Appello di Napoli, 15 gennaio 1959<sup>20</sup>**

imp. Melodia

**Libertà dei culti — Offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di un ministro del culto — Fattispecie — Elemento intenzionale del delitto: dolo generico — Condizioni di esclusione** (c.p., art. 403)

**Santa Sede — Libertà e indipendenza della Chiesa cattolica nell'esercizio del potere spirituale e della giurisdizione in materia ecclesiastica — Limiti** (Cost., art. 7; c.p., art. 62, n. 2; Concordato, art. 1)

*Il lancio di un oggetto contro il viso di un sacerdote, durante ed a causa delle sue funzioni sacre, denotando dispregio ed offesa alla di lui persona ed alle funzioni svolte, integra il delitto di offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di un ministro del culto; l'elemento intenzionale di tale delitto consiste nella coscienza e volontà dell'azione di per se stessa offensiva del sentimento religioso: esso resta escluso soltanto quando si accerti che l'offesa arrecata fu determinata da motivi personali, estranei alla carica ed alle funzioni del sacerdote.*

*Per il disposto dell'art. 1 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, non è consentito alcun sindacato da parte dell'autorità dello Stato in merito all'applicazione delle censure e delle sanzioni comminate dall'autorità ecclesiastica nel libero esercizio della giurisdizione in materia ecclesiastica, purché esse non ledano diritti soggettivi od interessi protetti dei cittadini, e purché siano aderenti nel contenuto e nella forma, ai precetti del diritto canonico.*

\*\*\*

**Pretura di Terni, 17 gennaio 1959<sup>21</sup>**

impp. Moretti e Belloriani

**Bestemmia — Art. 724 c.p. — Condizioni per la sussistenza del reato** (c.p., art. 724)

*L'aula scolastica, siccome frequentata da un certo numero di persone (gli alunni) e nella quale possono accederne altre (preside, altri professori, segretario, ispettori, bidelli), non può essere considerata luogo privato, ma deve essere ritenuta quantomeno luogo aperto al pubblico.*

*La pubblicità del luogo, non è sufficiente, tuttavia, a determinare la pubblicità del reato di bestemmia, essendo necessario che alla cennata pubblicità del luogo si aggiunga la presenza di più persone (almeno due) obiettivamente accertata.*

\*\*\*

<sup>18</sup> *Giust. pen.*, 1959, II, 452.

<sup>19</sup> *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1959, 173 (nota di A. CONSOLI). Anche in *Foro it.*, 1959, I, 8; *Dir. eccl.*, 1959, II, 81 (nota di M. CONDORELLI, 82); *Giur. cost.*, 1958, 990 (nota di C. ESPOSITO); *Rass. dir. pubbl.*, 1958, 665; *Racc. uff. sent. e ord. Corte cost.*, 1958, VI, 269; *Giust. civ.*, 1959, III, 27; *Giust. pen.*, 1959, I, 39; *Riv. pen.*, 1959, II, 3; *Arch. pen.*, 1959, II, 421; *Corr. amm.*, 1959, 987; *Nuova rass.*, 1959, 862; *Foro pad.*, 1959, IV, 106 e *Riv. pol.*, 1959, 96.

<sup>20</sup> *Foro it.*, 1960, II, 41 (nota di F. ONIDA, 42). Anche in *Foro pen.* 1959, 508.

<sup>21</sup> *Arch. pen.*, 1959, II, 445. Anche in *Rass. giur. umbra*, 1959, 117.

**Tribunale di Roma, 20 gennaio 1959<sup>22</sup>**

impp. Mercante e Di Claudio

**Offese alla religione cattolica — Rifiuto di far benedire il bestiame da un ministro del culto cattolico — Non è tale (c.p., art. 403)**

*Non configura gli estremi del reato di offese alla religione cattolica il rifiuto da parte di un cittadino di fede diversa di far benedire da un ministro del culto cattolico il bestiame di cui egli sia possessore.*

\*\*\*

**Tribunale di Avezzano, 9 aprile 1959<sup>23</sup>**

imp. Cretarolo

**Libertà dei culti — Vilipendio della religione dello Stato — Questione di legittimità costituzionale — Manifesta infondatezza (Cost., artt. 3, 8, 19 e 20; c.p., art. 402)**

**Libertà dei culti — Vilipendio della religione dello Stato — Critica illegittima — Estremi (c.p., art. 402)**

*Non sussiste l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. in relazione agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, in quanto il richiamo che l'art. 7 della Costituzione fa dei Patti lateranensi, innestandoli ed assorbendoli senza riserva di sorta nell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano, fa sì che lo Stato italiano debba ritenersi pienamente libero di accordare una più rigorosa e maggiore tutela penale alla religione cattolica rispetto alle altre confessioni religiose, senza che tale condizione di privilegio e di preminenza contrasti con l'art. 8 della Costituzione, per il quale tutte le confessioni religiose sono libere di fronte alla legge, in quanto detta disposizione tende solo a garantire la libertà religiosa e non anche a stabilire un'identica disciplina giuridica per tutte le confessioni religiose.*

*Se ben è ammissibile, in base alle norme costituzionali, la libera discussione in materia religiosa, così come è possibile propagandare, con scritti e parole, la propria fede religiosa e criticare le altre confessioni religiose, tuttavia a tale diritto di critica e di propaganda fissa un limite insuperabile l'art. 402 c.p. che pone il principio per il quale non è lecito, nel diritto di critica e di propaganda, vilipendere la religione dello Stato, vale a dire usare espressioni tali che lascino fuori da sé ogni dignitoso e ragionato dibattito critico, includendo invece la beffa, lo scherno, la invettiva e l'offesa. Costituisce quindi vilipendio della religione dello Stato far stampare ed affiggere un manifesto dal titolo, «Fede di nascita di alcune invenzioni della Chiesa cattolica romana, ovvero le aggiunte dell'uomo alla legge di Dio».*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 10 luglio 1959<sup>24</sup>**

Assi

**Vilipendio della religione dello Stato — Elemento intenzionale (c.p., art. 402)**

*Per la sussistenza del reato previsto e punito dall'art. 402 c.p. è sufficiente il dolo generico che consiste nella consapevolezza e volontà di compiere in pubblico atti o pronunciare parole oggettivamente idonei a vilipendere le affermazioni dogmatiche o le manifestazioni rituali della religione dello Stato.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 20 ottobre 1959<sup>25</sup>**

ric. Caronte

**Offese alla religione — Accusa di bugiardo a un sacerdote durante una predica — Affermazioni false del sacerdote — Fine di offendere il culto — Esclusione — Turbamento di funzioni religiose (c.p., artt. 403 e 405)**

*Nel caso di chi interrompa un sacerdote, durante una predica, dicendogli «bugiardo», non per offendere il sacerdote, come ministro del culto cattolico, ma per smentire un'affermazione contrarie a verità, non si commette il delitto di cui all'art. 403 c.p. bensì solo quello di turbamento di funzioni religiose, tali essendo la «Peregrinatio Mariae».*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 5 novembre 1959, n. 3537<sup>26</sup>**

ric. Cavallaro

**Vilipendio della Religione dello Stato — Dolo — Movente — Critica politica — Irrilevanza (c.p., art. 402)**

*È generico il dolo del delitto di vilipendio della religione dello Stato, si che è irrilevante, ad escluderlo, il movente dell'azione, anche se ravvisato in un fine di critica politica.*

\*\*\*

**Corte d'Appello di Catanzaro, 16 dicembre 1959<sup>27</sup>**

<sup>22</sup> *Temi rom.*, 1959, 127.

<sup>23</sup> *Dir. eccl.*, 1962, II, 191 (nota di rinvio di S. BIANCONI). Anche in *Giust. pen.*, 1959, I, 325.

<sup>24</sup> *Giust. pen.*, 1960, II, 151 (s.m.).

<sup>25</sup> *Riv. pen.*, 1960, II, 288. Anche in *Giust. pen.*, 1960, II, 422; *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1960, 975 (s.m.) e *Temi napol.*, 1960, II, 187.

<sup>26</sup> *Riv. pen.*, 1960, II, 643 (s.m.). Anche in *Giust. pen.*, 1960, II, 463.

imp. Medaglia

**Bestemmia — Pubblicità del luogo — Condizioni di punibilità — Caserma dei carabinieri** (c.p., artt. 724 e 266)

*La pubblicità della bestemmia, richiesta dall'art. 724 c.p., come condizione di punibilità del reato, deve essere accertata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 266 c.p., secondo cui il fatto si considera commesso pubblicamente quando sia avvenuto in luogo pubblico o aperto al pubblico.*

*Pertanto non sussistono gli estremi del reato nel fatto di chi abbia pronunciato bestemmia dinanzi a più persone ma nella propria casa.*

*Ufficio pubblico è il luogo ove ha sede il pubblico ufficiale; luogo pubblico, invece è quello sempre ed indiscriminatamente accessibile al pubblico; è luogo aperto al pubblico quello a cui, sia pure con determinate limitazioni, può accedere il pubblico.*

*Non costituisce reato la bestemmia pronunciata nella camera di sicurezza di una caserma dei carabinieri, che è un ufficio pubblico, ma non luogo pubblico o aperto al pubblico.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 13 gennaio 1960<sup>28</sup>**

ric. P.M. c. Esposito

**Turbamento di funzioni religiose — Prediche in chiesa — Critica dell'inadempienza dei fittuari — Interruzione — Sussistenza del reato** (c.p., art. 405)

*Commettono il reato di cui all'art. 405 c.p. coloro che durante una predica, in chiesa, interrompono il sacerdote che ricorda l'obbligo dei fedeli di pagare i canoni dei beni ecclesiastici, al fine di censurare le inadempienze di taluni fittuari, genitori degli imputati, giacché anche la critica a tale inadempienza rientra nei doveri del parroco.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 17 febbraio 1960<sup>29</sup>**

Nicoletti

**Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico — Dolo** (c.p., art. 403)

*A norma dell'art. 403, cpv., c.p., vilipendere il ministro del culto cattolico, in quanto tale, equivale a recare offesa alla religione dello Stato. Conseguente che il dolo di offendere il ministro del culto cattolico nell'esercizio dei suoi poteri non è diverso da quello di recare offesa alla religione dello Stato; e non è necessario porsi al riguardo la questione se il dolo debba essere specifico, poiché la religione dello Stato si identifica anche nel ministro del culto cattolico e il vilipendio di costui equivale ad offesa alla religione.*

\*\*\*

**Corte d'Appello L'aquila, 3 marzo 1960<sup>30</sup>**

imp. Cretarolo

**Libertà dei culti — Vilipendio della religione dello Stato — Questione di legittimità costituzionale — Manifesta infondatezza** (Cost., artt. 3, 8, 19 e 20; c.p., art. 402)

**Libertà dei culti — Vilipendio della religione dello Stato — Critica legittima — Estremi** (c.p., art. 402)

*La diversa tutela penale che il codice stabilisce per la religione cattolica rispetto alle altre religioni non è incompatibile con gli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione perché questa, pur proclamando la libertà religiosa dei cittadini, l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, la pari dignità di tutti i cittadini davanti alla legge medesima senza differenza di religione, ha però attribuito alla Chiesa cattolica particolari considerazioni, dal momento che l'art. 7 richiama i Patti lateranensi per i quali la religione cattolica è la sola religione dello Stato.*

*L'espressione di opinioni eterodosse, la critica, la censura, il biasimo, le mancanze di riguardo nei confronti della religione dello Stato — anche se vivaci, apri e sconvenienti — non rientrano nella nozione di vilipendio, il cui contenuto oggettivo è di additare al disdegno ed al disprezzo e che non può quindi essere confuso con i fatti riprovevoli per la religione, come ad esempio la critica religiosa che non trascenda in volgarità. Da tutto quanto sopra esposto deriva che non può costituire vilipendio della religione dello Stato, far stampare ed affiggere un manifesto dal titolo «fede di nascita di alcune invenzioni della Chiesa cattolica romana, ovvero le aggiunte dell'uomo alla legge di Dio», perché tale espressione ha natura semplicemente polemica e quindi idonea a vilipendere.*

\*\*\*

**Corte d'Assise di Messina, 11 aprile 1960<sup>31</sup>**

<sup>27</sup> Calabria giud., 1960, 297 (s.m.).

<sup>28</sup> Riv. pen., 1960, II, 217. Anche in Giust. pen., 1960, II, 417.

<sup>29</sup> Giust. pen., 1960, II, 686.

<sup>30</sup> Dir. eccl., 1962, II, 168.

<sup>31</sup> Giur. sic., 1960, 531.

imp. Allegra

**Vilipendio della religione dello Stato — Oggetto della tutela giuridica — Non è il clero o la Chiesa cattolica — Critiche al clero — Insussistenza del reato (c.p., art. 403)**

*Nel reato di vilipendio della religione dello Stato, oggetto della tutela giuridica non è il clero o la Chiesa cattolica in sé considerata, ma la religione dello Stato in quanto sia additata al pubblico disprezzo con turbamento della coscienza dei credenti.*

*Poiché ciò non può verificarsi se non si investano direttamente le pratiche religiose o i ministri del culto (ma in quanto preposti a tali pratiche), non è reato il fatto di chi rivolge al clero aspre critiche a motivo di una determinata attività temporale, con esclusione di quella inerente alla liturgia e al ministero pastorale.*

\*\*\*

**Pretura di Genova, 27 settembre 1960<sup>32</sup>**

impp. Trionfo ed altri

**Vilipendio della religione dello Stato — Fattispecie — Elemento psicologico — Dolo generico (c.p., art. 402)**

*Il reato di vilipendio della religione dello Stato si concreta in atti che comportino disprezzo, disprezzo, tenere a vile e quando comunque risulti il «dolo generico» di vilipendere la religione cattolica.*

\*\*\*

**Tribunale di Roma, 17 novembre 1960<sup>33</sup>**

impp. Consiglio, Colli e Pannunzio

**Vilipendio — Vilipendio della religione cattolica — Pubblicazione di un documento storico — Insussistenza del reato (c.p., art. 402)**

*La pubblicazione di un documento storico (nella specie il testamento politico di Garibaldi), consultabile presso un pubblico museo, non integra gli estremi del delitto di vilipendio, pur potendo apparire nella presente congiuntura politica, offensiva per la religione cattolica.*

\*\*\*

**Pretura di Trecastagni, 7 dicembre 1960<sup>34</sup>**

imp. Di Bella

**Libertà dei culti — Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico — Funzioni religiosa — Predica domenicale sul tema del dissidio ideologico tra cattolicesimo e comunismo con invito a negare appoggio al partito comunista — Interruzione — Elemento materiale del reato — Sussistenza (c.p., art. 405)**

**Libertà dei culti — Predica domenicale — Induzione dei fedeli a votare per un determinato partito o per determinati candidati — Illegittimità (T.U., 5 aprile 1951, n. 203, artt. 79 e 81)**

**Libertà dei culti — Predica domenicale sul tema del dissidio ideologico tra cattolicesimo e comunismo — Interruzione della predetta nel convincimento erroneo che essa non fosse consentita — Delitto di turbamento delle funzioni religiose — Dolo — Inesistenza (c.p., artt. 47 e 405)**

*Deve riconoscersi alla Chiesa cattolica il diritto di rappresentare ai fedeli il dissidio ideologico con il comunismo, nonché il pericolo che il trionfo politico del medesimo rappresenterebbe per la conservazione dei valori spirituali affermati dal cristianesimo. Se, pertanto, il sacerdote, nella sua predica durante la messa, limita il tema al dissidio ideologico tra cattolicesimo e comunismo, invitando i fedeli a non dare il loro appoggio al partito comunista e ad altri schieramenti politici che direttamente lo sostengono, evidentemente non trascende la materia religiosa cadendo nella politica in senso tecnico, perché ogni dissertazione limitata al contrasto tra due ideologie non ha carattere politico, ma religioso.*

*A diversa conclusione deve pervenire quando il sacerdote scende sul terreno politico vero e proprio, inducendo i fedeli a votare per un determinato partito o per determinati candidati, anche quando l'argomento nettamente politico sia camuffato con capziose velature di dissertazione religiosa.*

*Nel caso di predica domenicale durante la messa, in giorno di elezioni, volta a porre in rilievo il contrasto ideologico tra cattolicesimo e comunismo, con la precisazione che quest'ultimo è anticristiano e che i fedeli non debbono pertanto appoggiare, né il partito comunista, né quelli che lo sostengono, l'interruzione della predica con la frase «la smetta di fare comizi, dica la messa!», può non costituire reato per difetto di dolo, quando l'autore del fatto abbia agito senza intenzione di turbare la celebrazione della messa, nel convincimento erroneo che l'esercizio di tale facoltà legittima da parte del sacerdote costituisse un abuso e fosse illecito nei confronti delle disposizioni statuali regolanti le operazioni di votazione in corso e la campagna elettorale.*

\*\*\*

**Tribunale di Urbino, 22 febbraio 1961<sup>35</sup>**

impp. Lucchetti ed altri

<sup>32</sup> *Temi genov.*, 1960, 473.

<sup>33</sup> *Arch. pen.*, 1962, II, 466.

<sup>34</sup> *Giur. it.*, 1961, II, 216 (n.r.). Anche in *Dir. eccl.*, 1962, II, 64; *Democr. e dir.*, 1961, 626 (nota di F. COLONNA) e *Foro it.*, 1961, II, 178.

<sup>35</sup> *Dir. eccl.*, 1962, II, 181 (nota di L.M. RENZONI).



**Libertà dei culti — Turbamento di funzione religiosa del culto cattolico — Benedizione pasquale alle abitazioni — Canto di «bandiera rossa» ed altri inni durante la funzione — Sussistenza del reato (c.p., art. 405)**

*La funzione della benedizione pasquale delle case non consiste esclusivamente nel rito che il sacerdote esegue nell'interno delle singole abitazioni, ma è comprensiva anche del trasferirsi da un alloggio all'altro, quando tale trasferimento sia effettuato dal sacerdote con indosso i paramenti sacri e con tutto quel che è richiesto dal compimento del rito. Ne consegue che percorrere intenzionalmente le strade di un piccolo borgo cantando ad alta voce «bandiera rossa», «la vita è bella», «bevi, bevi compagno», seguendo in parte un sacerdote che compie la benedizione pasquale delle abitazioni, costituisce reato di turbamento di funzione religiosa del culto cattolico.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. IV, 9 maggio 1961, n. 899<sup>36</sup>**  
ric. Vianello

**Bestemmia — Conducente che la pronuncia nel veicolo col cristallo aperto — Possibilità di ascolto da parte dei passanti — Sussistenza del reato (c.p., art. 724)**

*Risponde del reato di pubblica bestemmia il conducente che la pronunci dal suo autoveicolo attraverso il finestrino aperto, in modo che i passanti possano ascoltarla, non difettando in tale ipotesi il requisito della pubblicità.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 6 giugno 1961, n. 1734<sup>37</sup>**  
imp. Cretarolo

**Libertà dei culti — Vilipendio della religione dello Stato — Questione di incostituzionalità — Manifesta infondatezza (Cost., artt. 3, 8, 19 e 20; c.p., art. 402)**

**Libertà dei culti — Vilipendio della religione dello Stato — Critica legittima — Estremi (c.p., art. 402)**

*È manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della norma che punisce il vilipendio della religione dello Stato, sotto il profilo della asserita violazione dei principi di uguaglianza dei cittadini e di libertà di tutte le confessioni religiose.*

*Ai fini della sussistenza del reato di vilipendio della religione dello Stato è sufficiente che, attraverso un giudizio irraguardoso, immotivato e sommario, venga manifestato un atteggiamento di disprezzo nei confronti delle affermazioni dogmatiche o delle manifestazioni rituali della religione cattolica.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 13 giugno 1961<sup>38</sup>**  
Visconti

**Bestemmia — Pubblicità del luogo — Presenza di più persone (c.p., artt. 724 e 266)**

*Per la punibilità della bestemmia non è sufficiente la pubblicità del luogo ove è pronunciata, occorrendo anche, per il combinato disposto degli artt. 724 e 266 cpv., n. 1, c.p., la presenza nel luogo pubblico di più persone (quindi è sufficiente altra persona oltre il verbalizzante).*

\*\*\*

**Tribunale di Genova, 9 dicembre 1961<sup>39</sup>**  
imp. Durando

**Libertà dei culti — Offesa ad un culto ammesso nello Stato — Vilipendio della religione dello Stato — Differenza (c.p., artt. 402, 403 e 406)**

**Libertà dei culti — Offesa ad un culto ammesso nello Stato mediante vilipendio di persone — Bene giuridico tutelato (c.p., artt. 403 e 406)**

**Ingiuria e diffamazione — Elemento soggettivo — Estremi (c.p., art. 595)**

*Per la sussistenza del reato di offesa ad un culto ammesso nello Stato non è sufficiente, come avviene per il reato di vilipendio della religione cattolica, l'offesa rivolta direttamente alla fede religiosa o genericamente a coloro che la professano, ma occorre che il vilipendio sia diretto contro una o più persone specificamente determinate.*

<sup>36</sup> *Foro pen.*, 1962, 36. Anche in *Riv. pen.*, 1962, II, 95 (s.m.); *Mon. trib.*, 1961, 1046 e *Cass. pen., Mass.*, 1961, 610.

<sup>37</sup> *Foro it.*, 1961, II, 185 (n.r.). Anche in *Giur. it.*, 1962, II, 308 (nota di rinvio di C. L., 307); *Dir. eccl.*, 1962, II, 317; *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1962, 493 (nota di F. FINOCCHIARO); *Cass. pen., Mass.*, 1961, 836 (s.m.) e *Arch. ric. giur.*, 1962, 15 (nota di A.C. JEMOLO, 19).

<sup>38</sup> *Cass. pen., Mass.*, 1961, 892 (s.m.).

<sup>39</sup> *Foro it.*, 1962, II, 35 (n.r.). Anche in *Dir. eccl.*, 1962, II, 174 e *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1962, 238 (nota di F. STELLA).

*Il reato di offesa ad un culto ammesso nello Stato mediante vilipendio di persone, al pare di quello analogo concernente la religione cattolica, mira alla tutela della libera estrinsecazione individuale del sentimento religioso, oltre che della religione in se stessa.*

*Nei delitti contro l'onore, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, non è sufficiente la scienza e la volontà dell'azione, ma occorre anche l'intenzionalità dell'evento, ossia il proposito a lo consapevolzza di recare offesa all'altrui dignità.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. II, 18 gennaio 1962<sup>40</sup>**

ric. Bussetto

**Turbamento di funzioni religiose — Rottura di immagini sacre durante una funzione in chiesa — Scopo di interrompere la funzione** (c.p., art. 405)

*Commette il delitto di cui all'art. 405 c.p. chi, durante una funzione in chiesa, rompe alcune statuette per interrompere la funzione.*

*Il fatto costituisce anche danneggiamento aggravato ai sensi del n. 3 dell'art. 635 c.p. trattandosi di cose destinate a pubblica reverenza nonostante che si trovassero in un vano dietro l'altare maggiore.*

\*\*\*

**Corte d'Appello di Perugia, 23 febbraio 1962<sup>41</sup>**

imp. Cretarolo

**Libertà dei culti — Vilipendio della religione dello Stato — Questione di legittimità costituzionale — Manifesta infondatezza** (Cost., art. 2; c.p., art. 402)

**Libertà dei culti — Vilipendio della religione dello Stato — Uso dei vocaboli «invenzione», «inventato» e del termine «fede di nascita» in riferimento a dogmi e a riti della religione cattolica — Costituisce reato** (c.p., art. 402)

*Nella categoria di quei diritti inviolabili che sono attribuiti alla personalità umana ed il cui esercizio viene assicurato ad ogni consociato dall'art. 2 della Costituzione, non è possibile comprendere un diritto che abbia come oggetto il dileggio della religione dello Stato o di qualsiasi altra religione: da codesta inesistenza deriva che non è configurabile un conflitto fra l'indicata norma costituzionale e quella contenuta nell'art. 402 c.p., che rende penalmente illecito il vilipendio generico della religione dello Stato.*

*L'uso dei vocaboli «invenzione», «inventato» e consimili, nonché del termine «fede di nascita» nella redazione di un manifesto polemico nei confronti della religione cattolica, si traduce in un vilipendio di quest'ultima, punibili ai sensi dell'art. 402 c.p.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 3 agosto 1962, n. 1327<sup>42</sup>**

ric. Boselli

**Bestemmia — Luogo pubblico — Condizione di punibilità — Conseguenze** (c.p., art. 724)

*Nel reato di cui all'art. 724 c.p., la pubblicità del luogo non è un elemento costitutivo del reato, ma rappresenta una condizione obiettiva di punibilità e, perciò, affinché sussista il reato non occorre l'intenzione del colpevole di commettere il fatto in luogo pubblico.*

\*\*\*

**Tribunale di Roma, 29 novembre 1962<sup>43</sup>**

imp. Pandolfini

**Stampa — Reato di diffamazione a mezzo stampa — Competenza — Luogo di consumazione del reato — Identificazione con quello in cui la riproduzione tipografica venga messa dallo stampatore a disposizione di un numero indeterminato di persone — Consegna di esemplari alla Procura della Repubblica ed alla Prefettura — Sussistenza** (r.d.l. 31 agosto 1942, n. 660, art. 1)

**Religione (delitti contro la) — Reato di vilipendio della religione cattolica — Liceità della critica alla religione ai sensi dell'art. 21 Cost. — Linguaggio scorretto e giudizio critico superficiale — Addebiti ai ministri del culto per attività temporali — Volontà del vilipendio — Sussistenza — Configurabilità — Fatti-specie** (Cost., art. 21; c.p., art. 402)

*Il luogo di consumazione del reato di diffamazione a mezzo della stampa deve identificarsi in quello in cui la riproduzione tipografica è uscita dalla sfera di disponibilità dello stampatore per essere messa a disposizione di un numero indeterminato di persone; il che avviene con la consegna, a norma dell'art. 1 del r.d.l. 31*

<sup>40</sup> Riv. pen., 1962, II, 574. Anche in Dir. eccl., 1962, II, 415; Giust. pen., 1963, II, 155 e Cass. pen., Mass., 1962, 642 (s.m.).

<sup>41</sup> Dir. eccl., 1962, II, 342 (nota di S. BIANCONI, 343).

<sup>42</sup> Arch. pen., 1963, II, 401. Anche in Riv. pen., 1963, II, 259 (s.m.); Giust. pen., 1963, I, 576 (s.m.); Cass. pen., Mass., 1963, 40 e Riv. it. dir. e proc. pen., 1963, 224.

<sup>43</sup> Giur. cost., 1963, 1716. Anche in Temi rom., 1963, 174.

agosto 1942, n. 660, degli esemplari dello stampato alla Procura della Repubblica ed alla Prefettura, che li trasmette al Ministero dell'interno ed alla Presidenza del Consiglio.

*Per la sussistenza del reato di vilipendio della religione cattolica è necessario che siano valicati i limiti della critica lecita per il principio della libertà di opinioni sancito dall'art. 21 Cost., sia per quanto riguarda la correttezza del linguaggio che deve essere mantenuto al livello pari al pregio degli argomenti trattati, sia per quanto riguarda la sostanza del giudizio critico, che deve essere frutto di osservazioni meditatamente formulate a seguito di studi condotti con manifesta serietà di preparazione. Non possono, quindi, ritenersi espressioni di critica pacata e ragionata gli addebiti rivolti ai ministri del culto cattolico di volersi ingerire in ogni manifestazione della vita collettiva ed in ogni atto di governo; di voler fare da intermediari fra il cittadino ed i pubblici poteri; di mirare ai propri interessi di casta restando indifferenti alla miseria degli altri; ed, infine, il paragonarli ad una piovra insaziata ed insaziabile che affonda ogni giorno di più i suoi tentacoli nella carne della Patria.*

\*\*\*

**Tribunale di Roma, 4 dicembre 1962<sup>44</sup>**

imp. D'Alessio

**Vilipendio — Vilipendio della religione dello Stato — Critica religiosa — Contenuto (c.p., art. 402)**

*In tema di vilipendio della religione cattolica, intesa quale istituzione costituzionale dello Stato, non può farsi distinzione tra fede e dottrina teologica da un lato e culto e organizzazione ecclesiastica dall'altro, perché l'una e l'altra materia formano oggetto della fede.*

*La critica religiosa, la cui libertà di manifestazione è stata riconosciuta per legge (artt. 1 e 5 l. 24 giugno 1929, n. 1159), non costituisce vilipendio quando si traduce nella espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e anche antitetico, risultante da un'indagine condotta con serietà di metodo da chi, fornito di adeguata preparazione, onestamente la evidenzia con correttezza di forme e serenità di valutazione e di giudizio.*

\*\*\*

**Corte d'Appello di Genova, 28 gennaio 1963<sup>45</sup>**

imp. Durando

**Libertà dei culti — Offese generiche ad un culto ammesso — Vilipendio — Diffamazione dei fedeli — Insussistenza (c.p., artt. 406 e 595)**

*L'offesa generica rivolta a tutti coloro che professano un culto ammesso nello Stato non integra il reato di vilipendio del culto né quello di diffamazione delle persone che lo professano (nella specie, gli ebrei erano stati qualificati deicidi, incapaci a giudicare e carenti di moralità qualsiasi).*

\*\*\*

**Tribunale di Roma, 4 febbraio 1963<sup>46</sup>**

imp. Giudici

**Vilipendio della religione dello Stato — Illegittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. — Esclusione — Concorso col reato di cui all'art. 403 c.p. — Condizioni (c.p., artt. 81, 402 e 403)**

*Perché possa escludersi il concorso materiale fra il delitto di cui all'art. 402 c.p. e quello di cui all'art. 403 c.p., — per i quali deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale — è necessario che unico sia il fatto oggetto delle imputazioni: in tal caso l'offesa alla religione mediante vilipendio dei suoi ministri, essendo inerente al fatto, diviene elemento costitutivo del delitto (art. 84 c.p.), anche perché questo concreta un addebito specifico rispetto a quello generico previsto dall'art. 402 c.p.*

\*\*\*

**Tribunale di Roma, 12 febbraio 1963<sup>47</sup>**

imp. Buñuel

**Libertà dei culti — Vilipendio alla religione di Stato — Estremi — Fattispecie (c.p., art. 402)**

*Sostanzandosi il delitto di pubblico vilipendio della religione dello Stato nell'attacco alle credenze fondamentali della religione medesima (idea di Dio, dogmi, sacramenti, riti e simboli della Chiesa), non ne ricorrono gli estremi nell'opera cinematografica, nella quale si esprime, sia pure mediante un simbolismo di discutibile gusto, la polemica del regista contro manifestazioni di pratica religiosa alternantisi con episodi di vera e propria superstizione.*

\*\*\*

**Tribunale di Roma, 7 marzo 1963<sup>48</sup>**

<sup>44</sup> Arch. pen., 1963, II, 582.

<sup>45</sup> Foro it., 1963, II, 154. Anche in Dir. eccl., 1963, II, 244 (nota di G. LO CASTRO); Democr. e dir., 1963, 260 (nota di R. LEVI) e Giur. it., 1964, II, 47 (nota di S. LARICCIA).

<sup>46</sup> Riv. pen., 1964, II, 1364.

<sup>47</sup> Foro it., 1963, II, 118 (requisitoria del p.m. P. PEDOTE). Anche in Dir. eccl., 1963, II, 67 e Rass. dir. cinem., 1963, 62.

imp. Pasolini

**Libertà dei culti — Vilipendio alla religione di Stato — Estremi — Fattispecie** (c.p., art. 402)

*Fatto costitutivo del delitto di vilipendio pubblico della religione dello Stato è l'offesa grave diretta contro le credenze fondamentali della religione medesima, con la quale l'agente mostra di tenere a vile, in tutto o in parte, la istituzione tutelata dalla legge.*

*Pertanto incorre nel reato di vilipendio della religione dello Stato il regista che, per rappresentare lo svolgimento di una ripresa cinematografica, ricostruisce alcune scene della passione di Cristo dileggiandone intenzionalmente la figura e i valori con il commento musicale, la mimica, il dialogo e i rumori e intenzionalmente ridicolizzando simboli e persone della religione cattolica.*

\*\*\*

**Tribunale di Roma, 3 giugno 1963<sup>49</sup>**

imp. Menichetti

**Vilipendio — Vilipendio della religione cattolica — Concorso materiale di reati** (c.p., artt. 402 e 403)

*Può configurarsi il concorso materiale dei reati di cui agli artt. 402 e 403 c.p., in quanto, pur essendo identico l'oggetto della tutela penale in ordine a detti reati, il titolo delittuoso ex art. 402 ha carattere generico rispetto a quello specifico contemplato nell'art. 403.*

\*\*\*

**Tribunale di Roma, 23 dicembre 1963<sup>50</sup>**

imp. Giambartolomei

**Offese alla religione — Produzioni cinematografiche — Accostamento tra manifestazioni religiose e episodi sessuali — Dolo** (c.p., art. 402)

**Spettacoli osceni — Produzioni cinematografiche — Opera d'arte o di scienza** (c.p., artt. 528 e 529)

*Il semplice inserimento in un film-documentario del quale alcune scene e inquadrature sono obiettivamente oscene, di una sequenza di per sé affatto vilipendiosa della religione cattolica, non integra il delitto di cui all'art. 402 c.p. quando appare evidente che l'accostamento di una manifestazione rituale di quella religione a precedenti episodi di sessualità, di bassezze ed infamie morali, non è stato fatto con l'intenzione di voler circondare e coprire di ridicolo e di scherno la detta confessione.*

*Anche l'opera cinematografica che sia espressione di attività di creazione, può costituire un'opera di arte o di scienza: in siffatta ipotesi ben può trovare applicazione la norma di cui al 1° cpv. dell'art. 529 c.p.*

*Anche in tema di spettacolo cinematografico a carattere documentario, che può essere, ove il materiale filmato sia autentico, espressione dell'esercizio del diritto di cronaca, questo deve essere contenuto nei limiti del rispetto dell'esigenza di tutela del buon costume e della moralità pubblica, per cui, se la cronaca narra e riproduce fatti intrinsecamente o formalmente osceni, illegittimo deve ritenersi l'esercizio di tale diritto.*

*L'elemento morale del delitto di cui all'art. 528 c.p. confessioni particolare riferimento all'opera cinematografica, consiste nella coscienza e volontà di fabbricare, detenere e mettere in circolazione, allo scopo di farne commercio, un film che si sa o si deve sapere osceno, indipendentemente dal fine di offendere il pudore.*

*L'esistenza del dolo, quando il film prodotto e programmato è obiettivamente osceno, non può essere esclusa dal nulla-osta alla programmazione rilasciato dall'autorità amministrativa, a norma della legge 21 aprile 1962, n. 161, sotto il profilo della sua non contrarietà al «buon costume».*

\*\*\*

**Tribunale di Cuneo, ord. 21 febbraio 1964<sup>51</sup>**

imp. Invernizzi

**Libertà dei culti — Vilipendio alla religione dello Stato — Questione d'incostituzionalità non manifestamente infondata** (Cost., artt. 3, 8, 19 e 20; c.p., artt. 402 e 404)

*Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esame alla Corte costituzionale) la questione d'incostituzionalità dell'art. 402 c.p., che incrimina il vilipendio alla religione dello Stato, in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. I, 24 febbraio – 3 aprile 1964, n. 255<sup>52</sup>**

---

<sup>48</sup> *Foro it.*, 1963, II, 207. Anche in *Dir. eccl.*, 1964, II, 78; *Giust. pen.*, 1963, II, 960; *Riv. pen.*, 1963, II, 979; *Arch. pen.*, 1963, II, 263 e *Rass. dir. cinem.*, 1963, 131.

<sup>49</sup> *Arch. pen.*, 1964, II, 549.

<sup>50</sup> *Riv. pen.*, 1964 (ivi catalogata erroneamente come pronuncia della Cassazione), II, 710. Anche in *Dir. eccl.*, 1964, II, 328; *Giust. pen.*, 1964, II, 702 e *Rass. dir. cinem.*, 1964, 114.

<sup>51</sup> *Dir. eccl.*, 1964, II, 327 (nota di rinvio di S. BIANCONI). Anche in *Foro it.*, 1964, II, 220 (s.m.); *Giust. civ.*, 1964, III, 249; *Le leggi*, 1964, 318 e *G.U.*, 1<sup>a</sup> serie spec., 14 aprile 1964, n. 21.

<sup>52</sup> Massima ufficiale (CED Cass., n. 99095). Anche in *Giur. it.*, 1964, II, 241 (nota di S. LARICCIA); *Dir. eccl.*, 1965, II, 84; *Foro it.*, 1964, II, 290; *Giust. pen.*, 1964, II, 1005; *Cass. pen., Mass.*, 1964, 886 (n.r.) e *Sin. giur.*, 1964.

ric. P.M.c. Durando

**Reati contro la persona — Delitti contro l'onore — Diffamazione — In genere — Soggetto passivo — Collettività di persone professanti una fede religiosa — Esclusione** (c.p., artt. 403, 404 e 595)

*Non può essere considerato soggetto destinatario di una attività diffamatoria una collettività di persone accomunate dalla stessa fede religiosa (nella specie: collettività ebraica), non costituendo essa un ente distinto dalle persone dei singoli fedeli (persona giuridica o associazione non riconosciuta).*

\*\*\*

**Corte d'Appello di Roma, 6 maggio 1964<sup>53</sup>**

imp. Pasolini

**Libertà dei culti — Vilipendio della religione dello Stato — Fattispecie in tema di opera cinematografica** (c.p., art. 402)

*Non costituisce vilipendio della religione dello Stato il descrivere in un'opera cinematografica ciò che avviene durante la ripresa di un film a soggetto sacro, riproducendo le irriverenze, le sconcezze gli atteggiamenti blasfemi il turpiloquio cui si abbandonano i registi, i loro aiutanti, gli attori, le comparse e gli operatori, chiamati a dirigere e a interpretare le scene di un film nel quale viene rappresentata la passione di Cristo.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. IV, 13 novembre 1964, n. 1928<sup>54</sup>**

Ric. P.M. c. Princivella

**Bestemmia — Elemento intenzionale — Contravvenzioni — Elemento soggettivo** (c.p., art. 724)

*Nelle contravvenzioni l'elemento intenzionale è costituito dalla coscienza e volontarietà dell'azione, sia essa dolosa o colposa.*

*Nelle contravvenzioni di cui all'art. 724, prima parte, c.p. l'elemento soggettivo è costituito unicamente dalla volontà cosciente di proferire parole che, oggettivamente considerate, siano offensive o gravemente sconvenienti e suonino invettive contro la divinità, i suoi simboli o i santi venerali nella religione dello Stato.*

*Ne consegue che è del tutto irrilevante il motivo o lo stato di eccitazione che abbiano determinato l'agente a bestemmiare, sempre che nel fatto non possano ravvisarsi gli estremi del delitto di vilipendio.*

\*\*\*

**Corte d'Appello di Catanzaro, 11 dicembre 1964<sup>55</sup>**

imp. Vari

**Bestemmia — Pubblicità del luogo — Casa di abitazione — Insussistenza** (c.p., artt. 724 e 266)

*Perché la bestemmia sia punibile è necessario che venga proferita pubblicamente e cioè in uno dei luoghi indicati dall'art. 266, ultimo cpv., c.p. Pertanto, non sussiste la contravvenzione se il fatto avvenga in una casa di abitazione anche se in essa vi sia convegno di più persone.*

\*\*\*

**Pretura di Prato, 9 gennaio 1965<sup>56</sup>**

(imp. non indicato)

**Libertà dei culti — Vilipendio della religione dello Stato — Fattispecie in tema di opera pittorica** (Cost., art. 8; c.p., art. 402)

*La Costituzione repubblicana ha inteso guardare al fenomeno religioso come ad uno degli aspetti sociali di vitale importanza e come ad un valore morale inestimabile peso nella vita del paese. In particolare, nell'art. 7 si è attribuito riconoscimento costituzionale dell'ordinamento che regola i rapporti tra Stato e Chiesa, mantenendo per questa una speciale ragione perché le venga concessa una protezione penale più energica di quella concessa ad altri culti ammessi. Un differente regime di tutela penale.*

*Il vilipendio deve essere tenuto distinto dal giudizio critico che si alimenta con onestà di dati ed elementi in precedenza raccolti e denunciati con la manifestazione, in termini corretti, di antitetiche concezioni dei fenomeni spirituali e sociali.*

*Non può costituire vilipendio l'uso, in una composizione pittorica, di alcuni simboli (un cavallino a dondolo, un'ancora, gli scudi dei cavalieri teutonici, una croce, la scritta «Beati i poveri perché di essi è il regno dei cieli») di cui il pittore si è servito per raffigurare l'umanità affratellata dagli orrori della guerra, presa in un dolore che la speranza del regno dei cieli tramuta in attesa purificatrice.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. IV, 7 maggio 1965<sup>57</sup>**

Ruggieri

<sup>53</sup> *Dir. eccl.*, 1964, II, 302. Anche in *Rass. dir. cinem.*, 1964, 112.

<sup>54</sup> *Riv. pen.*, 1966, II, 210 (s.m.). Anche in *Giust. pen.*, 1965, II, 671; *Cass. pen., Mass.*, 1965, 448; *Mass. compl. Cass. pen.*, 1965, III, 358 e *Schede giur.* 1966, 13.

<sup>55</sup> *Calabria giud.*, 1966, 519.

<sup>56</sup> *Giur. tosc.*, 1965, 320.

<sup>57</sup> *Foro pen.*, 1966, 211. Anche in *Cass. pen., Mass.*, 1965, 1008.

**Bestemmia — Consuetudine locale — Irrilevanza** (c.p., art. 724)

*Per la configurabilità del reato di bestemmia è sufficiente che l'agente, avendo coscienza della propria azione, pronunci in luogo pubblico o aperto al pubblico invettive o parole oltraggiose contro la divinità o i simboli o le persone venerate nella religione dello Stato, ed è irrilevante che tali espressioni rispondano ad una tradizione locale o costituiscano una biasimevole abitudine di certe classi sociali.*

\*\*\*

**Corte costituzionale, sent. 13–31 maggio 1965, n. 39<sup>58</sup>**

pres. Ambrosini, rel. Chiarelli — Invernizzi

**Libertà dei culti — Differenza di religione — Differenza di trattamento dei cittadini — Esclusione — Legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. in riferimento all'art. 3 Costituzione** (Cost., artt. 3, c.p., art. 402)

**Libertà dei culti — Principio della uguale libertà delle confessioni religiose — Violazione da parte dell'art. 402 c.p. — Esclusione — Sua legittimità costituzionale in riferimento all'art. 8 Costituzione** (Cost., art. 8; c.p., art. 402)

**Libertà dei culti — Incriminazione del vilipendio della religione cattolica — Esclusione di limitazioni al diritto di libera professione della propria fede — Legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. in riferimento agli artt. 19 e 20 Costituzione** (Cost., artt. 19 e 20; c.p., art. 402)

*L'art. 3 della Costituzione, nello stabilire l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, esplicitamente esclude che la differenza di religione possa dar luogo a differenza di trattamento dei cittadini stessi. Con questa fondamentale norma costituzionale non contrasta l'art. 402 c.p. il cui precetto indistintamente si riferisce a tutti i destinatari della norma penale, qualunque sia la loro religione.*

*L'art. 402 c.p. non viola neanche il principio dell'uguale libertà delle confessioni religiose, affermato nell'art. 8, comma primo, della Costituzione. L'uguale protezione della libertà delle religioni, non esclude che l'ordinamento giuridico possa considerare differentemente le varie confessioni, in relazione alla loro diversa rilevanza nella comunità statale, sempre che la distinzione così posta non importi limitazione della libertà di ciascuna confessione o di alcuna di esse. La maggiore ampiezza ed intensità della tutela penale che l'ordinamento italiano assicura alla religione cattolica corrisponde alla maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese ad essa, in quanto religione professata dalla maggior parte degli italiani.*

*L'incriminazione del vilipendio della religione cattolica non limita infatti il diritto a tutti riconosciuto dall'art. 19 della Costituzione, di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, di farne propaganda e di esercitare il culto con non contrari al buon costume. È evidente che il vilipendio della religione altrui non rientra in queste manifestazioni di fede religiosa, garantite dalla Costituzione: esso non è un modo di professare la propria fede, di farne propaganda, e meno che mai di esercitarne il culto.*

*Le ragioni innanzi esposte valgono anche a escludere la violazione dell'art. 20 della Costituzione.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. IV, 3 dicembre 1965 – 21 marzo 1966, n. 2540<sup>59</sup>**

Arena

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzioni — Bestemmia — Invettive verbali — Esigenza di specificazione delle parole nella sentenza di condanna** (c.p., art. 724)

*Le invettive e le parole perché possano costituire la contravvenzione di bestemmia di cui all'art. 724 c.p. devono essere oltraggiose. Il giudice, quindi, deve specificatamente indicare tali parole nella sentenza di condanna.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 16 febbraio 1966 – 1 aprile 1966, n. 446<sup>60</sup>**

Bor

**Costituzione della Repubblica — Eguaglianza — Eguaglianza di trattamento davanti alla legge — In genere — Offese alla religione dello Stato o ai culti ammessi — Punibilità — Non viola il principio di uguaglianza** (Cost., art. 3; c.p., art. 404)

*La tutela di specifici interessi propri di un determinato gruppo di cittadini è costituzionalmente illegittima solo quando offende il diritto di tutti gli altri alla pari dignità di fronte allo Stato, come quando, ad esempio, all'appartenenza al detto gruppo sia condizionato il riconoscimento di determinati diritti. Non è ravvisabile offesa al principio dell'uguaglianza dei cittadini nel divieto di oltraggiare i simboli di una religione.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 20 giugno – 21 settembre 1966, n. 1799<sup>61</sup>**

<sup>58</sup> *Foro it.*, 1965, I, 929 (nota di A. PIOLA) e 1966, I, 20 (s.m., nota di L. GOVERNATORI RENZONI). Anche in *Dir. eccl.*, 1965, II, 335 (nota di M. CONDORELLI, 336); *Giur. cost.*, 1965, 609 (nota di P. GISMONDI); *Giur. it.*, 1965, I, 1, 1289 (nota di E.G. VITALI); *Giust. pen.*, 1965, I, 293 e *Riv. pen.*, 1965, II, 611.

<sup>59</sup> Massima ufficiale (CED Cass., n. 100844). Anche in *Giust. pen.*, 1966, II, 1083. *Riv. pen.*, 1967, II, 705 (s.m.) e *Cass. pen., Mass.*, 1966, 988.

<sup>60</sup> Massima ufficiale (CED Cass., n. 104093). Anche in *Riv. pen.*, 1968, II, 94 (s.m.) e *Giust. pen.*, 1966, II, 835.

ric. P.M. c. Grasso

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone — Elemento psicologico del reato** (c.p., art. 403)

*A norma dell'art. 403 c.p. vilipendere il ministro del culto cattolico come tale equivale recare offesa alla religione dello Stato. Conseguente che il dolo di offendere il ministro del culto cattolico nell'esercizio dei suoi poteri non è diverso da quello di recare offesa alla religione dello Stato, e non è necessario il dolo specifico, poiché la religione dello Stato si identifica anche nel ministro del culto cattolico ed il vilipendio di costui equivale ad offesa alla religione.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 20 giugno – 21 settembre 1966, n. 1801<sup>62</sup>**

D'Alessio

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Vilipendio della religione dello Stato — Diritto di critica — Condizioni e limiti — Disprezzo verso la religione cattolica — Sussistenza del reato** (Cost., artt. 7, 8 e 19; c.p., art. 402)

*In materia religiosa la critica è lecita quando — sulla base di dati o di rilievi già in precedenza raccolti — si traduca nella espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, Risultante da una indagine condotta, con serenità di metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione: mentre trasmoda in vilipendio quando — attraverso un giudizio sommario e gratuito — manifesti un atteggiamento di disprezzo verso la religione cattolica, disconoscendo alla istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di prestigio ad essa riconosciute dalla comunità.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 28 ottobre – 28 novembre 1966, n. 2419<sup>63</sup>**

Fagioli

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose — Cose oggetto di culto — Nozione** (c.p., art. 404)

*Agli effetti dell'art. 404 c.p. costituisce cosa oggetto di culto quella che si adora come il crocefisso, l'immagine sacra, la reliquia, etc.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. II, 15 marzo 1967, n. 1037<sup>64</sup>**

ric. Pessi

**Delitti contro la religione — Turbamento di funzioni religioso del culto cattolico — Elemento materiale del reato — Cerimonie religiose — Messa — Rientra fra le funzioni tutelate dalla legge penale** (c.p., art. 405)

*L'elemento materiale della ipotesi normativa di cui all'art. 405 c.p. è costituita dall'impedire (cioè ostacolare l'inizio o l'esercizio o determinare la cessazione di) funzioni religiose del culto cattolico oppure dal turbare le dette funzioni, cerimonie o pratiche religiose (quando il loro svolgimento non avviene in modo normale).*

*Per cerimonie religiose si intendono tutte quelle attività attraverso le quali si estrinsecano le azioni liturgiche, compresi gli stessi atti rituali di culto religioso, in primo luogo la celebrazione della messa che per i cattolici rappresenta il più significativo atto, non soltanto simbolico della presenza di Dio nella celebrazione del rito.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 20 febbraio – 29 aprile 1967, n. 313<sup>65</sup>**

ric. Giudici

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Vilipendio alla religione dello Stato — Disprezzo verso la religione cattolica — Fattispecie — Vilipendio dei dogmi e degli insegnamenti della Chiesa** (Cost., art. 19; c.p., art. 402)

---

<sup>61</sup> Massima ufficiale (CED Cass., n. 102509). Anche in *Cass. pen., Mass.*, 1976, 397; *Giust. pen.*, 1967, II, 415; *Foro pen.*, 1967, 604 (nota di C. PATERNITI) e 1968, 260 (nota di G. DE GIORGIO); *Riv. pen.*, 1968, II, 219 (s.m.) e *Rass. avv. st.*, 1967, I, 334 (nota di D. SALVEMINI, 335).

<sup>62</sup> Massima ufficiale (CED Cass., n. 102510). Anche in *Cass. pen., Mass.*, 1967, 408.

<sup>63</sup> Massima ufficiale (CED Cass., n. 102927). Anche in *Cass. pen., Mass.*, 1967, 536; *Giust. pen.*, 1967, II, 415 e *Riv. pen.*, 1967, II, 1171 (s.m.).

<sup>64</sup> *Riv. pen.*, 1968, II, 474 (s.m.).

<sup>65</sup> Massima ufficiale (CED Cass., n. 104041). Anche in *Dir. eccl.*, 1968, II, 314 (nota di P. SPIRITO); *Giur. it.*, 1967, I, 273 (nota di A. PIOLA, 273) e II, 337 (s.m., nota di S. LARICCIA); *Giust. pen.*, 1967, II, 1057 (nota di S. MERLINI); *Ind. pen.*, 1967, 258 (nota di P. NUVOLONE); *Cass. pen., Mass.*, 1967, 1291 (n.r.); *Temi*, 1968, 19 (nota di E. ONDEI) e *Riv. pen.*, 1967, II, 1054 e 1968, II, 779 (s.m.).

*Costituisce vilipendio alla religione dello Stato quell'atteggiamento che, lungi dal costituire esplicazione di un diritto di cronaca o di libera discussione, per il modo e la forma con cui si estrinseca, si traduce in un atteggiamento di sostanziale disprezzo verso la religione cattolica. Tale è il giudizio irrispettoso, immotivato, con cui si disconoscono all'istituzione religiosa quelle ragioni di validità sostanziale ad essa attribuite dalla comunità dei credenti. Costituisce quindi vilipendio l'affermare che i dogmi sono invenzioni dei preti e che la Chiesa cattolica insegna il contrario da quanto voluto da Gesù, perché tale giudizio di valore, espresso unilateralmente e senza consentire il dibattito con l'avversario, si traduce in apprezzamento dispregiativo della religione cattolica.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 6 marzo – 8 maggio 1967, n. 369<sup>66</sup>**

Aliberti

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico — Elemento materiale del reato — Cerimonie religiose — Messa — Rientra tra le funzioni tutelate dalla legge penale (c.p., art. 405)**

*L'elemento materiale dell'ipotesi normativa di cui all'art. 405 c.p. è costituito dall'impedire (cioè ostacolare l'inizio o l'esercizio o determinare la cessazione di) funzioni religiose del culto cattolico oppure dal turbare le dette funzioni, cerimonie o pratiche religiose (quando il loro svolgimento non avviene in modo normale). E poiché occorre intendere per cerimonie religiose tutte quelle attività attraverso cui si estrinsecano le azioni liturgiche, vi vengono necessariamente compresi gli stessi atti rituali di culto religioso, in primo luogo la celebrazione della messa, che per i cattolici rappresenta il più significativo atto, non soltanto simbolico, della presenza di Dio nella celebrazione del rito.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 24 febbraio – 19 maggio 1967, n. 328<sup>67</sup>**

ric. P.M. c. Pasolini

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Vilipendio alla religione dello Stato — Nozione di vilipendio — Elemento psicologico del reato (c.p., art. 402)**

*L'oggettività giuridica del reato di cui all'art. 402 c.p. è il vilipendio della religione che, per il suo contenuto squisitamente etico, è patrimonio altamente sociale, meritevole della particolare tutela di cui all'art. 402 c.p. Vilipendere, come è noto, significa nella comune accezione del verbo, «tenere a vile»; il vilipendio perciò si ravvisa nell'offesa volgare o grossolana che si concreta in atti che assumono caratteri evidenti di dileggio, derisione, disprezzo.*

*L'elemento psicologico è costituito soltanto dal dolo, ossia dalla volontà di commettere il fatto con consapevolezza della sua idoneità a vilipendere, onde è irrilevante il movente dell'azione (politico o sociale) che non vale perciò ad escluderlo.*

\*\*\*

**Tribunale di Genova, giud. istr., 31 maggio 1967<sup>68</sup>**

atti relativi all'opera drammatica «EMMETI» (Squarzina, Chiesa e Garrani)

**Opera teatrale — Suo contenuto — Vilipendio della religione dello Stato — Esclusione (c.p., art. 402)**

*È da escludere la sussistenza del reato di vilipendio della religione dello Stato in un testo teatrale il cui significato non balza evidente e chiaro alla semplice lettura, ma può essere colto solo attraverso un laborioso processo di interpretazione o addirittura di integrazione nel quale largo margine è lasciato alla soggettività del lettore e spettatore.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 11 maggio 1967 – 26 giugno, n. 621<sup>69</sup>**

Viani

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitto contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico — Predicazione in chiesa — È funzione religiosa (c.p., art. 405)**

<sup>66</sup> Massima ufficiale (CED Cass., n. 104093). Anche in *Giust. pen.*, 1967, II, 1142 e *Cass. pen., Mass.*, 1968, 310.

<sup>67</sup> Massima ufficiale (CED Cass., n. 104261). Anche in *Rass. dir. cinem.*, 1968, 160; *Riv. pen.*, 1968, II, 475 (s.m.) e *Giust. pen.*, 1967, II, 1143.

<sup>68</sup> *Rass. dir. cinem.*, 1967, 119.

<sup>69</sup> Massime ufficiali (CED Cass., nn. 104856, 104857, 104858, 104859, 104860 e 104861). Anche in *Foro it.*, 1968, II, 54; *Giust. pen.*, 1967, II, 1295 e 1968, II, 10; *Cass. pen., Mass.*, 1968, 310 e *Riv. pen.*, 1969, II, 158 (s.m.).



**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitto contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico — Predicazione nel corso della celebrazione della messa — È manifestazione del magistero sacerdotale.** (c.p., art. 405)

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitto contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico — Predica — Sacerdote che tratti argomenti di natura politica o sindacale — Avvenuto turbamento a causa di ciò — Cause di non punibilità in generale — Insussistenza di scriminanti** (c.p., art. 405)

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitto contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico — Predica — Sacerdote celebrante che si occupi del comportamento tenuto dagli operai in occasione di scioperi — Non esorbita dalle proprie competenze d'insegnamento della dottrina cristiana** (c.p., art. 405)

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitto contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico — Elementi del reato** (c.p., art. 405)

*La predicazione in chiesa è una funzione religiosa, essendo diretta alla divulgazione e all'insegnamento della dottrina cristiana.*

*La predicazione nel corso della celebrazione della messa è la più tipica e la più saliente delle manifestazioni con le quali si esercita il magistero sacerdotale.*

*La legge non contempla alcuna scriminante per colui che turba le funzioni religiose del culto cattolico quando il sacerdote durante la predica esorbita dalle proprie competenze e si discosti dall'insegnamento della dottrina cristiana, trattando argomenti di natura politica o sindacale.*

*Non si discosta dall'ambito dell'insegnamento della dottrina cattolica il sacerdote celebrante che si occupi del comportamento tenuto dagli operai in occasione di scioperi in corso o appena conclusi in loco. Infatti, nel movimentato ritmo della moderna vita sociale, la dottrina cristiana non può disinteressarsi delle lotte sindacali, dell'odio di classe, delle violenze che si verificano in occasione di scioperi o di serrate, del turbamento dell'ordine pubblico, dei danni che possono subire le famiglie e la società. Pertanto, rientra nelle materie di insegnamento della dottrina cristiana la riprovazione degli odi, delle violenze, dei turbamenti sociali derivanti dal comportamento degli scioperanti, perché contrari all'insegnamento del vangelo che predica la fratellanza, il perdono, la carità cristiana, la pace e l'armonia tra le classi sociali e il reciproco aiuto e, quindi, il predicatore che si occupa del comportamento degli scioperanti non esorbita dalle proprie competenze sol perché gli scioperi vengono organizzati dai sindacati e diretti dai sindacalisti.*

*L'elemento materiale del delitto di cui all'art. 405 c.p. si concreta nella turbativa del normale funzionamento della funzione religiosa (nella specie: in luogo destinato al culto e durante la celebrazione della messa) e il turbamento si determina anche con il semplice distogliere l'attenzione dei fedeli con il denigrare la figura del sacerdote. L'elemento psicologico, poi, è dato dalla coscienza e volontà di compiere atti produttivi di turbamento e non è necessaria la consapevolezza di recare offesa al sentimento religioso, perché tale offesa è in re ipsa.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 1967 – 2 febbraio 1968, n. 1389<sup>70</sup>**

ric. P.M. c. Nobilini e Stoppani

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Vilipendio della religione dello Stato — Magistero della Chiesa cattolica — Esercizio di riti propiziatori anche in relazione a mezzi bellici — Critica in forma dispregiativa di tali manifestazioni — Sussistenza del vilipendio** (c.p., art. 402)

*Il delitto di vilipendio della religione cattolica si concreta attraverso un giudizio offensivo, in una manifestazione dispregiativa dei valori etico-spirituali di tale religione nella sua interezza o in rapporto ad almeno una delle componenti fondamentali. Questi valori si identificano con tutto quanto si sublima nella fede, cioè con le credenze fondamentali, i dogmi, i sacramenti ed i riti, tenendo presente che in questi ultimi rientrano le preghiere e le benedizioni, che attengono ai rapporti tra gli uomini e la divinità e sono, quindi, manifestazioni spirituali della religione stessa.*

*Non può disconoscersi al magistero della Chiesa cattolica il concreto esercizio dei riti ed, in particolare, la facoltà, connessa al culto, di indirizzare il potere propiziatorio a determinate situazioni umane e terrene, quale quella del cittadino-soldato (anche in relazione ai mezzi bellici posti a sua disposizione), la cui esclusione dai riti dalla religione, per il fatto che egli assolve un inderogabile obbligo verso la collettività nazionale, sarebbe contraria, oltre che al sentimento della comunità dei fedeli, la quale in quella situazione postula con più intensità la protezione della divinità, alla stessa concezione della religione cattolica. Pertanto, qualunque sia l'applicazione che dei riti viene fatta nell'esplicazione del magistero ecclesiastico, la critica espressa in forma dispregiativa di tale manifestazione spirituale investe necessariamente l'essenza stessa del rito e, quindi, la reli-*

<sup>70</sup> Massime ufficiali (CED Cass., nn. 106627 e 106628). Anche in Riv. pen., 1969, II, 423 (s.m.).

gione cattolica, di cui esso è una componente fondamentale, ed integra perciò il delitto di vilipendio della religione dello Stato.

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 21 dicembre 1967 – 24 febbraio 1968, n. 1607<sup>71</sup>**

ric. Conti

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose — Estremi — Atto materiale o espressioni verbali — Danneggiamento — Concorso di reati (c.p., artt. 404 e 635).**

*Il delitto di offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose può commettersi o con un atto materiale di disprezzo compiuto sulle cose tutelate, o facendole oggetto di espressioni verbali; le cose vengono in considerazione non perché esse stesse formino oggetto di offesa, ma perché ad esse è diretta la manifestazione di vilipendio per offendere la religione dello Stato. Se poi, per vilipendere, si danneggia la cosa, il colpevole risponde anche di danneggiamento, dato che per vilipendere non è necessario danneggiare.*

*Per la configurazione del vilipendio della religione dello Stato, non si richiede che l'azione del colpevole investa tutta la materia che forma oggetto della fede cattolica, essendo sufficiente che tale azione colpisca uno o più punti che la materia medesima informa. Commette pertanto il reato di cui all'art. 404 c.p. colui che compia atti di dileggio contro un crocifisso, simbolo della cristianità, esposto in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero destinato al culto.*

\*\*\*

**Pretura di Foggia, 14 maggio 1968<sup>72</sup>**

imp. Palumbo

**Bestemmia — Condizione di punibilità — Fatto commesso in un podere privato alla presenza di più persone — Insussistenza del reato (c.p., artt. 724, comma primo, e 266)**

*L'art. 724 c.p. sancisce la punibilità di chiunque pubblicamente bestemmia contro la divinità e le persone venerate nella religione dello Stato. Agli effetti della legge penale, nella specie, il fatto si considera avvenuto pubblicamente nei casi previsti dall'art. 266 c.p., del quale particolarmente va esaminato il n. 2, al fine di stabilire se il fatto sia avvenuto in luogo pubblico o aperto al pubblico in presenza di più persone.*

*Non può considerarsi luogo pubblico o aperto al pubblico il podere di proprietà dell'imputato, il cui accesso non è libero.*

*Inoltre, pur essendosi il fatto verificatosi alla presenza di più persone (alcuni operai e due carabinieri), non trattavasi di pubblica riunione, poiché si discuteva di argomenti privati.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 17 giugno 1968, n. 987<sup>73</sup>**

ric. Alioto ed altri

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico — Processione — È pratica religiosa (c.p., art. 405)**

*La processione, avendo la finalità di esaltare il sentimento religioso e di rendere omaggio anche fuori del tempio alla divinità, alla Madonna ed ai santi, costituisce una pratica religiosa tutelata dall'art. 405 c.p., a condizione che vi sia l'assistenza di un ministro del culto cattolico.*

\*\*\*

**Tribunale di Genova, 22 giugno 1968<sup>74</sup>**

impp. Squarzina, Chiesa e Garrani

**Opera drammatica — Rappresentazione pubblica — Recitazione riferentesi a riti della religione cattolica — Reato ex art. 402 c.p. — Fattispecie — Insussistenza (c.p., art. 402)**

*La travisata imitazione, nel corso della recitazione di un'opera drammatica, del Decalogo e del Pater e l'accostamento delle parole del coro al Kyrie eleison possono offendere la religione cattolica solo quando ciò avvenga in modo scorretto, grossolano, offensivo e parodistico di schemi e forme della liturgia e comunque in presenza di altari, croci o altri simboli della divinità.*

*Non sono punibili per violazione dell'art. 402 c.p., l'autore, l'impresario e gli attori che programmino una commedia la quale, attraverso la deformazione di preghiere proprie della religione cattolica, si proponga di mettere sotto accusa il materialismo dei consumi.*

\*\*\*

<sup>71</sup> Massime ufficiali (CED Cass., nn. 106969 e 106970). Anche in Riv. pen., 1969, II, 413 (s.m.); Cass.pen., Mass., 1968, 1096 e Giust. pen., 1968, II, 647.

<sup>72</sup> Daunia giud., 1968, 153.

<sup>73</sup> Massima ufficiale (CED Cass., n. 108850). Anche in Cass. pen., Mass., 1969, 495 e Giust. pen., 1969, II, 171 (s.m.).

<sup>74</sup> Rass. dir. cinem., 1969, 26 (nota di rinvio di FR.)

Cassazione penale, sez. VI, 4 settembre – 30 ottobre 1968, n. 1201<sup>75</sup>

Degli Esposti

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzioni — Bestemmia — Generica offesa alla divinità — Sussistenza del reato** (c.p., art. 724)

*Il precetto dell'art. 724 c.p. — che costituisce un espresso riferimento alla divinità, ai simboli ed alle persone venerati nella religione cattolica — è violato anche da una bestemmia generica contro Dio, la cui offesa colpisce ogni fede religiosa di carattere monoteistico e quindi anche la religione cattolica.*

\*\*\*

**Pretura di Roma, 14 novembre 1968<sup>76</sup>**

imp. Fabbrini

**Libertà dei culti — Turbamento di funzioni religiosa del culto cattolico — Interruzione di predica — Opinioni personali espresse dal sacerdote durante la funzione — Insussistenza del reato**

**Libertà dei culti — Turbamento di funzioni religiosa del culto cattolico — Interruzione di predica — Elemento psicologico del reato — Fine di recare turbamento alla funzione — Necessità** (c.p., art. 405)

*Le opinioni personali espresse dal sacerdote nel sermone domenicale costituiscono un frammento non pertinente al contenuto della pratica liturgica. Non ricorre, pertanto il reato previsto nell'art. 405 c.p. nell'ipotesi in cui uno dei presenti interrompa o turbi la predicazione con riferimento a tali opinioni.*

*Difetta l'elemento psicologico del reato previsto nell'art. 405 c.p. nel fatto di chi reagisca per manifestare il proprio risentimento nei confronti del sacerdote che, nel suo sermone, si sia estraniato dai principi dell'etica umana e dai dettami impartiti dalla Chiesa. (Nella specie, l'officiante, nel corso dell'omelia, aveva affermato che la persecuzione e lo sterminio degli ebrei nella Germania nazista era il risultato della divina maledizione ed era stato apostrofato a uno dei fedeli presenti in chiesa con la parola «buffone»).*

\*\*\*

**Tribunale di Venezia, giud. istr., 10 marzo 1969<sup>77</sup>**

atti relativi al film «Nostra signora dei turchi» (Bene)

**Opera cinematografica — Scene di sessualità — Esposizione di nudi — Loro valore emblematico — Osce-  
nità — Esclusione** (c.p., artt. 528 e 529)

**Opera cinematografica — Dialoghi — Loro inserzione in un linguaggio simbolico — Turpiloquio — In-  
sussistenza** (c.p., art. 726)

**Opera cinematografica — Fatti ed episodi in essa contenuti — Loro valutazione con riferimento al trava-  
glio dell'autore — Vilipendio della religione dello Stato — Fattispecie — Esclusione** (c.p., art. 402)

*Le scene di un film che contengono esposizione di nudo, o che comunque attengono a manifestazioni sessuali, non hanno la concretezza e la univocità necessarie ad offendere il comune sentimento del pudore quando presentandosi, anche visivamente, come situazioni non concluse della manifestazione sessuale, abbiano valore di simbolo.*

*Non sussiste la contravvenzione di cui all'art. 726 c.p. in relazione ad un'opera cinematografica contenente elementi inseriti in un linguaggio simbolico che sfuma la loro volgarità.*

*È da escludere la sussistenza del delitto di cui all'art. 402 c.p. in relazione ad un'opera cinematografica che pur contenendo riferimenti a fatti religiosi, non dileggia i riti e i dogmi della religione cattolica.*

\*\*\*

**Pretura di Cairo Montenotte, 26 marzo 1969<sup>78</sup>**

imp. Pregliasco

**Bestemmia — Elemento psicologico — Insufficienza della sola coscienza e volontà dell'atto** (c.p., art. 724)

*L'aver pronunciato una espressione oltraggiosa contro la divinità, senza volontà offensiva nei confronti della divinità stessa, non integra la contravvenzione di cui all'art. 724 c.p. Infatti per la punibilità delle espressioni ingiuriose dirette contro la divinità cattolica non è sufficiente la coscienza e volontà dell'atto, perché, se così fosse, non si richiederebbe neppure un minimo di elemento psicologico, l'agente verrebbe sottoposto a pena anche quando nessun rimprovero gli può essere mosso, e, quindi, il fatto verrebbe attribuito al soggetto solo a titolo di responsabilità oggettiva.*

\*\*\*

**Corte d'Appello di Genova, 18 aprile 1969<sup>79</sup>**

<sup>75</sup> Massima ufficiale (CED Cass., n. 109411). Anche in *Giust. pen.*, 1969, II, 328; *Cass. pen., Mass.*, 1969, 1044 e *Schede giur.*, 1969, 2281.

<sup>76</sup> *Dir. eccl.*, 1969, II, 296 (con i motivi d'appello del p.m., A. ANTONUCCI, 297). Anche in *Giur. mer.*, 1969, II, 3 (nota di G. DE ROBERTO); *Nuovo dir.*, 1970, 510 (n.r., 514 e nota di M.A. COLACCI, 569); *Arch. pen.*, 1070, II, 427 (nota di F. LEMME, 91) e *Foro it.*, 1969, II, 119.

<sup>77</sup> *Rass. dir. cinem.*, 1969, 133 (nota di rinvio di FR.).

<sup>78</sup> *Giur. it.*, 1970, II, 148.

<sup>79</sup> *Rass. dir. cinem.*, 1969, 208 (con i motivi d'appello del p.m.).

impp. Squarzina, Chiesa e Garrani

**Opera drammatica — Rappresentazione pubblica — Recitazione riferentesi a riti della religione cattolica — Reato ex art. 402 c.p. — Fattispecie — Esclusione (c.p., art. 402)**

*Quand'anche la recitazione di alcune frasi, in un'opera drammatica che sviluppa il tema del consumismo a fini satirici, venga effettuata imitando le forme del «Decalogo» e del «Pater noster», affinché possa configurare il reato di vilipendio della religione cattolica occorre che essa abbia attitudine a porre in dileggio, in beffa, in derisione i riti imitati.*

\*\*\*

**Tribunale di Roma, 30 aprile 1969<sup>80</sup>**

imp. Fabbrini

**Libertà dei culti — turbamento di funzione religiosa dl culto cattolico — Interruzione del sacerdote durante l'omelia — Sussistenza del reato — Contenuto eterodosso dell'omelia — Irrilevanza (c.p., art. 405)**

*Commette il reato di turbamento di funzioni del culto cattolico chi interrompa il sacerdote durante l'omelia, anche se il contenuto delle affermazioni di questi non sia del tutto conforme all'insegnamento ed alla dottrina tradizionale della Chiesa cattolica.*

\*\*\*

**Tribunale di Roma, 10 maggio 1969<sup>81</sup>**

imp. Malan

**Libertà dei culti — Vilipendio della religione dello Stato — Contrasto con l'art. 3 Cost. — Manifesta infondatezza (Cost., art. 3; c.p., art. 402)**

**Libertà dei culti — Vilipendio della religione dello Stato — Fattispecie — Estremi (c.p., art. 402)**

**Libertà dei culti — Vilipendio della religione dello Stato — Elemento psicologico — Dolo generico (c.p., art. 402)**

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. in relazione all'art. 3 Cost. in considerazione della diversità di situazioni giuridiche sancita proprio dalla Costituzione per il culto cattolico e, dei culti acattolici.*

*È vilipendio della religione dello Stato qualsiasi condotta esprimente disprezzo non di persone o di cose, ma unicamente e direttamente dei principi fondamentali dell'ideologia e della fede cattolica.*

*Il dolo nel delitto di vilipendio della religione cattolica è quello generico e consistente esclusivamente nella volontà e coscienza della condotta oggettivamente idonea a vilipendere la religione.*

\*\*\*

**Pretura di Firenze, 7 giugno 1969<sup>82</sup>**

imp. Querciroli

**Libertà dei culti — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone — Fattispecie (c.p., art. 403)**

*Non si realizzano gli estremi del reato di offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone allorché le offese siano attinenti a motivi che esulano dalle anzidette qualità rappresentative della religione e non riguardino le persone (nella specie: il cardinale arcivescovo di Firenze) nella qualità di ministro del culto e tanto meno in quella di professante la religione cattolica.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. VI, 4 giugno – 2 agosto 1969, n. 1349<sup>83</sup>**

ric. Cruciani

**Corte costituzionale — Sindacato di legittimità costituzionale giudizio incidentale — Questione di legittimità costituzionale — Codice penale — Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti — Art. 724 — Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 7 e 8 Cost. — Manifesta infondatezza (Cost., artt. 3, 7 e 8; c.p., art. 724)**

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzioni — Bestemmia — Luogo pubblico — Caserma dei carabinieri — È tale (c.p., art. 724)**

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 724, comma primo, c.p., sollevata in rapporto agli artt. 3, 7 e 8 della Costituzione.*

*Ricorre il reato di cui all'art. 724 c.p., quando la bestemmia sia proferita, in presenza di varie persone, in una caserma dei carabinieri, che è un pubblico ufficio.*

<sup>80</sup> *Dir. eccl.*, 1969, II, 280 (nota di S. BERLINGÒ). Anche in *Giur. mer.*, 1969, II, 426 (nota di G. BARBAGALLO, 427); *Nuovo dir.*, 1970, 510 (n.r., 514 e nota di M.A. COLACCI, 569); *Giur. it.*, 1970, II, 405 (nota di L. MUSSELLI) e *Arch. pen.*, 1970, II, 427.

<sup>81</sup> *Arch. pen.*, 1970, II, 253.

<sup>82</sup> *Giur. it.*, 1969, II, 549 (nota di P. COLELLA).

<sup>83</sup> Massime ufficiali (*CED Cass.*, nn. 112435 e 112436). Anche in *Dir. eccl.*, 1970, II, 71 e *Riv. pen.*, 1970, II, 1171 (s.m.).

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. VI, 1 luglio – 27 agosto 1969, n. 1576<sup>84</sup>**

Giarrizzo

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzioni — Bestemmia — Conformità della norma di cui all'art. 724 c.p. ai principi della Costituzione — Efficacia giuridica (c.p., art. 724)**

*La norma di cui all'art. 724 c.p., essendo diretta a tutelare il sentimento religioso del popolo italiano, tradizionalmente di religione cattolica, è conforme ai principi della Carta costituzionale spiega perciò la sua piena efficacia giuridica.*

\*\*\*

**Pretura di Frosinone, ord. 20 marzo 1970<sup>85</sup>**

imp. Vinciguerra

**Religione dello Stato — Bestemmia — Cod. pen., art. 724, comma primo, — tutela della religione cattolica — Esclusione — Tutela del sentimento religioso dei cittadini cattolici (c.p., art. 724)**

**Religione dello Stato — Bestemmia — Mancata tutela del sentimento religioso dei cittadini non cattolici — Contrasto con l'art. 3 della Costituzione — Questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata (Cost., art. 3; c.p., art. 724)**

*Il legislatore inserendo la bestemmia tra le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, non ha inteso tutelare la religione cattolica, bensì solo il sentimento religioso dei cittadini cattolici che si ritiene, giustamente, non debba essere turbato dall'altrui leggerezza o cattiva educazione.*

*L'art. 724, comma primo, c.p. non punisce colui che bestemmiando intenda dileggiare la religione cattolica tramite i suoi simboli (fattispecie che configura il reato di vilipendio previsto dall'art. 402 c.p.), ma solo il soggetto che, incurante del sentimento religioso dei cattolici, inveisce contro la divinità o i simboli della religione da costoro professata. Tale disciplina opera una non giustificata discriminazione tra i cittadini poiché lascia indifeso il sentimento religioso dei cittadini professanti altra religione diversa dalla cattolica. Si deve perciò ritenere che la norma in questione si pone in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione.*

\*\*\*

**Tribunale di Firenze, proc. rep., 10 aprile 1970<sup>86</sup>**

atti relativi all'opera teatrale «L'obbedienza non è una virtù» (Mezzadri, Engheben e Borsoni)

**Opera teatrale — Rappresentazione — Accusa di vilipendio della religione cattolica — Accusa di istigazione all'odio di classe — Accusa di vilipendio delle forze armate — Accusa di apologia di delitto — Fattispecie — Infondatezza (c.p., art. 402 c.p.)**

*Non costituisce delitto di vilipendio della religione dello Stato la rappresentazione teatrale del pensiero di un sacerdote (don Milani), tradotto in testi ampiamente pubblicizzati, e fortemente critici nei confronti delle strutture ecclesiastiche. Né sussiste il delitto di vilipendio delle forze armate quando, nella medesima occasione venga effettuata la lettura teatrale di testi del sacerdote stesso contenenti una valutazione di fatti storici sotto il profilo del significato morale (positivo o negativo) di una data guerra, anche se la rappresentazione sia accompagnata da effetti grafici di indole satirica. E neppure può parlarsi di apologia di reato quando, sempre nell'occasione considerata, venga data lettura di opinioni sull'obiezione di coscienza e ciò venga, per di più, fatto con moderazione e cautela.*

\*\*\*

**Tribunale di Roma, 4 marzo 1971<sup>87</sup>**

imp. Marchesini

**Turbamento di funzione religiosa — Nozione — Fattispecie — Insussistenza del reato (c.p., art. 405)**

*Per la nozione di funzione, cerimonia o pratica deve farsi riferimento alla disciplina interna della religione cattolica. Non può conseguentemente ritenersi concretarsi il reato di turbatio sacrorum quando sia stata turbata una riunione svoltasi in ambiente appartenente ad una comunità religiosa (sala dell'Abbazia di San Paolo in Roma) alla presenza di un ministro di culto ma avente ad oggetto i più disparati argomenti, anche non attinenti al culto, trattati per di più con manifestazioni che nulla hanno in comune con quelle proprie del culto cattolico.*

<sup>84</sup> Massima ufficiale (CED Cass., n. 112677). Anche in Cass. pen., 1971, 81.

<sup>85</sup> Dir. eccl., 1970, II, 333 (con nota di rinvio di G. CASUSCELLI). Anche in Giur. cost., 1970, 1703.

<sup>86</sup> Rass. dir. cinem., 1970, 117 (nota di rinvio di FR.).

<sup>87</sup> Arch. pen., 1971, II, 436.

\*\*\*

**Pretura di Sapri, ord. 5 marzo 1971<sup>88</sup>**

imp. Eboli

**Religione dello Stato — Religione cattolica — Posizione particolare prevista dalla Costituzione rispetto ogni altra religione — Esclusione**

**Religione dello Stato — Bestemmia — Ineguale protezione delle confessioni religiose — Contrasto con gli artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione — Questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata (Cost., artt. 3, 8, 19 e 21; c.p., art. 724, comma primo; Trattato del Laterano, art. 1)**

*Nessuna disposizione della Costituzione italiana prevede, direttamente o indirettamente, una qualsiasi posizione di ufficialità della religione cattolica, né una qualsiasi situazione legale di preminenza o privilegio o di maggiore protezione di essa nei confronti di ogni altra. L'eguale misura di protezione alle confessioni come tali e ai singoli fedeli discende non solo dalla lettura ma anche dallo spirito della Costituzione.*

*La disposizione prevista dall'art. 724, comma primo, c.p. appresta per la sola religione cattolica una speciale tutela penale, con evidente lesione dei principi di uguaglianza e di libertà dei cittadini e dei culti, sanciti dagli artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione, disposizioni queste che non pongono, invero, in favore di una determinata religione, alcuna riserva alla pienezza dei diritti di libertà da esse garantiti a tutte. Non è manifestamente infondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724, comma primo, c.p. per violazione degli artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione.*

\*\*\*

**Pretura di Milano, 20 aprile 1971<sup>89</sup>**

imp. Poli

**Bestemmia — Vilipendio della religione dello Stato — Costituzione della Repubblica — Libertà di culto e libertà di pensiero (Cost., artt. 19 e 21, comma primo; c.p., artt. 402 e 724, comma primo,)**

**Bestemmia — Vilipendio della religione dello Stato — Esimente dell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito — Applicabilità (c. p., artt. 51, 402 e 724 comma primo,)**

*Poiché nell'ampia sfera delle libertà di pensiero e di culto costituzionalmente protette e garantite nei confronti di tutti indistintamente deve essere compresa qualunque manifestazione verbale e scritta che comunque contrasti al pensiero religioso, salvo i limiti riguardanti il buon costume previsti dalla stessa Costituzione, è logico concludere che anche le espressioni con contenuti oltraggiosi o irriverenti o che abbiano l'idoneità a vilipendere una qualunque religione vanno inclusi nell'ambito dell'estrinsecazione della libertà di pensiero nel campo religioso.*

*Pertanto, nella fattispecie, malgrado la sussistenza e la pubblicità del reato di bestemmia e la sussistenza nella sua entità materiale del reato di vilipendio alla religione dello Stato, deve applicarsi l'esimente prevista dall'art. 51 c.p. per avere l'imputato agito nell'esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione.*

\*\*\*

**Tribunale di Firenze, 5 luglio 1971<sup>90</sup>**

impp. Benvenuti, Barbieri, Merina ed altri

**Libertà dei culti — Istigazione al reato di impedimento della celebrazione di funzione religiosa del culto cattolico — Insussistenza — Fattispecie (c.p., art. 405)**

*È da escludere che, nel corso dell'assemblea indetta la sera del 4 gennaio 1969 nella chiesa parrocchiale del rione Isolotto di Firenze, i sacerdoti ed i laici intervenuti durante il dibattito istigassero i presenti al reato di impedire, la mattina successiva, la celebrazione delle messe nella loro chiesa da parte del delegato arcivescovile.*

\*\*\*

**Tribunale di Milano, giud. istr., 24 settembre 1971<sup>91</sup>**

atti relativi al film «I diavoli»

**Opera cinematografica — Fatti ed episodi in essa contenuti — Loro storicità — accusa di vilipendio della religione cattolica — Infondatezza — Accusa di oscenità — Artisticità dell'opera — Infondatezza dell'accusa — Modificazione dell'opera per ordine del giudice — Impossibilità (c.p., artt. 402, 528 e 529)**

*Le sequenze di un'opera cinematografica di carattere rigorosamente storico (il che esclude ogni finalità vilipendiosa), ove compaiano monache in preda a convulsioni sessuali esibizionistiche durante gli esorcismi collettivi, non sono da considerarsi oscene, ai sensi dell'art. 528 e 529 c.p., quando abbiano impostazione grottesca e caricaturale e siano dirette non soltanto a sottolineare la parodia di un'epoca e delle sue crudeli usanze*

<sup>88</sup> *Dir. eccl.*, 1972, II, 275 (nota di rinvio di G. CASUSCELLI, 276). Anche in *Giur. cost.*, 1971, 1257.

<sup>89</sup> *Dir. eccl.*, 1972, II, 99 (nota di G. CASUSCELLI, 100); Anche in *Giur. it.*, 1972, II, 264 (nota di L. MUSSELLI, 263); *Ind. pen.*, 1972, 288 (nota di P. NUVOLONE) e in *Tem.*, 1972, 115 (nota di G. GALLI).

<sup>90</sup> *Dir. eccl.*, 1971, II, 444 (nota di V. PARLATO).

<sup>91</sup> *Rass. dir. cinem.*, 1971, 121 (nota di rinvio di FR., 122). Ivi pure il provvedimento della Procura della Repubblica del 21 settembre 1971.

ma a rendere attuale il perenne conflitto tra libertà individuale e sopraffazione, statuale o religiosa. Peraltro sarebbe ingiustificato per il giudice soffermarsi sulle singole scene isolandole dal contesto per valutarne l'oscenità perché così facendo si introdurrebbe una valutazione morale cui normativamente si sottrae l'opera d'arte.

La riduzione cinematografica di un'opera letteraria, a contenuto storico, che nulla conceda all'improvvisazione o alla erotizzante speculazione di basso carattere commerciale ma che venga curata in ogni particolare con una ambientazione, un ritmo, un taglio scenico ed una sceneggiatura davvero encomiabili, e del tutto esenti da critiche sul piano artistico, si sottrae all'accusa di oscenità. L'analisi di singole scene, al fine di verificare il fondamento dell'accusa, non è lecito rispetto ad un'opera d'arte che non può essere modificata se non dal suo autore.

\*\*\*

**Tribunale di Verona, 2 febbraio 1972<sup>92</sup>**

impp. Guerriero e Pugnetti

**Vilipendio della religione cattolica — Lettera dispregiativa spedita a un giornale — Pubblicazione confessione aperta disapprovazione di un giornalista — Responsabilità dello stesso — Elemento psicologico (c.p., art. 402)**

Costituisce vilipendio della religione cattolica il disprezzo di detta religione considerata nella sua interezza (e definita in sostanza come cosa da bambini) sia attraverso l'aperto dileggio della divinità (nella persona del Figlio) sia attraverso l'irridente negazione di componenti essenziali della fede (miracoli di Gesù Cristo).

Ai fini della responsabilità di un giornalista per pubblicazione di una lettera contenute frasi di vilipendio alla religione, al fine dell'indagine sul dolo del reato — per cui l'azione deve essere rivolta alla produzione dell'evento lesivo (vilipendio) con la piena consapevolezza dell'idoneità della stessa azione a produrre tale evento — deve considerarsi sia il contenuto della lettera predetta che la risposta del giornalista, pubblicata in unico contesto, di aperta disapprovazione e confutazione con manifesta volontà di riaffermare il valore del fine protetto.

\*\*\*

**Tribunale di Venezia, proc. rep., 19 settembre 1972<sup>93</sup>**

atti relativi al film «Salomé» (Bene)

**Opera cinematografica — Fatti ed episodi in essa contenuti — Accusa di oscenità e di vilipendio della religione — Criteri di valutazione giudiziaria — Fattispecie — Infondatezza dell'accusa (c.p., artt. 402 e 528)**

Ai fini del procedimento ex art. 528 c.p. non basta individuare un singolo dettaglio o particolare osceno dell'opera cinematografica denunciata, ma occorre che questa nella sua interezza presenti caratteri di oscenità, o talmente importanti nel contesto dell'opera, da potersi concludere che anche la restante parte del prodotto resti contaminata.

È da escludersi il vilipendio di cui all'art. 402 c.p. in un'opera cinematografica portatrice di una posizione ideologica scomposta in una tesi fortemente critica della religione ufficiale e dei suoi dogmi e, secondo l'autore, dei suoi tabù, ipocrisie e sovrastrutture.

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. VI, 19 giugno – 7 dicembre 1972, n. 8120<sup>94</sup>**

Russo

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzioni — Bestemmia — Preteso contrasto dell'art. 724 c.p. in relazione all'art. 3 Cost. — Manifesta infondatezza (Cost., art. 3; c.p., art. 724)**

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p. (bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti) in relazione all'art. 3 Cost., in quanto, pur concernendo la tutela legislativa la religione cattolica e non anche le altre religioni, detta norma si applica indistintamente a chiunque ne violi il precetto.

\*\*\*

**Tribunale di Trani, ord. 22 gennaio 1973<sup>95</sup>**

imp. Rubino.

**Religione (reati contro la) — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone — Art. 403 c.p. — Preteso contrasto con gli artt. 3, 21 e 25 Cost. — Questione incidentale di legittimità costituzionale (Cost., artt. 3, 21 e 25; c.p., art. 403)**

**Religione (reati contro la) — Turbamento di funzioni religiose — Art. 405 c.p. — Preteso contrasto con l'art. 3 Cost. — Questione incidentale di legittimità costituzionale (Cost., art. 3; c.p., art. 405)**

<sup>92</sup> Riv. pen., 1972, II, 696. Anche in Dir. eccl., 1974, II, 66.

<sup>93</sup> Rass. dir. cinem., 1973, 42 (nota di rinvio di FR.).

<sup>94</sup> Inedita. Massima ufficiale (CED Cass., n. 122566).

<sup>95</sup> Giur. cost., 1963, 1617. Anche in Dir. eccl., 1974, II, 65.

*Non è manifestamente infondata — in riferimento agli artt. 3, 21 e 25 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 c.p.*

*Non è manifestamente infondata — in riferimento all'art. 3 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 405 c.p.*

\*\*\*

**Corte costituzionale, sent. 14–27 febbraio 1973, n. 14<sup>96</sup>**

pres. Chiarelli; rel. Verzi — Vinciguerra ed Eboli

**Contravvenzioni previste dal codice penale concernenti la polizia dei costumi — Bestemmia: art. 724 c.p. — Preteso contrasto con gli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost. — Esclusione nei sensi di cui in motivazione (essendo auspicabile una revisione della norma estesa alla tutela del sentimento religioso di appartenenti a confessioni diverse dalla cattolica) — Infondatezza della questione incidentale di legittimità costituzionale (Cost., artt. 3, 8, 19 e 21; c.p., art. 724)**

*Non è fondata — nei sensi qui di seguito precisati — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p. il quale punisce, fra l'altro, il fatto di chi pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella sola religione dello Stato, e non, quindi, negli altri culti.*

*L'incriminazione della bestemmia trova fondamento nelle norme costituzionali che, riconoscendo i diritti inviolabili dell'uomo, fra cui la libertà di religione, tutelano il sentimento religioso. La limitazione della tutela alla sola religione cattolica non può essere considerata irrazionale o illegittima, indipendentemente dalla posizione attribuita alla Chiesa cattolica negli artt. 7 e 8 Cost., corrispondendo alla valutazione fatta dal legislatore dell'ampiezza delle reazioni sociali determinate dalle offese contro il sentimento religioso della maggior parte della popolazione. Per la piena attuazione del principio di libertà di religione sarebbe peraltro auspicabile l'estensione della tutela alle offese contro il sentimento religioso di appartenenti a confessioni religiose diverse dalla cattolica.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. VI, 23 gennaio – 16 marzo 1973, n. 2164<sup>97</sup>**

Tarantino

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzioni — Bestemmia — Proferita in una caserma dei carabinieri — Configurabilità della contravvenzione (c.p., art. 724).**

*La bestemmia, proferita alla presenza di più persone all'interno di una caserma dei carabinieri, deve considerarsi pronunciata pubblicamente e, pertanto, integra la contravvenzione di cui all'art. 724 c.p.*

\*\*\*

**Tribunale di Padova, 20 giugno 1973<sup>98</sup>**

impp. Valentini e Di Meglio

**Vilipendio della religione dello Stato — Fattispecie — Volume «Il sesso in confessionale» — Esclusione (c.p., art. 402)**

*Non costituisce vilipendio continuato della religione dello Stato il complesso comportamento consistente nella registrazione di confessioni, simulate da parte dei confidenti, su argomenti riguardanti il sesso, e nella successiva pubblicazione di esse in un libro nel quale erano riportati i dialoghi svolti tra confidenti e confessori.*

\*\*\*

**Tribunale di Latina, giud. istr., 8 febbraio 1975<sup>99</sup>**

impp. De Sisti e Bertolucci Giovanni

**Opera cinematografica — Accusa di vilipendio della religione cattolica — Fattispecie — Infondatezza (c.p., art. 402)**

*La riproduzione cinematografica di fatti di religiosità vissuti con modalità anche al di fuori dei canoni della liturgia ufficiale non può essere considerata vilipendio della religione dello Stato ai sensi dell'art. 402 c.p.*

\*\*\*

**Corte costituzionale, sent. 27 giugno – 8 luglio 1975, n. 188<sup>100</sup>**

Pres. Bonifacio, rel. Crisafulli — Rubino

**Religione (reati contro la) — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone — Art. 403 c.p. — Preteso contrasto con l'art. 3 Cost. — Inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale per manifesta irrilevanza (Cost., art. 3; c.p., art. 403; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23)**

<sup>96</sup> *Giur. cost.*, 1973, 69 (n.r. e nota di A. BALDASSARRE, 70). Anche in *Dir. eccl.*, 1973, II, 278; *Giur. it.*, 1973, I, 1, 1233; *Riv. pen.*, 1975, II, 237.

<sup>97</sup> Massima ufficiale (*CED Cass.*, n. 123573). Anche in *Cass. pen., Mass.*, 1974, 80 (s.m.).

<sup>98</sup> *Riv. pen.*, 1974, 888 (nota di D. FERRATO). Anche in *Temì*, 1973, 605 e *Riv. poliz.*, 1973, 334.

<sup>99</sup> *Rass. dir. cinem.*, 1975, 62 (nota di rinvio di FR.).

<sup>100</sup> *Giur. cost.*, 1975, 1508 e 3160 (s.m., nota di V. ONIDA). Anche in *Dir. eccl.*, 1976, II, 282 (note di A. ALBISSETTI, 283 e P. SIRACUSANO, 292); *Foro it.*, 1975, I, 2418; *Cons. St.*, 1075, II, 816 e *Riv. pen.*, 1975, 42 (s.m.).



**Religione (reati contro la) — Turbamento delle funzioni religiose del culto cattolico — Art. 405 c.p. — Preteso contrasto con l'art. 3 Cost. — Inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale per manifesta irrilevanza (Cost., art 3; c.p., art. 405; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23)**

**Religione (reati contro la) — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone — Art. 403 c.p. — Preteso contrasto con l'art. 25 Cost. (attesa la indeterminatezza della nozione di «vilipendio») — Esclusione — Infondatezza della questione incidentale di legittimità costituzionale (Cost., art. 25; c.p., art 403)**

**Religione (reati contro la) — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone — Art. 403 c.p. — Preteso contrasto con l'art. 21 Cost. — Tutela costituzionale del sentimento religioso — Correlativa possibilità di limiti alla libertà di manifestazione del pensiero — Portata ristretta al concetto di vilipendio — Ammissibilità di critica su temi religiosi — Riduzione delle fattispecie criminose alla contumelia, scherno, offesa fine a se stessa — Infondatezza della questione incidentale di legittimità costituzionale nei sensi di cui in motivazione (Cost., art. 21; c.p., art. 403)**

*È inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 c.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.*

*Si sostiene che l'incriminazione dell'offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone contrasterebbe con l'art. 3 Cost. stante la diversità di trattamento quoad poenam, dei soggetti attivi del reato rispetto a chi sia ritenuto invece colpevole del reato di cui all'art. 406, per gli stessi fatti, se compiuti contro un culto ammesso nello Stato.*

*Ma quand'anche la disparità di trattamento risultante dal raffronto tra l'art. 403 e l'art. 406 c.p. fosse da giudicare priva di giustificazione, la pronuncia della Corte non ne precluderebbe l'applicazione nel giudizio a quo avente ad oggetto un caso di offesa alla religione cattolica, data la formulazione dell'art. 406 che si limita a rinviare agli artt. 403, 404 e 405, così per la previsione della condotta criminosa come per la determinazione delle sanzioni, solo aggiungendo che «la pena è diminuita», e che impedirebbe comunque di ristabilire l'egualianza di situazioni estendendo alle ipotesi degli artt. 403 e 405 (dei quali è attualmente questione) la sanzione «diminuita» dell'art. 406. Una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale non potrebbe, pertanto, che incidere o sull'art. 406 (peraltro non direttamente denunciato) perché estraneo alla specie, o sugli artt. 403 e 405, nella parte in cui limitano le rispettive previsioni alle offese alla sola religione cattolica ed al solo turbamento di riti della religione medesima: ma in entrambe le ipotesi (ed a prescindere dagli ulteriori problemi cui sotto altri aspetti, una siffatta pronuncia potrebbe dar luogo), gli anzidetti articoli resterebbero tuttavia fermi ed applicabili, nella parte (la sola in essi formalmente esplicitata) concernente la religione cattolica. Di guisa che, non soltanto non muterebbe nel merito, l'esito del giudizio a quo, — ed è quel che conta — ma ad esso si perverrebbe facendo applicazione delle medesime norme denunciate nell'ordinanza del tribunale.*

*È inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 405 c.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.*

*Valgono al riguardo le medesime considerazioni svolte a proposito dell'identica pronuncia emessa a proposito dell'art. 403 c.p.*

*Non è fondata — in riferimento all'art. 25 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 c.p. sollevata sostenendo la indeterminatezza del concetto di vilipendio, che concede al giudice eccessiva discrezionalità nella individuazione delle manifestazioni da considerare vietate.*

*Le fattispecie criminose a forma libera che richiamano con locuzioni generiche concetti di comune esperienza, o valori etico-sociali oggettivamente accertabili dall'interprete, non sono incompatibili, infatti, con il principio invocato, né sussiste l'ampia discrezionalità denunciata attesa la correlazione fra condotta vietata e bene protetto.*

*Non è fondata — nei sensi di cui in motivazione (qui di seguito precisati) — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 c.p. in riferimento al diritto di libera manifestazione del pensiero solennemente affermato dall'art. 21 Cost.*

*Posto che il sentimento religioso, quale nasce nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 19 Cost., ed è indirettamente confermato anche dal comma primo, dell'art. 3 e dall'art. 20, il vilipendio di una religione può legittimamente limitare l'ambito di operatività di quella libertà, sempre che, beninteso, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro confini segnati, per un verso, dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire «tenere a vile», e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa, con specifico riferimento alla quale non a caso l'art. 19 anticipa, in termini quanto mai espliciti, il più generale principio dell'art. 21 Cost.*

\*\*\*

Cassazione penale, sez. VI, 4 giugno – 11 ottobre 1975, n. 9089<sup>101</sup>

Bertozzi

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzioni — Bestemmia — Pronunciata in una caserma dei carabinieri — Configurabilità del reato (c.p., art. 724)**

*La bestemmia pronunciata alla presenza di più persone in una caserma dei carabinieri deve considerarsi pronunciata pubblicamente e pertanto integra la contravvenzione di cui all'art. 724 c.p.*

\*\*\*

Cassazione penale, sez. VI, 15 ottobre 1975 – 9 gennaio 1976, n. 188<sup>102</sup>

ric. Lucchetti

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzioni — Bestemmia — Ufficio del comando dei vigili urbani — È luogo pubblico (c.p., artt. 266, comma quarto, e 724)**

*L'ufficio del comando dei vigili urbani è luogo pubblico (applicazione in tema di violazione dell'art. 724 c.p.*

\*\*\*

Tribunale di Roma, 16 marzo 1976<sup>103</sup>

impp. Mastrelli ed altro.

**Religione e culti (delitti contro la) — Vilipendio della religione dello Stato — Norma incriminatrice — Abrogazione tacita — Illegittimità costituzionale — Prevalenza dell'abrogazione (Cost., art. 134; disposizioni sulla legge in generale, art. 15; c.p., art. 402)**

**Religione e culti (delitti contro la) — Vilipendio della religione dello Stato — Norma incriminatrice — Abrogazione tacita (disposizioni sulla legge in generale, art. 15; c.p., art. 402)**

*Poiché la norma che punisce il vilipendio della religione dello Stato è anteriore alla Costituzione, la questione relativa alla sua abrogazione, di competenza del giudice ordinario, è pregiudiziale rispetto a quella di legittimità costituzionale, escludendone la rilevanza.*

*L'art. 402 c.p., che punisce il vilipendio della religione di Stato, deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità con l'ordinamento costituzionale repubblicano.*

\*\*\*

Tribunale di Roma, 24 marzo 1979<sup>104</sup>

imp. Nicola

**Religione e culti (delitti contro la) — Vilipendio della religione dello Stato — sussistenza — Fattispecie (c.p., art. 402)**

**Religione e culti (delitti contro la) — Vilipendio della religione dello Stato — Offesa mediante vilipendio di persone — Pontefice — Mancanza della persona fisica che lo rappresenta — Reato — Sussistenza (c.p., art. 403)**

*Per la sussistenza del reato di cui all'art. 402 c.p. non è sufficiente la mera offesa alla divinità o ai simboli e persone venerati dalla religione, ma è necessario che le manifestazioni oltraggiose siano tali da esporre al ludibrio, allo scherno ed al disprezzo la religione medesima.*

*Integra gli estremi del reato di cui all'art. 403 c.p. non la mera offesa arrecata ad un ministro di culto, bensì il vilipendio che attraverso tale offesa si arreca alla religione cattolica; configura pertanto tale reato l'offesa alla figura del Pontefice, anche quando la persona fisica che lo rappresenta non sia ancora stata scelta dal conclave.*

\*\*\*

Tribunale di Roma, 7 luglio 1979<sup>105</sup>

imp. Venezia

**Religione e culti (delitti contro la) — Vilipendio della religione dello Stato — Questione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., artt. 7, 8 e 25; c.p., artt. 402, 403 e 404)**

**Atti osceni e contrari alla pubblica decenza — Nozione — Potere discrezionale del giudice — Questione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3 e 70; c.p., art. 529)**

**Pubblicazioni e spettacoli osceni e commercio di scritti e altri oggetti contraria alla pubblica decenza — Pubblicazioni oscene e pubblicazioni contrarie alla pubblica decenza — Nozione (c.p., artt. 528 e 725)**

**Religione e culti (delitti contro la) — Vilipendio della religione dello Stato — Sussistenza — Fattispecie (c.p., artt. 402, 403 e 404)**

---

<sup>101</sup> Inedita. Massima ufficiale (CED Cass., n. 130881).

<sup>102</sup> Massima ufficiale (CED Cass., n. 131791). Anche in *Giur. it.*, 1977, II, 162 (nota di rinvio di F. CERVETTI).

<sup>103</sup> *Foro it.*, 1976, II, 187. Anche in *Riv. pen.*, 1976, 1171; *Temi*, 1978, 445 (nota di D. FERRATO); *Riv. internaz. dir. uomo*, 1978, 455 e *Giust. pen.*, 1976, II, 369.

<sup>104</sup> *Foro it.*, 1980, II, 457. Anche in *Dir. eccl.*, 1980, II, 151 (nota di G. PAUDICE).

<sup>105</sup> *Foro it.*, 1980, II, 456.

*È manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 402, 403 e 404 c.p., nella parte in cui prevedono i reati di vilipendio della religione dello Stato, in riferimento agli artt. 7, 8, 25, comma secondo, Cost.*

*È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 529 c.p., nella parte in cui demanda al giudice il potere di stabilire quali siano in concreto gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore, in riferimento agli artt. 3 e 70 Cost.*

*Integrano gli estremi del reato di pubblicazioni oscene, di cui all'art. 528 c.p., gli scritti, i disegni o immagini che contengono l'attitudine a risvegliare la sessualità o a suscitare la concupiscenza, richiamando direttamente o indirettamente, ma comunque realisticamente, manifestazioni della vita sessuale destinate, per comune sentimento del pudore, ad essere circondata da riserbo, mentre gli scritti, i disegni o le immagini che per l'uso di espressioni triviali o scurrili offendono la pubblica decenza, intesa come grado minimo di decoro, costumatezza e morale, integrano gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 725 c.p.*

*Per la configurabilità dei reati di cui agli artt. 402, 403 e 404 c.p. è sufficiente che le manifestazioni oltraggiose nei confronti della religione, delle persone che la rappresentano e la professano e delle cose oggetto di culto, siano tali da esporre la religione al ludibrio, allo scherno e al disprezzo, senza che sia necessario il fine specifico di vilipendere la stessa (nella specie, si è ritenuta la sussistenza dei reati di vilipendio della religione di Stato, nei confronti del direttore responsabile del settimanale «Il Male», per disegni e didascalie oltraggiose rivolte alla crocifissione di Cristo, al dogma dell'Immacolata Concezione, al Pontefice, quale ministro di culto e alla Sacra Sindone.*

\*\*\*

**Pretura di Napoli, 4 ottobre 1979<sup>106</sup>**

imp. Nobler

**Vilipendio della religione dello Stato — Fattispecie (c.p., art. 402)**

*Perché ricorra il reato di vilipendio della religione dello Stato è necessario che l'agente ponga in essere un comportamento che offenda o svilisca, in modo inequivocabile, determinati valori (in genere morali) che la legge intende tutelare.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. VI, 3 maggio – 7 dicembre 1979, n. 10537<sup>107</sup>**

Dotto

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzioni — Bestemmia — Espressioni entrate nella consuetudine — Sussistenza della contravvenzione (c.p., art. 724)**

*Il reato di bestemmia si concretizza nella pronuncia di invettive o parole oltraggiose contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato, indipendentemente dall'intenzione di chi quelle parole ha pronunciato. Il reato consiste in un fatto puramente obiettivo e non abbisogna di un dolo né generico, né specifico, bastando ad integrarlo la sola volontà di pronunciare le parole blasfeme. E tale volontà non è esclusa nemmeno quando certe espressioni siano divenute una biasimevole consuetudine.*

\*\*\*

**Pretura di Roma, 3 ottobre 1980<sup>108</sup>**

impp. Scarano ed altri

**Libertà dei culti — Vilipendio della religione dello Stato — Vilipendio mediante offese dirette al patrimonio dogmatico — Dolo generico e dolo specifico — Necessaria sussistenza di entrambi (c.p., art. 402)**

*Per la punibilità del delitto di vilipendio della religione dello Stato considerata quale entità astratta ed indipendentemente dalle sue manifestazioni esteriori è necessario che l'agente sia consapevole della idoneità della sua condotta e si proponga proprio il raggiungimento di siffatto scopo. (Il pretore ha peraltro assolto gli imputati in quanto non ha ritenuto sussistenti nella fattispecie gli elementi psicologici indispensabili per ritenere commesso il reato previsto e punito dall'art. 402 c.p., e cioè sia il dolo generico, inteso come volontà libera e cosciente nonché intenzione di commettere il fatto e sia il dolo specifico, inteso come fine di vilipendere espressamente il patrimonio dogmatico della religione cattolica.*

\*\*\*

**Tribunale di Firenze, ord. 3 ottobre 1980<sup>109</sup>**

impp. Della Bella ed altri

**Religione (reati contro la) — Vilipendio della religione dello Stato — Art. 402 c.p. — Preteso contrasto con gli artt. 7, comma primo, 8, comma primo, e 19 Cost. (non potendosi considerare lo Stato italiano uno**

<sup>106</sup> Riv. pen., 1980, 76.

<sup>107</sup> Massima ufficiale (CED Cass., n. 143605). Anche in Riv. pen., Mass., 1980, 367 (s.m.); Giust. pen., 1980, II, 414 (s.m.) e Cass. pen., Mass., 1981, 181 (s.m.).

<sup>108</sup> Dir. eccl., 1981, II, 423. Anche in Dir. radiodiffusioni, 1981, 90 (nota di R. VENDITTI).

<sup>109</sup> Dir. eccl., 1981, II, 631. Anche in Foro it., 1981, II, 292; Giur. cost., 1981, II, 535; Giust. pen., 1981, I, 347, 14, (s.m.) e G.U., I<sup>a</sup> serie spec., n. 70 del 1981.

**stato confessionale) — Questione incidentale di legittimità costituzionale** (Cost., artt. 7, comma primo, 8, comma primo, e 19; c.p., art. 402)

*Non è manifestamente infondata — in riferimento agli artt. 7, comma primo, 8, comma primo, e 19 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. in quanto incrimina il vilipendio della religione dello Stato, che alla stregua dell'attuale assetto normativo non può considerarsi come stato confessionale.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. VI, 20 maggio – 27 ottobre 1980, n. 11049<sup>110</sup>**

ric. Pastella

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzione — Bestemmia — Riproduzione su un manifesto di espressioni blasfeme contenute in un articolo — Sussistenza del reato** (c.p., art. 724)

*La riproduzione su un manifesto di un brano di un articolo blasfemo, apparso su un giornale non giustifica l'autore del manifesto che ha fatto proprie le espressioni usate e lo rende responsabile di bestemmia.*

\*\*\*

**Tribunale di Roma, 6 novembre 1980<sup>111</sup>**

impp. Corona ed altri

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose — Concorso di persone nel reato** (c.p., artt. 110 e 404)

*Non si configura responsabilità ex artt. 110 e 404 c.p. nell'ipotesi in cui più persone abbiano concorso tra loro nel compiere atto di vilipendio quando non è possibile identificare chi per primo ha compiuto l'azione del vaneggiamento dell'oggetto sacro (nella specie crocifisso), e quando altresì non sia possibile determinare la specie delle azioni poste in essere da i singoli partecipanti al fatto criminoso*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 7 novembre 1980 – 17 febbraio 1981, n. 1062<sup>112</sup>**

Molica

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Vilipendio della religione dello Stato — Spettacolo teatrale — Può integrare il reato** (c.p., art. 402).

*La condotta di vilipendio della religione dello Stato incriminata dall'art. 402 c.p. consiste nella pubblica espressione, con discorsi, scritti e figurazioni, di scherno, d'ileggiamento o ingiurioso disprezzo, nei confronti delle verità di fede affermate dalla religione cattolica e dei simboli e delle persone da essa venerati. L'antigiuridicità del fatto non viene meno se la manifestazione obiettivamente vilipendiosa sia finalizzata a suscitare il riso o il divertimento delle persone in uno spettacolo teatrale, né può essere giustificata come espressione di dissenso dalla fede e dal culto praticati dalla Chiesa cattolica, giacché il diritto di esprimere al riguardo opinioni dissacratorie o miscredenti trova limite nel rispetto dovuto al sentimento religioso dei credenti.*

\*\*\*

**Pretura di Montorio al Vomano, ord. 22 luglio 1983<sup>113</sup>**

imp. Di Cesare

**Bestemmia — In genere — Sanzione penale — Art. 724 c.p. — Preteso contrasto con gli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost. — Opportunità del riesame della precedente decisione di rigetto atteso il «mutare dei tempi» — Questione incidentale di legittimità costituzionale** (Cost., artt. 3, 8, 19 e 21; c.p., art. 724)

*Non è manifestamente infondata — in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p. (previsione del reato di bestemmia) che, con il mutare dei tempi, si palesa assai interessante e meritevole di ogni attenzione e considerazione.*

\*\*\*

**Pretura di Sapri, 27 giugno 1984<sup>114</sup>**

imp. Mazza

**Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti — Bestemmia contro persone venerate nella religione dello Stato — Accordo con Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 — Punto 1 del Protocollo addizionale — Superamento del principio della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano — Fatto non più previsto dalla legge come re-**

<sup>110</sup> Massima ufficiale (CED Cass., 146360). Anche in *Cass. pen.* 1982, 456 (nota di M. DE NIGRIS SINISCALCHI, 457).

<sup>111</sup> *Nuovo dir.*, 1983, 773 (nota di V. PLUMITALLO, 774).

<sup>112</sup> Massima ufficiale (CED Cass., n. 147623). Anche in *Cass. pen.*, 1982, 977 (s.m.) e *Giust. civ., Rep.*, 1982, voce religione (reati contro la), 3.

<sup>113</sup> *Giur. cost.*, 1984, II, 24.

<sup>114</sup> *Giur. it.*, 1986, II, 56 (con nota di rinvio di G. SPAGNULO, 57). Anche in *Giur. mer.*, 1987, 991.

ato (c.p., art. 724; Protocollo addizionale all'Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, punto 1).

*A seguito della modificazione consensuale apportata ai Patti lateranensi dal punto 1 del Protocollo addizionale all'Accordo intervenuto tra la Repubblica italiana e la Santa Sede il 18 febbraio 1984, il fatto preveduto dall'art. 724 c.p. non costituisce più reato: in forza di tale punto 1 è venuto meno il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato.*

\*\*\*

**Corte costituzionale, ord. 27 novembre – 3 dicembre 1984, n. 266<sup>115</sup>**

pres. Elia, rel. Gallo — Di Cesare

**Bestemmia — Art. 724 c.p. — Preteso contrasto con gli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost. — Dubbio sollevato con ordinanza priva di motivazione (limitandosi il giudice a quo a rilevare che, mutati i tempi, l'eccezione si presentava interessante e meritevole di riesame) — Manifesta inammissibilità della questione (Cost., artt. 3, 8, 19 e 21; c.p., art. 724)**

*È manifestamente inammissibile — per assoluta carenza di motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p. — sollevata dal Pretore di Montorio al Vomano in relazione agli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost. con ordinanza 22 luglio 1983 in quanto con il mutar dei tempi si appalesava assai interessante e meritevole di ogni attenzione e considerazione senza, peraltro rendere partecipe la Corte costituzionale di tale interesse, nulla essendo dato conoscere della questione perché l'ordinanza è silente su qualsiasi riferimento ai fatti ed è assolutamente priva del più vago cenno di motivazione.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. VI, 13 novembre 1984 – 4 aprile 1985, n. 3076<sup>116</sup>**

Venturini

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzioni — Bestemmia — Condizione per la sussistenza — Fattispecie: esclusione del reato in presenza di solo vigile (c.p., artt. 226, comma quarto, e 724)**

*Ai fini della sussistenza del reato di bestemmia di cui all'art. 724 c.p., è necessario che il comportamento avvenga «pubblicamente», nel senso precisato dall'art. 266, comma quarto, c.p. Infatti, poiché l'azione, che offende il comune senso religioso, consiste nella pronuncia di invettive e parole oltraggiose contro la divinità e contro simboli o persone venerati nella religione, è necessario, perché si verifichi l'evento, oltre il requisito del luogo pubblico o aperto al pubblico, anche quello della vicinanza di più persone, cioè l'effettiva possibilità che la bestemmia venga percepita (fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del reato perché il fatto era avvenuto in presenza del solo vigile che procedeva alla contestazione di una contravvenzione).*

\*\*\*

**Pretura di Viareggio, 22 giugno 1985<sup>117</sup>**

imp. Mastelloni

**Religione (reati contro) — Bestemmia — Contravvenzione dolosa (c.p., art. 724)**

**Religione (reati contro) — Bestemmia contro la religione cattolica — Modificazioni apportate al Concordato lateranense — Insussistenza del reato (c.p., art. 724; l. 25 marzo 1985, n. 121)**

*La bestemmia è ontologicamente e strutturalmente dolosa, ma il bestemmiatore è normalmente consapevole di realizzare un'offesa ad un interesse giuridicamente protetto.*

*In virtù della precisa affermazione contenuta nel Protocollo addizionale all'Accordo 18 febbraio 1984 fra lo Stato italiano e la Santa Sede, secondo cui «si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano», deve ritenersi venuta meno la tutela penale espressamente di «religione dello Stato» e non di «religione cattolica».*

\*\*\*

**Tribunale di Bologna, giud. istr., 27 luglio 1985<sup>118</sup>**

imp. Addobbati

**Cinematografo e cinematografia — Reati — Competenza territoriale — Luogo di prima proiezione del film (l. 21 aprile 1962, n. 161, art. 14)**

**Religione (reati contro) — Vilipendio della religione dello Stato — Offesa alla religione cattolica — Modificazioni al Concordato lateranense — Insussistenza del reato — Fattispecie (c.p., art. 402; l. 25 marzo 1985, n. 121)**

**Atti e oggetti osceni — Spettacoli cinematografici — Caratteri — Fattispecie (c.p., art. 528)**

<sup>115</sup> *Giur. cost.*, 1984, I, 2047. Anche in *Giust. pen.*, 1985, I, 112 e *Cass. pen.*, 1985, 569.

<sup>116</sup> Massima ufficiale (*CED Cass.*, n. 168578). Anche in *Riv. pen., Mass.*, 1986, 914 (s.m.).

<sup>117</sup> *Giur. mer.*, 1985, II, 1129 (nota di A.M. PUNZI NICOLÒ, 1130). Anche in *Cass. pen.*, 1987, 213.

<sup>118</sup> *Quad. dir. pol. eccl.*, 1985, 383 (nota di G. CAPUTO, 101). Anche in *Giur. mer.*, 1985, II, 1129 (nota di A.M. PUNZI NICOLÒ, 1130) e *Cass. pen.*, 1987, 211.

*La competenza per territorio a giudicare dei reati connessi alla cinematografia appartiene all'autorità giudiziaria del luogo di prima proiezione del film, anche se il distributore l'abbia scelto per evitare manifestazioni contrarie in altro luogo già designato.*

*A seguito delle modificazioni apportate al Concordato lateranense, secondo cui la religione cattolica non è più la sola religione dello Stato italiano, non è più prevista dalla legge come reato l'offesa fatta alla religione stessa (nella specie, è stato assolto per inesistenza di reato il distributore del film «Je vous salue, Marie»).*

*È osceno il film che contenga l'accentuazione della sfera sessuale, l'attitudine a suscitare, direttamente o indirettamente, libidine. Non è tale il film «Je vous salue, Marie», diretto invece a trasmettere, in chiave di sentimenti, il lento travagliato evolversi della condizione della protagonista.*

\*\*\*

**Pretura di Rimini, 27 agosto 1985<sup>119</sup>**

imp. Cardaci

**Bestemmia — Legge 25 marzo 1985, n. 121 — Religione dello Stato — Abolizione — Contravvenzione prevista e punita dall'art. 724 c.p. — Fatto non più previsto dalla legge come reato** (c.p., art. 724; l. 25 marzo 1985, n. 121)

*L'abolizione del «formale» riconoscimento della religione cattolica come religione dello Stato, sancita dall'art. 1 del Protocollo addizionale dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense entrato in vigore con la legge di ratifica ed esecuzione del 25 marzo 1985, n. 121, ha determinato una situazione di incompatibilità tra la previsione di cui all'art. 724 c.p. (bestemmia contro la divinità, simboli e persone venerati nella «religione dello Stato») e la nuova disposizione legislativa che ha «cancellato» il citato principio dall'ordinamento giuridico vigente. Conseguentemente deve essere mandato assolto l'imputato del reato di bestemmia perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.*

\*\*\*

**Pretura di San Donà di Piave, 5 novembre 1985<sup>120</sup>**

imp. Ferretto

**Bestemmia — Legge 25 marzo 1985, n. 121 — Religione dello Stato — Abolizione — Contravvenzione prevista e punita dall'art. 724 c.p. — Fatto non più previsto dalla legge come reato** (c.p., art. 724; l. 25 marzo 1985, n. 121)

*A norma del paragrafo 1 del Protocollo addizionale all'Accordo di modificazione del Concordato lateranense, recepito con la legge di ratifica ed esecuzione del 25 marzo 1985, n. 121, non è più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come religione dello Stato italiano; conseguentemente sono venuti meno tutti quei reati, come quello previsto dall'art. 724 c.p. o dall'art. 402 dello stesso codice, che puniscono esclusivamente le offese a tale religione*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. fer., 2 settembre – 6 novembre 1985<sup>121</sup>**

ric. Capozzi

**Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti — Nuovo Concordato fra Santa Sede e Italia — Non influenza sul reato di bestemmia — Ragione** (c.p., art. 724; l. 25 marzo 1985, n. 121; Trattato lateranense, art. 1)

*Il reato di bestemmia deve ritenersi tuttora sussistente, in quanto le recenti modifiche dei rapporti tra Chiesa e Stato italiano attengono solo al Concordato, non anche al Trattato, il cui art. 1 prevede la religione cattolica come religione dello Stato: comunque l'art. 724 c.p. va interpretato nel senso che esso intende tutelare il sentimento religioso in genere, in sé e per sé, indipendentemente dall'essere o meno la religione cattolica religione dello Stato.*

\*\*\*

**Pretura di Monselice, 8 novembre 1985<sup>122</sup>**

imp. Rossini

**Bestemmia — Legge 25 marzo 1985, n. 121 — Religione dello Stato — Abolizione — Conseguenze — Contravvenzione prevista e punita dall'art. 724 c.p. — Fatto non più previsto dalla legge come reato — Esclusione** (c.p., art. 724; l. 25 marzo 1985, n. 121)

*A norma del paragrafo 1 del Protocollo addizionale all'Accordo di modificazione del Concordato lateranense, recepito con la legge di ratifica ed esecuzione del 25 marzo 1985, n. 121, il principio della religione cattolica come religione dello Stato non è più in vigore ma da tale circostanza non discende la non punibilità*

<sup>119</sup> *Dir. eccl.*, 1985, II, 607.

<sup>120</sup> *Dir. eccl.*, 1985, II, 604 e 1986, II, 80, (s.m., nota di L. BARBIERI, 80). Anche in *Giur. it.*, 1986, II, 294; *Giur. mer.*, 1987, 991 e *Nuovo dir.*, 1986, 72 (nota di G. MAFFUCCINI, 73).

<sup>121</sup> *Cass. pen.*, 1987, 63 (note di L. MUSSELLI, 65 e F. CIAMPI).

<sup>122</sup> *Dir. eccl.*, 1986, II, 78 (nota di L. BARBIERI, 80). Anche in *Giur. it.*, 1986, II, 293 e *Cass. pen.*, 1987, 217.

della bestemmia poiché la norma di cui all'art. 724 c.p. concerne la polizia dei costumi e tutela il sentimento religioso della maggior parte della popolazione italiana non affatto scalfito dalla legge n. 121 del 1985.

\*\*\*

**Pretura di Trento, ord. 26 novembre 1985<sup>123</sup>**

imp. Deiana

**Bestemmia — Legge 25 marzo 1985, n. 121 — Religione dello Stato — Abolizione — Contravvenzione prevista e punita dall'art. 724 c.p. — Preteso contrasto con gli artt. 3, 7 e 8 della Costituzione — Questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata** (Cost., artt. 3, 7, e 8; c.p., art. 724; l. 25 marzo 1985, n. 121)

*Non è manifestamente infondata — in relazione agli artt. 3, 7 e 8 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p.*

\*\*\*

**Pretura di Ginosa, 6 dicembre 1985<sup>124</sup>**

imp. Clemente

**Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti — Bestemmia contro Dio pronunciata pubblicamente — Reato di cui all'art. 724 c.p. — Sussistenza — Attuale vigenza della norma** (c.p., art. 724; Accordo 18 febbraio 1984).

*Bestemmiare pubblicamente contro Dio integra gli estremi del reato previsto e punito dall'art. 724 c.p., norma in vigore anche dopo la ratifica dell'Accordo firmato il 18 febbraio 1984 fra l'Italia e la Santa Sede per la revisione del Concordato del 1929.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 16 ottobre – 7 dicembre 1985, n. 11738<sup>125</sup>**

Mastrandrea

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzioni — Bestemmia — Proferita nell'ufficio di presidenza di una scuola — Luogo aperto al pubblico — Esclusione — Insussistenza del reato** (c.p., artt. 226, comma secondo, e 724)

*È luogo aperto al pubblico l'edificio scolastico in quanto ad esso è consentito l'accesso a determinate condizioni alla categoria di persone che hanno diritto ad accedere per ragioni scolastiche o di servizio o di relazione con gli uffici in esso compresi. Non è tale, invece, l'ufficio di presidenza della scuola, in quanto ad esso non si accede se non con un permesso specifico ed individuale che può essere rifiutato per ragioni varie e in particolare per motivi inerenti al servizio scolastico. Ne consegue che colui che bestemmia nell'ufficio di presidenza non risponde del reato previsto dall'art. 724 c.p.*

\*\*\*

**Tribunale di Torino, cons. istr., 4 gennaio 1986<sup>126</sup>**

impp. Giannini e Borromeo

**Vilipendio della religione dello Stato — Legge 25 marzo 1985, n. 121 — Reato previsto e punito dall'art. 402 c.p. — Fatto non più previsto dalla legge come reato** (c.p., art. 402; l. 25 marzo 1985, n. 121)

*Per effetto della legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, e dello scambio di strumenti di ratifica dell'Accordo, con Protocollo addizionale, verificatosi il 3 giugno 1985, la religione cattolica non è più da considerare religione dello Stato; conseguentemente, posta la assoluta incompatibilità tra il dettato della legge n. 121 e la previsione dell'art. 402 c.p., la fattispecie prevista da tale ultima disposizione non costituisce più reato.*

\*\*\*

**Pretura di Arezzo, 9 gennaio 1986<sup>127</sup>**

impp. Malentacchi, Prospero e Borgogni

**Bestemmia — Legge 25 marzo 1985, n. 121 — Religione dello Stato — Abolizione — Contravvenzione prevista e punita dall'art. 724 c.p. — Fatto non più previsto dalla legge come reato — Conseguenze** (c.p., art. 724; l. 25 marzo 1985, n. 121)

*Per effetto della legge 25 marzo 1985, n. 121 (legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984), non è più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come religione dello Stato italiano; conseguentemente l'art. 724 c.p. deve intendersi sostanzialmente, anche se tacitamente, abrogato. Pe-*

<sup>123</sup> *Dir. eccl.*, 1986, II, 79 (nota di L. BARBIERI, 80). Anche in *Giust. pen.*, 1986, I, 362; *Giur. cost.*, 1986, II, 2, 611 e *Riv. pen.*, 1986, 676.

<sup>124</sup> *Riv. pen.*, 1986, 441.

<sup>125</sup> Massima ufficiale (*CED Cass.*, n. 171285). Anche in *Riv. pen.*, *Mass.*, 1986, 914 (s.m.).

<sup>126</sup> *Dir. eccl.*, 1986, II, 78.

<sup>127</sup> *Dir. eccl.*, 1986, II, 79.

raltro la bestemmia, integrando una manifestazione contraria alle convenienze del vivere civile, va punita ai sensi dell'art. 726 c.p.

\*\*\*

**Pretura di Avezzano, 5 febbraio 1986<sup>128</sup>**

(imp. non indicato)

**Religione (reati contro la) — Vilipendio della religione dello Stato — Legge n. 121 del 1985 — Inesistenza di una religione dello Stato — Denuncia dell'eccessività delle tariffe per i servizi religiosi — Delitto contro i culti ammessi — Esclusione — Fattispecie** (c.p., artt. 402, 403, 404 e 406; l. 25 marzo 1985, n. 121)

*Non integra gli estremi di uno dei delitti previsti dagli artt. 402, 403 e 404 c.p. (vilipendio della religione dello Stato che, peraltro, a seguito della l. 25 marzo 1985, n. 121, non esistendo più una religione dello Stato, devono tutti ritenersi compresi nella previsione di cui all'art. 406 c.p.) il manifesto, diffuso da sacerdoti, con il quale, in una prospettazione consumistica della religione, come puro e semplice servizio, si denunci che alcuni parroci abbiano fissato, per atti del loro sacerdozio (Sante Messe, funerali, matrimoni, ecc.), tariffe eccessive. (Nella specie il manifesto era titolato «Comunicato commerciale: sconti del cento per cento» e in esso si stigmatizzava che alcuni «operatori pastorali», soprattutto nei supermercati di città, hanno unilateralmente aumentato i prezzi dei loro prodotti, portando le messe a diecimila lire, funerali e matrimoni sull'ordine di centinaia di migliaia di lire e tassando anche l'iscrizione dei bambini a catechismo...»).*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 19 novembre 1985 – 25 febbraio 1986, n. 1692<sup>129</sup>**

ric. Malesardi

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzioni — Bestemmia — Concreta individuazione — Necessità — Fattispecie: annullamento di sentenza di condanna per la generica pronuncia di «bestemmia»** (c.p., art. 724)

*Ai fini della sussistenza del reato di bestemmia, di cui all'art. 724 c.p., è assolutamente necessaria — per legittimità di contestazione e per attuazione di difesa — la concreta individuazione della bestemmia medesima (fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di condanna, per insussistenza del fatto, poiché le risultanze processuali attestavano che l'imputato aveva pronunciato pubblicamente «bestemmie» contro Dio e la divinità, ma non specificavano le parole adoperate né offrivano elementi per ricostruirle o individuarle.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 4 febbraio – 3 marzo 1986, n. 1782<sup>130</sup>**

Mastelloni

**Bestemmia — Legge 25 marzo 1985, n. 121 — Religione dello Stato — Abolizione — Conseguenze — Contravvenzione prevista e punita dall'art. 724 c.p. — Fatto non più previsto dalla legge come reato — Esclusione** (Cost., artt. 7 e 8; c.p., art. 724; l. 25 marzo 1985, n. 121)

*Lo Stato italiano attua una «concezione democratica della laicità» nel senso che garantisce la libertà di non credere, ma riconosce il valore della religiosità in generale come mezzo di perfezionamento morale e la rilevanza del fenomeno sociale rappresentato dalla grande diffusione del cattolicesimo, i cui principi appartengono al patrimonio storico del popolo italiano (artt. 7 e 8 della Costituzione). Dopo il nuovo Concordato, la religione cattolica non è più la religione ufficiale dello Stato, ma resta sempre il culto più largamente praticato in Italia, sicché non sarebbe coerente rispetto alle linee fondamentali della Costituzione, l'abolizione di qualsiasi tutela. Ne deriva la compatibilità del reato di bestemmia con i nuovi accordi intervenuti tra Italia e Santa Sede.*

\*\*\*

**Pretura di Sestri Ponente, ord. 4 aprile 1986<sup>131</sup>**

impp. Camberini e Binasco

**Bestemmia — Legge 25 marzo 1985, n. 121 — Religione dello Stato — Abolizione — Conseguenze — Contravvenzione prevista e punita dall'art. 724 c.p. — Fatto non più previsto dalla legge come reato — Esclusione — Preteso contrasto con gli artt. 2, 3, 8 e 19 Cost. — Questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata** (Cost., artt. 2, 3, 8 e 19; c.p., art. 724)

*Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p. in relazione agli artt. 2, 3, 8 e 19 Cost.*

\*\*\*

**Pretura di Roma, ord. 9 (29) aprile 1986<sup>132</sup>**

<sup>128</sup> Giust. civ., 1986, I, 1508 (n.r.). Anche in *Dir. eccl.*, 1986, II, 439.

<sup>129</sup> Massima ufficiale (CED Cass., n. 171980). Anche in *Cass. pen.*, 1987, 717; *Giust. pen.*, 1986, III, 727 (s.m.) e *Riv. pen., Mass.*, 1986, 1067.

<sup>130</sup> Massima ufficiale (CED Cass., n. 172014). Anche in *Dir. eccl.*, 1986, II, 78 (nota di L. BARBIERI, 80); *Giur. cost.*, 1987, II, 1, 8 (nota di R. MANIA, 11); *Giur. it.*, 1986, II, 293 e *Cass. pen.*, 1987, 62.

<sup>131</sup> *Dir. eccl.*, 1986, II, 435. Anche in *Giur. cost.*, 1986, II, 979; *Dir. fam.*, 1986, 944 e *Giust. pen.*, 1987, I, 241, 28 (s.m.).



imp. Bonino

**Religione (reati contro la) — Bestemmia — In genere — Art. 724 c.p. — Tutela penale della religione cattolica in quanto «religione dello Stato» e del sentimento religioso dei soli cattolici — Preteso contrasto con gli artt. 25, comma secondo, e 3 Cost. (essendo venuta meno l'individuazione della religione cattolica come «religione di Stato» per effetto del nuovo Concordato e risultando conseguentemente indeterminata la fattispecie incriminatrice) — Subordinato contrasto con il principio di eguaglianza in relazione alla religione professata (ove si consideri l'espressione «religione dello Stato» in senso atecnico, suscettibile tuttora di individuare la religione dello Stato) (Cost., artt. 3, 25, comma secondo; c.p., art. 724; l. 25 marzo 1985, n. 121)**

*È rilevante, e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p. che punisce la bestemmia, prestando tutela penale alla religione cattolica in quanto religione dello Stato.*

*A seguito del nuovo assetto, non potendosi più considerare quella cattolica, religione dello Stato, viene demandato al giudice di integrare la norma penale incriminatrice stabilendo il significato della espressione stessa in senso tecnico (non trattandosi di espressione propria e del comune linguaggio), con violazione del principio di legalità. In subordine qualora si ritenesse che la dizione «religione dello Stato» in senso atecnico valga tuttora a designare la religione cattolica, si profilerebbe il contrasto con l'art. 3 Cost. restando tutelato il sentimento religioso ai soli cattolici, con disparità di trattamento rispetto a coloro che professano altre religioni soltanto per effetto di tale diversità di fede religiosa.*

\*\*\*

**Pretura di Foligno, 15 aprile 1986<sup>133</sup>**

impp. Tozzi ed altro

**Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti — Entrata in vigore della legge n. 121/1985 — Rilevanza — Abrogazione implicita dell'art. 724 c.p. — Insussistenza (c.p., art. 724; l. 25 marzo 1985, n. 121)**

*Pur a seguito dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo 18 febbraio 1984 sulle modifiche dei Patti lateranensi del 1929, con soppressione del principio affermato in questi della religione cattolica come sola religione dello Stato, deve ritenersi tuttora vigente la previsione penale in cui all'art. 724 c.p., perché essa è diretta a reprimere il vilipendio del cattolicesimo a tutela del sentimento religioso e non già quale religione di Stato.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. I, 7 febbraio – 24 aprile 1986, n. 3128<sup>134</sup>**

Tamiano

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzioni — Bestemmia — Entrata in vigore del nuovo Concordato — Persistenza del reato — Sussistenza — Ragioni (c.p., art. 724; l. 25 marzo 1985, n. 121)**

*Pur dopo l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121 (cosiddetto «nuovo Concordato») le bestemmie contro le divinità, i simboli e le persone venerate dalla religione cattolica integrano le ipotesi di reato di cui all'art. 724 c.p. poiché tale norma tutela, sotto l'aspetto del costume, il sentimento religioso dei professanti la fede cattolica, i quali costituiscono la maggioranza dei cittadini dello Stato.*

\*\*\*

**Pretura di Pietrasanta, 12 giugno 1986<sup>135</sup>**

imp. Mastelloni

**Bestemmia — Applicabilità dell'art. 724, comma primo, c.p. a seguito del nuovo Concordato tra Stato e Chiesa — Esclusione — Punibilità a norma dell'art. 726, comma secondo, c.p. (c.p., artt. 724 e 726)**

*A seguito del nuovo Accordo tra Santa Sede e Governo italiano del 18 febbraio 1984, in cui è stato espressamente abrogato il principio della religione cattolica come religione di Stato, la fattispecie dell'art. 724, comma primo, c.p. non è più prevista dalla legge come reato. Ciò non vuol peraltro significare ammettere come lecita la bestemmia contro una qualsiasi attività o meglio ancora propugnare un c.d. «diritto alla bestemmia costituzionalmente garantito». Le parole blasfeme restano pur sempre manifestazioni di un comportamento irrispettoso non solo dell'altrui libertà religiosa, ma più in generale del diritto di ciascuno di non subire la violenza anche solo verbale degli altri. Libertà quindi di opinione, di critica e di dissenso nei confronti delle credenze dominanti, ma non certo, libertà di «turpiloquio» che resta senz'altro punibile in base all'art. 726, comma secondo, c.p.*

\*\*\*

**Pretura di La Spezia, ord. 17 giugno 1986<sup>136</sup>**

<sup>132</sup> *Giur. cost.*, 1986, II, 1288. Anche in *Cass. pen.*, 1987, 169.

<sup>133</sup> *Riv. pen.*, 1986, 1056.

<sup>134</sup> Massima ufficiale (*CED Cass.*, n. 172521) Anche in *Cass. pen.*, 1987, 718 (s.m.); *Giust. pen.*, 1987, II, 110 (s.m.) e *Riv. pen.*, 1987, 169.

<sup>135</sup> *Cass. pen.*, 1987, 657. Anche in *Giur. cost.*, 1987, II, 1, 107 e *Giur. mer.*, 1987, 422 (nota di A. GIUNTI, 423).

imp. Vezzoli

**Religione (reati contro la) — Bestemmia — Art. 724 c.p. (in relazione all'art. 1 della legge n. 810 del 1929, mod. dall'art. 1 della legge n. 121 del 1985) — Tutela penale della religione cattolica (in quanto religione dello Stato) e del sentimento religioso dei soli cattolici — Ingiustificata discriminazione rispetto ai culti ed ai credenti non cattolici — Preteso contrasto con l'art. 7 Cost. — Questione incidentale di legittimità costituzionale (Cost., art. 7; c.p., art. 724; l. 27 maggio 1929, n. 810, art. 1; l. 25 marzo 1985, n. 121)**

*È rilevante, è non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 7 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p. che punisce la bestemmia e le manifestazioni oltraggiose contro la divinità o i simboli o le persone venerate nella religione di Stato (da correlare all'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 121).*

*A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Concordato, non potendosi più considerare la religione cattolica come religione dello Stato, pur dovendosi escludere l'abrogazione implicita della norma sanzionatrice, sembra opportuno il riesame della precedente pronuncia di rigetto n. 14 del 1973, non apparendo giustificata la discriminazione operata a favore della religione cattolica ed a carico dei culti non cattolici.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 28 maggio – 23 settembre 1986, n. 9757<sup>137</sup>**

ric. D'Ovidio

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Delitti contro i culti ammessi nello Stato — Contrasto con l'ordinamento giuridico italiano — Accertamento — Necessità — Fattispecie: testimoni di Geova (c.p., artt. 403 e 406)**

*In tema di delitti contro uno dei culti ammessi nello Stato, è necessario accertare al fine di controllare l'ammissione di un determinato culto, se lo statuto della confessione religiosa (nella specie testimoni di Geova) non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano ed in particolare se l'esercizio della religione violi norme penali dettate in materia di ordine pubblico e di tutela dei diritti della persona.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. VI, 2 luglio – 21 novembre 1986, n. 13051<sup>138</sup>**

Zerboni

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzioni — Bestemmia — Modifiche al Concordato del 1929 tra l'Italia e la Santa Sede — Introduzione del principio secondo cui la religione cattolica non è più la sola religione dello Stato — Persistenza del reato previsto dall'art. 724 c.p. (c.p., art. 724; l. 25 marzo 1985, n. 121)**

*L'articolo 1 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121 che ha modificato il Concordato del 1929 tra l'Italia e la Santa Sede, pur introducendo il principio secondo cui la religione cattolica non è più la sola religione dello Stato, nulla ha innovato circa la vigenza nell'ordinamento giuridico italiano di norme dirette a tutelarla in modo specifico e pertanto non ha inciso sulla norma incriminatrice prevista dall'art. 724 c.p., che tutela i principi religiosi della maggioranza del popolo italiano, formato in massima parte da cattolici, punendo la bestemmia contro la divinità, i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato.*

\*\*\*

**Pretura di Capestrano, 25 novembre 1986<sup>139</sup>**

impp. Di Prisco, Costantini, Meomartino, Buttiglione, Santucci

**Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico — Reato previsto e punito dall'art. 405 c.p. — Elementi del reato — Fattispecie (c.p., art. 405)**

*La turbatio sacrorum deve essere intesa in senso reale e non psicologico a nulla rilevando che venga alterato lo stato di serenità e tranquillità dei fedeli se ciò non influisce sul normale iter della funzione religiosa (nella specie, il pretore ha assolto, perché il fatto non costituisce il reato previsto e punito dall'art. 405 c.p., alcuni manifestanti per la pace che, sfilando in una chiesa con cartelli recanti frasi evangeliche in occasione di una funzione religiosa officiata da cappellani militari, non avevano con il loro comportamento arrecato turbamento o interrotto il sacro rito).*

---

<sup>136</sup> *Giur. cost.*, 1986, II, 2, 1585 (s.m.).

<sup>137</sup> Massima ufficiale (*CED Cass.*, n. 173796). Anche in *Cass. pen.*, 1988, 813 (s.m. e motivazione; n.r.).

<sup>138</sup> Massima ufficiale (*CED Cass.*, n. 174355). Anche in *Cass. pen.*, 1988, 252; *Giust. pen.*, 1987, II, 554 (s.m.) e *Riv. pen.*, 1987, 777.

<sup>139</sup> *Dir. eccl.*, 1986, II, 615 e 1988, II, 623 (s.m., nota di A. MASSIGNANI); *Giur. it.*, 1987, II, 118 (nota di P. COLLELLA) e *Riv. pen.*, 1987, 766.

\*\*\*

**Tribunale di Roma, uff. istr., 1 aprile 1987<sup>140</sup>**

impp. Guerri ed altro

**Ingiuria e diffamazione — Diffamazione a mezzo stampa — Edizione dell'opera nella Città del Vaticano — Diffusione in Italia — Delitto punibile in Italia — Giurisdizione — Sussistenza (c.p., artt. 7, 8, 9, 402, 403 e 595; l. 4 febbraio 1948, n. 47, artt. 13 e 21)**

*Una ricostruzione storica della vicenda umana ed ultraterrena della persona di Santa Maria Goretti, per quanto del tutto antitetica ed inconciliabile con quella della Chiesa, non per questo vilipende la religione cattolica; allo stesso modo, appare pienamente legittimo, da un punto di vista religioso, far valere le proprie ragioni anche con giudizi severi, che, se isolati dal loro contesto, potrebbero assumere toni diffamatori, ma che, inseriti in una disputa polemica, vanno letti in chiave di affermazioni ideologiche.*

*Nel caso si un'opera stampata ed edita nella Città del Vaticano sussiste la giurisdizione del giudice italiano, perché è sufficiente la diffusione in Italia del volume per l'esistenza del delitto, che si perfeziona con la divulgazione della manifestazione offensiva dell'altrui reputazione.*

\*\*\*

**Corte costituzionale, ord. 10–23 aprile 1987, n. 147<sup>141</sup>**

pres. La Pergola, rel. Conso — Della Bella ed altri

**Vilipendio della religione dello Stato — Questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. in riferimento agli artt. 7, comma primo, 8, comma primo, e 19 Cost. — Sopravvenienza della l. 25 marzo 1985, n. 121 — Restituzione degli atti al giudice a quo per la nuova valutazione della rilevanza della questione proposta (Cost., artt. 7, comma primo, 8, comma primo, e 19; c.p., art. 402; l. 25 marzo 1985, n. 121)**

*L'entrata in vigore della l. 25 marzo 1985, n. 121, che autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo con Protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede impone un nuovo esame, da parte del giudice a quo, della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 7, comma primo, 8, comma primo, e 19 Cost.; Ciò in quanto non deve più considerarsi in vigore il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.*

\*\*\*

**Pretura di Monfalcone, ord. 25 maggio 1987<sup>142</sup>**

imp. Danieli

**Religione (reati contro la) — Bestemmia — Art. 724 c.p. — Tutela penale della religione cattolica in quanto religione dello Stato — Carezza di giustificazione a seguito della modifica del Concordato — Preteso contrasto con gli artt. 3, 7, 8 Cost. — Questione incidentale di legittimità costituzionale (Cost., artt. 3, 7 e 8; c.p., art. 724; l. 25 marzo 1985, n. 121)**

*È rilevante, e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p. che punisce la bestemmia e le manifestazioni oltraggiose contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione di Stato (da correlare all'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 121), dato che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Concordato, non si può considerare più la religione cattolica come religione dello Stato.*

\*\*\*

**Pretura di Volterra, 18 giugno 1987<sup>143</sup>**

impp. Morroni ed altri

**Religione e culti (delitti contro la) — Vilipendio della religione dello Stato — Reato — Esclusione — Fatti-specie (c.p., artt. 402, 406 e 724)**

*L'esposizione durante la «Festa dell'Unità» di due cartelli satirici, le cui frasi e immagini — al di là dell'apparenza oltraggiosa e vilipendiosa — sottolineano ed esaltano in forma metaforica e congrua i valori universali di amore, tolleranza, fratellanza e la spiritualità attiva impersonati dal Cristo evangelico, non costituisce condotta tipica di vilipendio ai sensi dell'art. 402 c.p. — rectius: ai sensi dell'art. 406 c.p., nella cui previsione ogni fatto di vilipendio della religione deve essere oggi ricompreso a seguito dell'affermazione di principio contenuta nel Protocollo addizionale all'Accordo 18 febbraio 1984 fra lo Stato italiano e la Santa Sede, secondo cui «si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano» —, né fatto integrante gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 724 c.p.*

\*\*\*

<sup>140</sup> *Giur. mer.*, 1987, II, 1240 (nota di G. MONTANARA).

<sup>141</sup> *Cass. pen.*, 1987, 1709 (n.r., 1710). Anche in *Giur. cost.*, 1987, I, 991; *Giust. pen.*, 1987, I, 225; *Quad. dir. pol. eccl.*, 1987, 454 e *G.U.*, I<sup>a</sup> serie spec., 6 maggio 1987, n. 19.

<sup>142</sup> *Giur. cost.*, 1987, II, 1081 (s.m.). Anche in *Giust. pen.*, 1988, I, 315 (s.m.).

<sup>143</sup> *Foro it.*, 1988, II, 416 (n.r.). Anche in *Dir. eccl.*, 1988, II, 619.

**Pretura di San Donà di Piave, ord. 24 novembre 1987<sup>144</sup>**

imp. Vallese

**Religione (reati contro la) — Bestemmia — Art. 724 c.p. — Tutela penale in quanto «religione della maggioranza dei cittadini dello Stato» — Violazione dei principi di legalità e determinatezza della fattispecie penale — Preteso contrasto con l'art. 25 Cost. — Questione incidentale di legittimità costituzionale (Cost., art. 25; c.p., art. 724, comma primo; l. 25 marzo 1985, n. 121)**

*È rilevante, e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724, comma primo, c.p., a seguito dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121, in quanto lo stesso, inteso come rivolto alla tutela della «religione della maggioranza dei cittadini dello Stato» è in contrasto con i principi di legalità e determinatezza della fattispecie penale.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 13 luglio – 4 dicembre 1987, n. 12261<sup>145</sup>**

ricc. Pattis ed altro

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone — Abrogazione da parte del nuovo Concordato tra Stato e Santa Sede — Esclusione (Cost., art. 3; c.p., artt. 403 e 406; l. 25 marzo 1985, n. 121)**

*Il reato di offese alla religione dello Stato mediante vilipendio delle persone, di cui all'art. 403 c.p., non può assolutamente dirsi abrogato dal nuovo Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede per il fatto che le alte parti abbiano concordemente ritenuto che la religione cattolica apostolica romana non è più la religione dello Stato, ma libera religione al pari degli altri culti ammessi nello Stato medesimo. Ciò perché, anche se tale reato risale ad un tempo in cui diverso era il contesto sociale e politico, non può affermarsi, solo per quanto sopra detto, che lo Stato non accordi più, alla religione della stragrande maggioranza degli italiani, quella protezione che, per effetto del successivo art. 406 c.p. (delitti contro i culti ammessi nello Stato) tuttora accorda agli altri culti ammessi, di minore diffusione. Inoltre può rilevarsi, con richiamo al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, che la minor pena prevista per chi pubblicamente offende un culto diverso dalla religione cattolica non lede tale principio, ma rientra nel potere insindacabile e discrezionale del legislatore e trova comunque giustificazione nella maggior diffusione di quella religione rispetto al primo.*

\*\*\*

**Pretura di Monfalcone, ord. 18 febbraio 1988<sup>146</sup>**

imp. Cristiano

**Religione (reati contro la) — Bestemmia — Art. 724 c.p. — Violazione degli artt. 3, 7 e 8 Cost. — Questione incidentale di legittimità costituzionale (Cost., artt. 3, 7, e 8; c.p., art. 724)**

*È rilevante, e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p. (reato di bestemmia)*

\*\*\*

**Corte costituzionale, sent. 8–28 luglio 1988, n. 925<sup>147</sup>**

pres. Saja, rel. Conso — Deiana ed altri

**Bestemmia — Punibilità — Contravvenzione ex art. 724, comma primo, c.p. — Dopo gli accordi approvati con legge n. 121 del 1985 — Contrasto con l'art. 25, comma secondo, Cost. — Non sussiste (Cost., art. 25; c.p., art. 724; legge 25 marzo 1985, n. 121)**

**Bestemmia — Punibilità — Contravvenzione ex art. 724, comma primo, c.p. — Contrasto con gli artt. 2, 3, 7, 8 e 19 Cost. — Non sussiste (Cost., artt. 2, 3, 7, 8 e 19; c.p., art. 724)**

*L'art. 724, comma primo, c.p. che punisce la bestemmia, con riferimento alla religione dello Stato, non è in contrasto con l'art. 25, comma secondo, Cost. in quanto non è divenuto incerto, circa il significato di un suo elemento costitutivo, in seguito agli accordi con la Santa Sede approvati con legge 25 marzo 1985, n. 121 che ha fatto venire meno la qualificazione di «religione dello Stato» alla religione cattolica; infatti l'articolo stesso si riferisce alla religione cattolica, al tempo dell'emanazione del codice religione di Stato e tende a punire atti lesivi del sentimento religioso di larghi strati della popolazione, in considerazione dell'intensità e dell'ampiezza delle reazioni sociali che possono seguirne.*

<sup>144</sup> *Giur. cost.*, 1988, II, 1251 (s.m.).

<sup>145</sup> Massima ufficiale (*CED Cass.*, n. 177173). Anche in *Riv. pen.*, 1988, 240; *Giust. pen.*, 1988, II, 607 (s.m.) e *Arch. pen.*, 1988, 559.

<sup>146</sup> *Giur. cost.*, 1989, II, 3078.

<sup>147</sup> *Cons. St.*, 1988, II, 1451. Anche in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989/1, 625; *Dir. eccl.*, 1989, II, 303 (nota di L. BARBIERI, 303); *Giur. cost.*, 1988, I, 4294 (note di P. G. GRASSO, 4304; S. LARICCIA, 4311 e G. MARINI, 4307); *Giur. it.*, 1989, I, 1, 1644; *Dir. fam.*, 1988, 1590 e 1990, 347 (s.m., nota T. ARNONE); *Stato civ. it.*, 1990, 175; *Giust. pen.*, 1988, I, 528; *Cass. pen.*, 1989, I, 1153 (nota di M. D'AMBROSIO, 1158) e *Legisl. pen.*, 1989, 118 (nota di P. MONETA).

*La limitazione posta dal comma primo dell'art. 724 c.p. alla punibilità della bestemmia contro la divinità, i simboli e le persone della religione cattolica non è in contrasto con gli artt. 2, 3, 7, 8 e 19 Cost. in quanto trova giustificazione nella necessità di reprimere un comportamento, divenuto cattiva abitudine per molti e lesivo della sensibilità religiosa di larga parte della popolazione, anche se incombe l'obbligo al legislatore di evitare disparità di trattamento con altre religioni, estendendo ad esse analoga tutela.*

\*\*\*

**Tribunale di Venezia, 8 ottobre 1988<sup>148</sup>**

impp. Scorsese ed altro

**Religione e culti (delitti contro la) — Vilipendio della religione dello Stato — Reato — Esclusione — Fattispecie in tema di Spettacolo cinematografico (c.p., art. 402)**

*Non costituisce condotta tipica di vilipendio della religione dello Stato (art. 402 c.p.), per mancanza della volontà di arrecare offesa, la rappresentazione filmica della figura di Cristo, nella sua doppia natura umana e divina, come tale sensibile anche all'amore per una donna, non essendo la tentazione in sé «peccato» e costituendo, anzi, il suo superamento un merito spirituale maggiore (fattispecie relativa alla proiezione del film «L'ultima tentazione di Cristo»).*

\*\*\*

**Pretura di Orvieto, ord. 29 dicembre 1988<sup>149</sup>**

imp. Manciatì

**Religione e culti — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone — Modifiche al costume sociale — Sopravvenuta indeterminazione del precetto penale — Questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata (Cost., artt. 2, 3, comma primo e secondo, 21, 25, comma secondo, e 27, comma primo e terzo; c.p., art. 403)**

*I mutamenti del costume e la riduzione della sensibilità della pubblica opinione nei confronti dei comportamenti integranti il reato di vilipendio della religione inducono a dubitare della permanente legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 403 c.p.: questa infatti, non permettendo la esatta pre-individuazione del concetto del precetto penale, appare in contrasto con gli artt. 2, 3, comma primo e secondo, 21, 25, comma secondo, e 27, comma primo e terzo, Cost.*

\*\*\*

**Corte costituzionale, ord. 9–16 febbraio 1989, n. 52<sup>150</sup>**

pres. Saja, rel. Conso — Vallese

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Bestemmia — Tutela penale in quanto «religione della maggioranza dei cittadini dello Stato» — Violazione dei principi di legalità e determinatezza della fattispecie penale — Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 925/1988) — Manifesta infondatezza (Cost., art. 25, comma secondo; c.p., art. 724; l. 25 marzo 1985, n. 121)**

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p., in relazione alla legge 25 marzo 1985, n. 121 (ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), sollevata, in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, dal pretore di San Donà di Piave con ordinanza del 24 novembre 1987.*

\*\*\*

**Corte costituzionale, ord. 9–16 febbraio 1989, n. 54<sup>151</sup>**

pres. Saja, rel. Conso — Cristiano

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Bestemmia — Tutela penale in quanto «religione della maggioranza dei cittadini dello Stato» — Ingiustificata discriminazione rispetto ai culti e ai credenti non cattolici — Questione identica già dichiarata non fondata (sentenza n. 925/1988) — Manifesta infondatezza (Cost., artt. 3, 7 e 8; c.p., artt. 724)**

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della Costituzione, dal pretore di Monfalcone con ordinanza del 18 febbraio 1988.*

\*\*\*

**Corte d'Appello di Venezia, 8 giugno 1989<sup>152</sup>**

imp. Scorsese

<sup>148</sup> *Foro it.*, 1988, II, 705 (n.r.). Anche in *Dir. eccl.*, 1988, II, 586; *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989/1, 643 e *Riv. pen.*, 1989, 390.

<sup>149</sup> *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989/1, 647. Anche in *Giur. cost.*, 1989, I, 2245 e II, 904; *Giust. pen.*, 1989, I, 344; *Riv. pen.*, 1989, 554 e *G.U.*, I<sup>a</sup> serie spec., 5 aprile 1989, n. 14.

<sup>150</sup> *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989/1, 641. Anche in *Dir. eccl.*, 1989, II, 77 e *Giur. cost.*, 1989, I, 305.

<sup>151</sup> *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989/1, 642. Anche in *Dir. eccl.*, 1989, II, 77 e *Giur. cost.*, 1989, I, 308.

<sup>152</sup> *Dir. informaz. e inform.*, 1990, 103.

**Vilipendio della religione dello Stato — Reato — Fattispecie in tema di spettacolo cinematografico — Esclusione (c.p., art. 402)**

*Il superamento della contrapposizione per la religione cattolica «sola religione dello Stato e gli altri culti ammessi, sancito dal punto 1 del Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, renderebbe ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose. Se la Corte costituzionale con sentenza dell'8 luglio 1988, n. 925 ha ritenuto tuttora legittima la punizione della bestemmia non sembra che gli argomenti utilizzati siano estensibili al reato di vilipendio punito dall'art. 402 c.p. È, perciò, possibile sostenere che sia venuto meno il presupposto dell'art. 402 c.p. e cioè la religione di Stato. Non appare nel caso rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p., essendo per altro verso esclusa l'integrazione del contestato reato.*

\*\*\*

**Corte costituzionale, ord. 19–31 luglio 1989, n. 479<sup>153</sup>**

pres. Saja, rel. Conso — Manciatì

**Vilipendio della religione dello Stato — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone — Asserita eccessiva indeterminatezza della fattispecie penale — Questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 c.p. in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo e secondo, 21, 25, comma secondo, e 27, comma primo e terzo, Cost. — Manifesta inammissibilità (Cost., artt. 2, 3, comma primo e secondo, 21, 25, comma secondo, e 27, comma primo e terzo; c.p., art. 403; l. 25 marzo 1985, n. 121)**

*È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 403, comma secondo, c.p., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo e secondo, 21, 25, comma secondo, e 27, comma primo e terzo, Cost. (nella specie, il giudice rimettente lamentava la eccessiva indeterminatezza della fattispecie criminosa di cui all'art. 403, comma secondo, c.p., tale da rendere il soggetto non in grado di distinguere con sufficiente certezza il confine tra manifestazione del pensiero consentita e manifestazione del pensiero non consentita).*

\*\*\*

**Pretura di Oderzo, 12 dicembre 1989<sup>154</sup>**

imp. Povoledo

**Religione e culti (delitti contro la) — Turbamento di funzione religiosa — Testimoni di Geova — Reato ex artt. 405 e 406 c.p. — Sussistenza (c.p., artt. 405 e 406)**

*Offese quali «voi rovinare le famiglie; siete dei disgraziati», indirizzate ai presenti nella «sala del reno» in corso di funzione religiosa dei testimoni di Geova, integrano il reato di cui agli artt. 405-406 c.p. Esattamente così qualificata la fattispecie, come turbamento di funzioni religiose di culto acattolico, può essere applicata la sanzione ex art. 444 c.p.p.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, 6 dicembre 1989 – 17 gennaio 1990, n. 4577<sup>155</sup>**

Scorsese e pres. Biennale di Venezia

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi — Vilipendio della religione dello Stato — Biennale di Venezia — Proiezione di film — Presidente della Biennale — Responsabilità — Esclusione — Fattispecie: film «L'ultima tentazione» (c.p., art. 402; l. 26 luglio 1973, n. 438)**

*Non è ascrivibile alcuna ipotesi di reato al presidente della Biennale di Venezia per la proiezione di un film nell'ambito della mostra, poiché, in virtù della normativa di cui agli artt. 918 della l. 26 luglio 1973, n. 438, Sull'ordinamento dell'ente, la responsabilità della programmazione delle manifestazioni appartiene al consiglio direttivo e, in esecuzione di esse, alle commissioni di esperti ed ai direttori dallo stesso nominati (nella specie trattavasi della proiezione del film «L'ultima tentazione», il cui regista era stato incriminato unitamente al presidente della Biennale per vilipendio della religione dello Stato).*

\*\*\*

**Pretura di Genova, 18 gennaio 1991<sup>156</sup>**

imp. Cannarella

**Religione (reati contro la) — Bestemmia — Elemento soggettivo — Dolo — Necessità — Esclusione (c.p., art. 724)**

**Religione (reati contro la) — Bestemmia — Pubblicità — Luogo pubblico — Necessità — Sussistenza — Pluralità di persone — Necessità — Sussistenza (c.p., art. 266, comma quarto, e 724)**

<sup>153</sup> Cass. pen., 1989, I, 2146 (s.m. e motivazione). Anche in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1990, 788; *Giur. cost.*, 1989, I, 2245 e *G.U.*, I<sup>a</sup> serie spec., n. 33 del 1989.

<sup>154</sup> *Quad. dir. pol. eccl.*, 1990/1, 791.

<sup>155</sup> Massima ufficiale (*CED Cass.*, n. 183049). Anche in *Cass. pen.*, 1991, I, 780 (s.m.); *Riv. pen.*, 1990, 991 (s.m.) e *Quad. dir. pol. eccl.*, 1990/1, 791.

<sup>156</sup> *Giur. mer.*, 1991, 1109 (nota di A. ARCERI, 1114). Anche in *Riv. pen.* 1992, 173.

**Religione (reati contro la) — Bestemmia — Modificazioni apportate al Concordato lateranense — Insussistenza del reato** (c.p., art. 724; l. 25 marzo 1985, n. 121)

*Nelle contravvenzioni, per la sussistenza dell'elemento psicologico, non è necessario né un dolo generico né tanto meno specifico; trattandosi di bestemmia, è dunque sufficiente la coscienza e volontà di pronunciare invettive o parole oltraggiose contro la divinità, i simboli e le persone venerati nella religione di Stato.*

*Ad integrare il requisito della pubblicità della bestemmia, in riferimento all'art. 266 c.p., non è sufficiente che il fatto avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, ma occorre altresì che la frase blasfema sia percepita da una pluralità indeterminata di persone.*

*Dopo l'entrata in vigore del nuovo Concordato e del relativo Protocollo addizionale, l'art. 724 c.p. non può più trovare concreta applicazione, poiché la tutela apprestata da tale norma non riguarda genericamente il sentimento religioso o il valore della religiosità, ma proprio la religione cattolica quale religione ufficiale dello Stato.*

\*\*\*

**Tribunale di Milano, ord. 14 novembre 1991<sup>157</sup>**

imp. Onesti

**Reati in genere — Bestemmia — Fattispecie incriminatrice — Indeterminatezza dell'espressione «religione di Stato» a seguito delle modifiche concordatarie (Protocollo addizionale all'Accordo di modifica del Concordato lateranense: legge 25 marzo 1985, n. 121, punto 1) — Lesione del principio di tassatività della norma penale — Disparità di trattamento rispetto alle confessioni religiose non cattoliche** (Cost., artt. 3, 8 e 25; c.p., art. 724; l. 25 marzo 1985, n. 121)

*È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 724 c.p., con riferimento agli artt. 3, 8 e 25, comma secondo, della Costituzione.*

\*\*\*

**Tribunale di Venezia, (10) 23 marzo 1992<sup>158</sup>**

impp. Faraon e Gumiero

**Tutela penale — Vilipendio della religione — Persona (diritti della) — Professione religiosa (libertà di) — Culti ammessi — Collettività religiosa, nella specie testimoni di Geova (offese rivolte ad una) — Nomi di alcuni degli aderenti (mancata indicazione del) Reato di vilipendio — Insussistenza** (Cost., artt. 8 e 19; c.p., artt. 403 e 406)

**Tutela penale — Vilipendio della religione — Persona (diritti della) — Professione religiosa (libertà di) — Culti ammessi — Congregazione dei testimoni di Geova (pubblicazione di intervista e di articolo contenenti espressioni pesantemente critiche ed infamanti nei confronti della) Tutela costituzionale della libertà di proselitismo — Reato di diffamazione insussistenza** (Cost., artt. 8, 19 e 20; c.p., artt. 403, 406 e 595)

*Il reato di vilipendio della religione, con riferimento ad uno dei culti ammessi dallo Stato (nella specie, il culto professato dagli appartenenti alla Congregazione dei testimoni di Geova) non sussiste allorché l'offesa è rivolta ad una collettività di fedeli, senza indicazione del nome di alcuno degli aderenti alla confessione religiosa.*

*Non integra il reato di diffamazione ai danni della Congregazione dei testimoni di Geova la pubblicazione, in un quotidiano locale ed in un bollettino parrocchiale rivolto ai professanti il culto cattolico di un piccolo centro urbano, di interviste e «pezzi» giornalistici contenenti assai pesanti giudizi e critiche a particolari aspetti e contenuti della dottrina religiosa avversata, definita «setta» pseudo-religiosa, nemica della famiglia e dell'unione dei coniugi, avente precise, occulte finalità economiche, mirante ad impossessarsi dei beni dei propri adepti: il nostro ordinamento, così come garantisce la libertà di professione religiosa, tutela anche la libertà di proselitismo, che può ben svolgersi con il ricorso ad espressioni di carattere fortemente polemico, soprattutto allorché l'insegnamento e la propaganda religiosa si professino nei riguardi dei propri fedeli, con l'unico limite della contumelia e della gratuita denigrazione.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. un., 27 marzo – 15 luglio 1992, n. 7979<sup>159</sup>**

ric. P.M. c. Cannarella

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzioni — Bestemmia — Interesse tutelato — È quello del buon costume e non quello del sentimento religioso cattolico — Discriminazione**

<sup>157</sup> G.U., I<sup>a</sup> serie spec., 30 agosto 1995, n. 36.

<sup>158</sup> Quad. dir. pol. eccl., 1993/3, 1028. Anche in Dir. eccl., 1992, II, 385 e 1993, II, 345 (nota di N. RECCHIA, 348); Foro it., 1992, II, 705 (nota di G. FLORA); Dir. fam., 1992, 1102 (n.r. e note di R. LORENZINI, 1116; A. RIBET, 1130; C. SCHWARZENBERG, 1108; A. SEGRETO, 1122 e L. WEISS, 1142).

<sup>159</sup> Massime ufficiali (CED Cass., nn. 191177, 191178 e 191179). Anche in Dir. eccl., 1993, II, 203 (nota di T. COLANGELO); Quad. dir. pol. eccl., 1993/3, 1027 (s.m.) e 1994/3, 971; Foro it., 1993, II, 150 (n.r.); Giur. it., 1993, II, 470 (n.r.); Giust. pen., 1993, II, 71; Cass. pen., 1992, 2713 (n.r.) e Riv. pen., 1993, 6299 (s.m.).

**rispetto agli altri culti religiosi — Esclusione — Ragioni** (Cost., artt. 7 e 8; c.p., art. 724, comma primo; l. 25 marzo 1985, n. 121)

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzioni — Bestemmia — Scriminante dell'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero — Applicabilità — Esclusione** (Cost., artt. 19 e 21; c.p., art. 724, comma primo,)

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso — Contravvenzioni — Bestemmia — Requisito della «pubblicità» del fatto — Fatto commesso in presenza di due verbalizzanti — Pubblicità — Sussistenza** (c.p., artt. 266 e 724)

*L'art. 724, comma primo, c.p. non punisce il fatto, in sé, di arrecare offesa alla religione, ma punisce l'uso dei modi volgari e fecciosi; oggetto della norma non è perciò la tutela del sentimento religioso e di quello cattolico in particolare, ma quella del buon costume contro i comportamenti pubblici volgari e sconvenienti e il fatto che essa preveda come reato solo le invettive e le parole oltraggiose rivolte pubblicamente contro la divinità o contro le persone e i simboli della religione cattolica (individuata con la qualificazione giuridica — che non ha alcun valore che sia essenziale al precetto normativo — di «religione dello Stato» che la caratterizzava nel vigore dello Statuto albertino) non è espressione di discriminazione verso gli altri culti, ma trova giustificazione nel fatto che la norma fa oggetto della sua previsione il dato sociologico che l'uso di bestemmiare concerne la divinità, le persone ed i simboli della religione cattolica, non esistendo quello di bestemmiare contro persone ed i simboli di altre religioni. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte suprema di cassazione ha anche chiarito che l'indicazione normativa della religione cattolica come «religione dello Stato» deriva il suo fondamento dall'art. 1 dello Statuto albertino, in vigore all'epoca del Concordato del 1929, il quale ultimo, quindi, non ha posto in essere, con efficacia costitutiva, una tale qualificazione giuridica, ma ha solo preso atto del principio consacrato nello Statuto, di tal che l'abolizione del concetto giuridico della «religione dello Stato» discende dalla modificazione del regime costituzionale avvenuta con la Costituzione del 1948 e non dalle modificazioni dei Patti lateranensi del 1984, ratificate con legge n. 121 del 1985).*

*L'art. 724, comma primo, c.p. sanziona il fatto di bestemmiare con invettive e parole oltraggiose e dunque punisce non la manifestazione di un pensiero ma una manifestazione pubblica di volgarità; ne consegue che non può ricondursi la bestemmia alla manifestazione del pensiero e alla libertà, costituzionalmente garantita, di tale manifestazione (sia sotto il profilo dell'art. 21 Cost. sia dell'art. 19 Cost.), la quale del resto trova il suo limite proprio nel divieto delle manifestazioni contrarie al buon costume (art. 21, comma ultimo, Cost.).*

*Agli effetti della legge penale, perché possa ritenersi sussistere il requisito della «pubblicità» del fatto è sufficiente, ai sensi dell'art. 266, comma quarto, n. 2, c.p., che il fatto sia commesso, oltre che il luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di due persone le quali possono anche essere quelle previste nell'art. 331 c.p.p. (fattispecie relativa al reato di bestemmia, in cui l'espressione oltraggiosa verso la divinità era stata pronunciata in luogo pubblico in presenza di due militari verbalizzanti; la cassazione ha ritenuto infondata la tesi secondo cui per integrare il requisito della «pubblicità», sarebbe stata necessaria la presenza di una pluralità indeterminata di persone, tra le quali non dovrebbero essere compresi i verbalizzanti, ed ha enunciato il principio di cui in massima).*

\*\*\*

**Corte d'Appello di Firenze, 18 ottobre 1993<sup>160</sup>**

imp. Cardinali

**Religione e culti (delitti contro la) — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio del Pontefice — Reato — Esclusione — Fattispecie** (Cost., artt. 19 e 21; c.p., art. 403)

*Neppure i fatti, i simboli, le cose e le persone pertinenti alla religione possono ritenersi immuni dall'esercizio del diritto di critica e da quello di satira, che costituisce estrinsecazione tipica ed essenziale della libertà di manifestazione del pensiero; l'unico limite frapposto dalla legge penale alla libera manifestazione del pensiero anche in campo religioso è quello del vilipendio, da intendersi, nell'accezione comune e, altresì, in quella tecnico-giuridica, come ostentazione di disprezzo, manifestazione di biasimo, espressione di apprezzamenti negativi implicanti disdegno e disistima generalizzati, alla stregua di canoni assiologici universali o, comunque, non circoscritti a determinate dottrine o ideologie; offesa alla religione può pertanto aversi solo ove siano spregiativamente chiamati in causa i valori etico-spirituale e le credenze fondamentali della religione medesima, nel loro complesso o in parti essenziali e qualificanti (nella specie, la corte ha ritenuto non offensivo ai sensi dell'art. 403, comma secondo, c.p. il riferimento agli istinti sessuali del sommo pontefice contenuto in una vignetta manifestamente ispirata a registri umoristici e ad un chiaro gusto bozzettistico, trattandosi di espressione satirica priva di qualsiasi valenza ideologica e di ogni carica lesiva nei confronti dei capisaldi o dell'intima sostanza della fede cattolica).*

\*\*\*

**Tribunale di Perugia, sez. distaccata di Assisi<sup>161</sup>**

<sup>160</sup> *Foro it.*, 1994, II, 356 (n.r.). Anche in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/3, 1050.

<sup>161</sup> *Rass. giur. umbra*, 1994, 171 (nota di M. ANGELINI, 172).



imp. Grazioli

**Religione e culti — Vilipendio della religione dello Stato — Reato — Esclusione — Fattispecie** (c.p., artt. 81 e 402)

*Il tono particolarmente provocatorio delle frasi contenute in cartelli esposti in occasione della processione religiosa del Corpus Domini e l'aspetto paradossale delle citazioni non integrano il reato di vilipendio della religione dello Stato in quanto sono espressione, ancorché succinte stante il particolare veicolo pubblicitario utilizzato, del diritto di critica (nella specie l'imputato aveva innalzato due cartelli recanti, tra l'altro, le seguenti scritte «la religione — il giorno in cui è apparso il primo stregone è nata la religione. Ambrogio Rossini — ordinario di Storia del cristianesimo all'Università di Roma»; «Battezzare un bambino significa usargli violenza all'ennesima potenza. Si parla tanto di violenza, ma non della Chiesa che le fa da millenni»).*

\*\*\*

**Tribunale di Pesaro, 21 maggio 1994<sup>162</sup>**

impp. Sora e Palazzi

**Tutela penale — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone — Estremi del reato — Fattispecie — Ricorrenza — Esclusione** (c.p., art. 403)

**Tutela penale — Offese al sommo pontefice — Artt. 278 c.p. e 8 l. n. 810/1929 — Sussistenza** (c.p., art. 278; l. 27 maggio 1929, n. 810, art. 8)

**Tutela penale — Vilipendio della religione dello Stato — Estremi del reato — Fattispecie — Ricorrenza — Esclusione** (c.p., art. 402)

*I volantini e le immagini raffiguranti il Pontefice, utilizzate durante il «Meeting anticlericale» di Fano, non integrano gli estremi dell'offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone.*

*Il suddetto materiale propagandistico evidenzia un intento di puro dileggio a persona in quanto titolare di un determinato ufficio (e nel caso di specie concretizza un'offesa al Sommo Pontefice).*

*Nulla emerge, per altro, che possa essere ritenuto offensivo della religione di Stato dato che le allusioni polemiche contenute nel materiale incriminato sono, astrattamente e in ipotesi, condivisibili anche da persone di sicura fede cattolica.*

\*\*\*

**Corte costituzionale, sent. (18) 18 ottobre 1995, n. 440<sup>163</sup>**

pres. Caianiello, rel. Zagrebelsky — Onesti

**Libertà religiosa — Bestemmia — Cod. pen., art. 724 — Principio di determinatezza della fattispecie penale — Costituzione, art. 25, comma secondo, — Principio di uguaglianza in materia di religione — Costituzione, artt. 3 e 8, comma primo, — Contrasto — Illegittimità costituzionale «circostrita»** (Cost., artt. 3, 8 e 25; c.p., art. 724; l. 25 marzo 1985, n. 121)

*La parte della norma di cui all'art. 724 del codice penale, che punisce la bestemmia contro i «simboli» e le «persone» con esclusivo riferimento alla religione cattolica, differenziando la tutela del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata, viola il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge senza discriminazione di religione e dell'eguale libertà di tutti i culti e pertanto è incostituzionale.*

\*\*\*

**Pretura di Trento, sez. distaccata di Borgo Val Sugana, ord. 6 dicembre 1995<sup>164</sup>**

imp. Luciani ed altro

**Reati in genere — Offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose — Sanzione penale: reclusione da uno a tre anni — Disparità rispetto al trattamento sanzionatorio meno gravoso previsto nel caso di delitti contro i culti ammessi nello Stato — Lesione del principio di uguale libertà delle confessioni religiose — riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 440/1995** (Cost., artt. 3, comma primo, e 8, comma primo; c.p., artt. 404 e 406)

*È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 404 e 406 c.p. in relazione agli artt. 3 e 8 Cost. sia in ordine ai ragionamenti ed ai contenuti*

<sup>162</sup> *Quad. dir. pol. eccl.*, 1994/3, 984 (nota di A.G. CHIZZONITI, 977).

<sup>163</sup> *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/3, 1045 e 1996/3, 1022 (s.m., nota di N. MARCHEI, 1019). Anche in *Dir. eccl.*, 1996, II, 13 (nota di N. RECCHIA, 281); *Dir. fam.*, 1996, 46 e 1290 (s.m. e note di L. BARBIERI, 1296 e M. CANONICO, 1310); *Foro it.*, 1996, I, 30 (n.r. e nota di N. COLAIANNI); *Giur. cost.*, 1995, 3475 (nota di rinvio di R. D'A., 3482 e note di F. RAMACCI, 3484 e M. D'AMICO, 3487) e 4517 (s.m., note di R. VENDITTI; G. DI COSIMO, 4522; A. GUAZZAROTTI, 4531 e P. LILLO, 4542); *Giur. it.*, 1996, I, 178 (n.r.); *Dir. fam.*, 1996, I, 46 (n.r.); *Riv. pen.*, 1995, 1420; *Cass. pen.*, 1996, 42 (nota di F.C. PALAZZO, 47); *Giust. pen.*, 1996, I, 1 (n.r.); *G.U.*, I<sup>a</sup> serie spec., 25 ottobre 1995, n. 44; *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, 819 (nota di O. DI GIOVINE, 824); *Foro amm.*, 1996, 2191 (nota di rinvio di R. IANNOTTA, 2193); *Nuovo dir.*, 1996, 151 (nota di M. NUNZIATA, 155); *Legisl. pen.*, 1996, 244 (nota di P. MONETA, 297); *Guida al dir.*, 1995, n. 43, 76 (nota di C. MAINA, 81); *Dir. pen. e processo*, 1996, 452 (nota di P. PITTARO, 455) e *Riv. pol.*, 1996, 723 (nota di F. UCCELLA, 729).

<sup>164</sup> *Quad. dir. pol. eccl.*, 1996/3, 1023. Anche in *G.U.*, I<sup>a</sup> serie spec., 18 giugno 1996, n. 25.

della sentenza n. 440/1995, sia in ordine all'ormai superato concetto di «religione di Stato» sia in ordine alla disparità di trattamento sanzionatorio di medesimi comportamenti, a seconda che questi costituiscano vilipendio della «religione dello Stato», ovvero di «un culto ammesso nello Stato».

\*\*\*

**Pretura di Tirano, 5 febbraio 1996<sup>165</sup>**

imp. De Lorenzi

**Turbamento di funzioni religiose — Interruzione di funzione religiosa del culto dei «testimoni di Geova»** (c.p., artt. 405 e 406)

*L'interruzione di una funzione religiosa in svolgimento in una «sala del regno» della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova ingenera la fattispecie criminosa prevista e punita dagli artt. 405 e 406 del c.p.*

\*\*\*

**Pretura circ. di Avezzano, 6 (20) novembre 1996<sup>166</sup>**

imp. Catuzzi

**Libertà dei culti — Tutela penale — Bestemmia — Offese alla Madonna — Sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 1995 — Fatto non previsto come reato** (c.p., art. 724, comma primo; c.p.p., art. 530)

*Il fatto di aver bestemmiato in pubblico contro la Madonna non è più previsto dalla legge come reato dopo la modificazione dell'art. 724, comma primo, c.p. da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 440 del 1995; perciò l'imputato deve essere assolto con la formula secondo la quale «il fatto non è previsto dalla legge come reato», non potendo tale offesa empia rientrare nel reato di turpiloquio (art. 726 c.p.), in quanto il disvalore penale di siffatta condotta rientra esclusivamente nell'ambito del modificato art. 724 c.p.*

\*\*\*

**Corte costituzionale, sent. 10–14 novembre 1997, n. 329<sup>167</sup>**

pres. Granata, rel. Zagrebelsky — Luciani

**Reato in genere — Vilipendio della religione — Diversità della pena a seconda che l'offesa riguardi la «religione dello Stato» ovvero «un culto ammesso nello Stato» — Superamento della distinzione tra «religione dello Stato» e «culto ammesso nello Stato» — Anacronismo del mantenimento di una disciplina differenziata nell'ambito della libertà di espressione religiosa — Uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge — principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato — Inammissibile discriminazione — Illegittimità costituzionale parziale** (Cost., artt. 3 e 8; c.p., artt. 404 e 406)

*È costituzionalmente illegittimo l'art. 404, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 c.p. per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 8, comma primo, della Costituzione. Costituisce una inammissibile discriminazione nonché violazione del principio supremo di laicità dello Stato la tutela penale rafforzata a favore della «ex religione dello Stato» nei confronti delle altre religioni, in ragione del fatto che ogni violazione della coscienza religiosa costituisce violazione del diritto costituzionale di libertà religiosa, che deve riguardare tutti allo stesso modo indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventualmente si appartenga.*

\*\*\*

**Tribunale di Roma, (22 dicembre 1997) 20 gennaio 1998<sup>168</sup>**

impp. Medici e Senesi

**Tutela penale — Vilipendio della religione dello Stato — Protocollo addizionale all'Accordo di revisione del Concordato lateranense — Abrogazione implicita dell'art. 402 c.p. — Esclusione** (c.p., art. 402; Prot. add., punto primo)

**Tutela penale — Vilipendio della religione dello Stato — Questione di legittimità costituzionale degli artt. 402 e 406 c.p. — Manifesta infondatezza** (Cost., artt. 3, 7, 8, 19 e 21; c.p., artt. 402 e 406)

**Tutela penale — Vilipendio della religione dello Stato — Elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie** (c.p., art. 402)

*Il Protocollo addizionale all'Accordo di revisione del Concordato lateranense, giusta il quale la religione cattolica non è più la sola religione dello Stato italiano, non ha determinato l'abrogazione implicita dell'art. 402 c.p.*

<sup>165</sup> *Dir. eccl.*, 1996, II, 209 (nota di V. PALOMBO, 320).

<sup>166</sup> *Dir. eccl.*, 1997, II, 148 (nota di M. CRISPO, 149) e 1998, II, 73 (s.m., nota di V. PIGNEDOLI). Anche in *Giur. mer.*, 1997, II, 96 (nota di G. SANTACROCE, 97).

<sup>167</sup> *Dir. eccl.*, 1998, II, 3 (nota di V. PALOMBO, 7); *Quad. pol. dir. eccl.*, 1997/3, 992 e 1998/3, 981 (nota di G. CASUSCELLI, 997); *Foro it.*, 1998, I, 26 (nota di G. FIANDACA); *Giur. cost.*, 1997, 3335 (nota di rinvio di R. D'A., 3341 e nota di F. RIMOLI, 3343); *Dir. fam.*, 1998, I, 849 (nota di M. CANONICO, 856); *Giur. it.*, 1998, 987 (nota di G. FONTANA); *Giust. civ.*, 1998, I, 17; *Cass. pen.*, 1998, 390 e 1575 (s.m., nota di A.G. CHIZZONITI); *Ind. pen.*, 1998, 783, (nota di G. GIRALDI); *Giust. pen.*, 1998, I, 216; *Riv. pen.*, 1998, 27; *Guida dir.*, 1997, 108 (nota di C. MAINA, 112) e *G.U., I<sup>a</sup> serie spec.*, 19 novembre 1997, n. 47.

<sup>168</sup> *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998/3, 1008. Anche in *Cass. pen.*, 1998, 1253.

*La questione di legittimità costituzionale degli artt. 402 e 406 c.p. in relazione agli artt. 3, 7, 8, 19 e 21 della Costituzione è manifestamente infondata.*

*La condotta, incriminata dall'art. 402, di vilipendio della religione dello Stato, consiste nella pubblica espressione, con discorsi, scritti e figurazioni, di scherno, dileggio o ingiurioso disprezzo, nei confronti delle verità di fede affermate dalla religione cattolica e dei simboli e delle persone da essa venerati. L'antigiuridicità del fatto non viene meno se la manifestazione obiettivamente vilipendiosa sia finalizzata a suscitare il riso o il divertimento delle persone, né può essere giustificata come espressione di dissenso dalla fede e dal culto praticati nella Chiesa cattolica, giacché il diritto di esprimere al riguardo opinioni dissacratorie e miscredenti trova il limite nel rispetto dovuto al sentimento religioso dei credenti. L'elemento soggettivo del reato è costituito dal solo dolo generico, ossia dalla volontà di commettere il fatto con la consapevolezza della sua inidoneità a vilipendere.*

\*\*\*

**Corte d'appello di Perugia, 6 febbraio 1998<sup>169</sup>**

imp. Grazioli

**Religione e culti — Vilipendio della religione dello Stato — Reato — Sussistenza** (c.p., art. 402)

*Costituisce vilipendio della religione cattolica ed integra il reato tuttora in vigore, di cui all'art. 402 c.p., il fatto di esporre sul suolo pubblico cartelli recanti frasi quali: «il giorno in cui è apparso il primo stregone è nata la religione», «chi ama la pace non crede in Dio», «battezzare un bambino significa usargli violenza all'ennesima potenza», «non credere a quello che dice il prete», «non credere a quello che dice il Papa».*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, ord. 5 novembre – 18 dicembre, n. 13364<sup>170</sup>**

ric. Grazioli

**Religione dello Stato — Vilipendio — C.p., art. 402 — Disparità di trattamento penale tra la religione cattolica e le altre confessioni religiose — Costituzione, art. 3, comma primo, e art. 8, comma primo, — Questione di legittimità costituzionale** (Cost., artt. 3, comma primo, e 8, comma primo; c.p., art. 402)

*È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. per contrasto con gli artt. 3, comma primo, ed 8, comma primo, Cost., in quanto la previsione del reato di vilipendio della religione dello Stato determina una effettiva discriminazione e differente tutela fra le confessioni religiose con conseguente violazione di principi di rango costituzionale.*

\*\*\*

**Consiglio di Stato, sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 1005<sup>171</sup>**

pres. De Lise

**Tutela penale — Bestemmia e vilipendio della religione — Competenza** (c.p., artt. 402 e 724; l. 21 aprile 1962, n. 61)

*Rientra nella competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria la valutazione circa la sussistenza del reato di vilipendio della religione in una pellicola cinematografica, essendo l'esame della commissione deputata ad emettere il parere sulla concessione del nulla osta, ai sensi della l. 21 aprile 1962, n. 61, limitato a considerazioni relative alla visibilità della stessa pellicola da parte del pubblico (nella specie dai minori di 18 anni).*

\*\*\*

**Tribunale di Bologna, giud. ind. prel., 20 marzo 2000<sup>172</sup>**

(impp. 80 + 30)

**Tutela penale — Turbamento di funzioni religiose — Elemento psicologico e materiale del reato — Prova — Insufficienza — Insussistenza del reato** (c.p., art. 405)

**Tutela penale — Edificio di culto — Art. 633 c.p. — Requisito accesso nel bene *invito domino* — Carenza — Dubbia ricorrenza invito espresso a lasciare l'immobile — Insussistenza del reato** (c.p., art. 633)

*Non sussiste il reato di impedimento allo svolgimento di funzione religiosa qualora dall'esame delle circostanze soggettive (assenza di coscienza e volontà di impedire l'esercizio della funzione religiosa o di offendere il sentimento religioso altrui) e oggettive (assenza elemento materiale del reato consistente nell'impedimento attivo dell'esercizio concreto della funzione religiosa) del comportamento posto in essere, risultino assenti gli elementi integranti la fattispecie del reato in oggetto.*

*Non sussiste il reato di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui ex art. 633 c.p. qualora l'accesso al bene avvenga con il consenso tacito dell'avente diritto e sussistano dubbi circa l'effettiva sussistenza del requisito dell'invito espresso a rilasciare l'immobile.*

<sup>169</sup> *Rass. giur. umbra*, 1998, 479 (nota di D. BRUNELLI, 483).

<sup>170</sup> *Dir. eccl.*, 2000, II, 240. Anche in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1999/3, 847, (s.m.); *Dir. fam.*, 2001, 522 (n.r.); *Riv. pen.*, 1999, 29; *Giust. pen.*, 1999, II, 456, *Cass. pen.*, 2000, 240 e *G.U.*, I<sup>a</sup> serie spec., 10 marzo 1999, n. 10.

<sup>171</sup> *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000/3, 1043, (s.m.). Anche in *Cons. St.*, 2000, I, 383 e *Foro amm.*, 2000, 412.

<sup>172</sup> *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000/3, 1057 (nota di P. CAVANA, 1047) e *Giur. it.*, 2000, 1703 (nota di P. CAVANA).

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, ord. 6 ottobre 2000, n. 137<sup>173</sup>**

ric. Grazioli

**Reati e pene — Vilipendio della religione cattolica (già «religione dello Stato») — Punibilità con la reclusione fino ad un anno — Ingiustificata diversità di tutela penale fra la religione cattolica e le altre confessioni religiose — Violazione dei principi di uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione e di uguale libertà delle confessioni religiose davanti alla legge (Cost., artt. 3, comma primo, e 8, comma primo; c.p., art. 402)**

*È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. per contrasto con gli artt. 3, comma primo, ed 8, comma primo, Cost., in quanto la previsione del reato di vilipendio della religione dello Stato determina una effettiva discriminazione e differente tutela fra le confessioni religiose con conseguente violazione di principi di rango costituzionale.*

\*\*\*

**Corte costituzionale, sent. 13–20 novembre 2000, n. 508<sup>174</sup>**

pres. Mirabelli, rel. Zagrebelsky — Grazioli

**Persona (diritti e doveri della) — Libertà religiosa (diritti di) — Art. 402 c.p. (tutela penale privilegiata della religione cattolica ex) — principio di uguaglianza (violazione del) — Tutte le confessioni religiose (principio di parità e di uguale libertà davanti alla legge di) — Violazione — Questione di legittimità costituzionale — Fondatezza (Cost., artt. 3, comma primo, e 8, comma primo; c.p., art. 404; l. 25 marzo 1985, n. 121)**

*È fondata, con riferimento agli artt. 3 e 8 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p.: la norma, accordando alla sola religione cattolica una tutela penale privilegiata, viola i postulati costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e di pari libertà, davanti alla legge, di tutte le confessioni religiose.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sez. III, ord. 18 dicembre 2000, n. 263<sup>175</sup>**

ric. Largo

**Religione, culti e chiese — Turbamento di funzioni religiose — Culto cattolico — Punibilità con la reclusione fino a due anni — Trattamento penale differenziato rispetto ai culti ammessi nello Stato — Questione di legittimità costituzionale (Cost., artt. 3, comma primo, e 8, comma primo; c.p., art. 405)**

*È rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, comma primo, ed 8, comma primo, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 405 c.p., nella parte in cui punisce con la reclusione fino a due anni chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, determinando un trattamento penale differenziato rispetto ai culti ammessi nello Stato per i quali la pena è diminuita ai sensi del successivo art. 406 c.p.*

\*\*\*

**Tribunale di Alba, giud. ud. prel., ord. 6 febbraio 2001<sup>176</sup>**

impp. F.B. ed altra

**Reati e pene — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose — Configurazione come reato — Violazione dei principi di eguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione e di eguale libertà delle confessioni religiose (per ritenuta assenza di tutela penale delle confessioni religiose diverse dalla cattolica) — Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 508/2000 (Cost., artt. 3 e 8; c.p., art. 404)**

*È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p. in relazione agli artt. 3 e 8 della Costituzione.*

<sup>173</sup> G.U., 1<sup>a</sup> serie spec., 28 febbraio 2001, n. 9.

<sup>174</sup> Dir. fam., 2001, 489 (nota di M. CANONICO, 494). Anche in Dir. eccl., 2001, II, 45 (nota di M.C. IVALDI, 48); Giur. it., 2001, 2228 (nota di F. ALBO, 2229); Legisl. pen., 2001, 600 (nota di E. VENAFRO, 1073); Giur. cost., 2000, 3965 (nota di rinvio di R. D'A., 3970 e note di M. OLIVETTI, 3972, B. RANDAZZO, 3979 e P. CAVANA, 3990); Quad. dir. pol. eccl., 2000/3, 1041 e 2001/3, 1141 (s.m., nota di L. IANNAcone, 1133); Crit. dir., 2000, 531 (nota di S. D'AMATO, 536); Guida dir., 2000, n. 44, 75 (nota di R. BRICCHETTI, 78); Nuovo dir., 2001, 364 (nota di L. STILO); Crit. pen., 2001, 171 (nota di T. D'AGUANNO); Corr. giur., 2001, 335 (nota di P. COLELLA, 336) e Riv. pen., 2001, 37.

<sup>175</sup> Riv. pen., 2001, 611. Anche in Quad. dir. pol. eccl., 2001/3, 1143 e G.U., 1<sup>a</sup> serie spec., 18 aprile 2001, n. 16.

<sup>176</sup> Quad. dir. pol. eccl., 2001/3, 1141. Anche in G.U., 1<sup>a</sup> serie spec., 3 ottobre 2001, n. 38.

\*\*\*

**Corte d'appello di Milano, 15 marzo 2001**<sup>177</sup>

imp. De Lorenzi

**Turbamento di funzioni religiose — Interruzione di funzione religiosa del culto dei «Testimoni di Geova» — Artt. 406 e 405 c.p.** (c.p., artt. 405 e 406)

*L'interruzione di una funzione religiosa in svolgimento in una «Sala del Regno» della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova integra la fattispecie prevista e punita dagli artt. 406 e 405 c.p. (Nella specie, la Corte d'appello, pur avendo dichiarato la improcedibilità per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, ha confermato le statuizioni di carattere civilistico contenute nella sentenza impugnata, dopo aver respinto a tal fine i motivi d'impugnazione.*

\*\*\*

**Tribunale di Latina, giud. ind. prel., 7 giugno 2001**<sup>178</sup>

(imp. non indicato)

**Sentimento religioso — Tutela penale — Reato previsto e punito dall'art. 403 c.p. — Sito web — Prodotto editoriale — Disciplina sulla stampa — Applicabilità** (c.p., art. 403; l. 7 marzo 2002, n. 62, art. 11)

*Sussistendo gravi indizi di avvenuta commissione del reato previsto e punito dall'art. 403 c.p. a carico di un titolare di un dominio internet e gestore del relativo sito, il giudice per le indagini preliminari può disporre il sequestro preventivo del sistema informativo attraverso il quale è consentita l'immissione in linea dei dati che generano il contenuto di tale sito, che costituisce prodotto editoriale ai sensi dell'art. 11, della legge 7 marzo 2001, n. 62.*

\*\*\*

**Tribunale di Roma, 1 ottobre 2001**<sup>179</sup>

impp. Cipri, Maresco ed altri

**Sentimento religioso — Tutela penale — Reato previsto e punito dall'art. 402 c.p. — Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale** (c.p., art. 402)

**Sentimento religioso — Tutela penale — Reato previsto e punito dall'art. 404 c.p. — Nozione di cosa di culto ai sensi dell'art. 404 c.p. — Inconfigurabilità nell'ipotesi *de qua*** (c.p., art. 402)

**Tentata truffa aggravata ai danni dello Stato — Sussistenza dei requisiti di idoneità ed univocità dell'atto indispensabili per la sussistenza del delitto tentato — Esclusione** (c.p., art. 56)

*A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 508/2000 le condotte già riconducibili all'art. 402 c.p. non sono più previste dalla legge come reato.*

*Perché possa affermarsi la responsabilità penale per il delitto di offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose occorre che l'accusa provi la sussistenza, quale oggetto della condotta lesiva, di «cose» ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 404 c.p.*

*Per la configurabilità di un delitto tentato occorre verificare la presenza dei requisiti della inidoneità ed univocità dell'atto, non sussistenti nel caso di specie.*

\*\*\*

**Corte costituzionale, ord. 14–26 febbraio 2002, n. 34**<sup>180</sup>

pres. Ruperto, rel. Zagrebelsky — Grazioli

**Religione (reati contro la) — Vilipendio della religione dello Stato — Vilipendio della religione cattolica, (già) religione dello Stato — Punibilità fino a un anno — Violazione dei principi fondamentali di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza distinzione di religione e di eguale libertà di tutte le confessioni religiose, nonché del principio supremo di laicità dello Stato — Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale della norma denunciata — Manifesta infondatezza** (Cost., artt., 3, comma primo, e 8, comma primo; c.p., art. 402)

*È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. — che punisce con la reclusione fino a un anno «chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato», accordando una tutela privilegiata alla sola religione cattolica — in quanto la disposizione censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 8 Cost. con la sentenza n. 508 del 2000, successiva all'ordinanza di rimessione.*

<sup>177</sup> *Dir. eccl.*, 2002, II, 87. Anche in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2002/3, 1053.

<sup>178</sup> *Dir. eccl.*, 2002, II, 99. Anche in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2002/3, 1048.

<sup>179</sup> *www.olir.it*.

<sup>180</sup> *Giur. cost.*, 2002, 310. Anche in *Cass. pen.*, 2002, 2068 (nota di R. BONSIGNORI, 2069); *Quad. dir. pol. eccl.*, 2002/3, 1045 e *G.U.*, 1<sup>a</sup> serie spec., 6 marzo 2002, n. 10.

\*\*\*

**Corte costituzionale, ord. 20–23 maggio 2002, n. 213<sup>181</sup>**

pres. Vari, rel. Zagrebelsky — F.B. ed altra

**Confessioni religiose — Tutela penale — Punibilità delle offese alla religione cattolica (già religione dello Stato) mediante vilipendio di cose — Prospettata tutela privilegiata in contrasto con i principi di eguaglianza e di uguale libertà delle confessioni religiose — Erroneità del presupposto interpretativo adottato — Manifesta infondatezza della questione (Cost., artt., 3, comma primo, e 8, comma primo; c.p., artt. 404 e 406)**

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, in quanto tale disposizione, sanzionando esclusivamente le offese dirette alla religione cattolica, porrebbe quest'ultima su un piano diverso e privilegiato di tutela rispetto alle religioni diverse dalla cattolica. Infatti il remittente muove da una premessa interpretativa che è contraddetta dall'art. 406 cod. pen., che considera punibili gli stessi fatti, se commessi ai danni di confessioni religiose diverse da quella cattolica. (Con la sentenza n. 329/1997, la Corte ha, anche, dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 404 cod. pen., riconducendo, così, ad uguaglianza la sanzione penale prevista dagli artt. 404 e 406 cod. pen., in tal modo eliminando dall'ordinamento la preesistente discriminazione quoad poenam tra le diverse confessioni religiose).*

\*\*\*

**Corte costituzionale, sent. 1–9 luglio 2002, n. 327<sup>182</sup>**

pres. Ruperto, rel. Mezzanotte — Largo

**Reati e pene — Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico — Previsione di pene più gravi rispetto a quelle diminuite stabilite per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti (diversi dal cattolico) — Contrasto con il principio di laicità dello Stato e di piena equiparazione della tutela penale dei culti — Illegittimità costituzionale in parte qua (Cost., artt., 3, comma primo, e 8, comma primo; c.p., artt. 405 e 406)**

*È costituzionalmente illegittimo l'art. 405 del codice penale, nella parte in cui per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'art. 406 del codice penale, per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti. Il principio fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza ed imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe infatti tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l'esercizio delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da quello cattolico, sia ritenuto meno grave, e quindi assoggettato a più lieve trattamento sanzionatorio, rispetto al comportamento di chi compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico.*

\*\*\*

**Cassazione penale, sezione III, 13 marzo – 2 maggio 2003, n. 20739<sup>183</sup>**

Lendaro

**Tutela penale — Reati contro il sentimento religioso — Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico — Reato previsto dall'art. 405 c.p. — Elemento materiale — Duplice ipotesi di condotta rilevante — Fattispecie (c.p., art. 405)**

*Il reato di turbatio sacrorum previsto e punito dall'art. 405 c.p. può essere perfezionato da due condotte antigiuridiche: l'impedimento della funzione, consistente nell'ostacolare l'inizio o l'esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare (nella fattispecie, la Corte ha ravvisato il suddetto reato nella turbativa causata dal comportamento dell'imputato che aveva, nel corso della celebrazione della messa, coinvolto e disturbato molti fedeli dal loro raccoglimento, avendolo inseguito fuori della chiesa).*

<sup>181</sup> *Quad. dir. pol. eccl.*, 2002/3, 1046. Anche in *Giur. cost.*, 2002, 1664 (n.r.); *Giust. pen.*, 2002, I, 243 e *Cass. pen.*, 2002, 2743.

<sup>182</sup> *Dir. eccl.*, 2002, II, 179. Anche in *Giur. cost.*, 2002, 2522 (nota di rinvio di P. SPIRITO, 2525); *Dir. fam.*, 2002, 791; *Quad. dir. pol. eccl.*, 2002/3, 1051; *Guida dir.*, 2002, n. 30, 59 (nota di R. BRICCHETTI, 61); *Giust. pen.*, 2002, I, 225; *Foro it.*, 2002, I, 2941 e *G.U.*, I<sup>a</sup> serie spec., 17 luglio 2002, n. 28).

<sup>183</sup> Massima ufficiale (*CED Cass.*, n. 225740). Anche in *Foro. it., Rep.*, 2003, 1912 e *Quad. dir. pol. eccl.*, 2004/3, 892 (s.m.).

\*\*\*

**Tribunale di Taranto, sez. Martina Franca, 1° marzo 2004<sup>184</sup>**

(imp. non indicato)

**Tutela penale — Reati contro il sentimento religioso — Turbamento di funzioni religiose del culto della Congregazione dei testimoni di Geova — Reato previsto dagli artt. 405 e 406 c.p. — (c.p., artt. 81, 405 e 406)**

*Il reato di cui agli artt. 81, 405 e 406 c.p. è configurabile nell'aver in più occasioni turbato l'esercizio delle funzioni religiose officiate dai ministri di culto della Congregazione dei testimoni di Geova nella «sala del Regno», luogo a ciò destinato.*

\*\*\*

**Tribunale di Verona, ord. 16 marzo 2004<sup>185</sup>**

imp. Smith

**Reati e pene — Offese alla religione cattolica (già religione dello Stato) mediante vilipendio di persone — Trattamento sanzionatorio — Applicazione della diminuzione di pena di cui all'art. 406 c.p. — Mancata previsione — Deteriore trattamento rispetto agli altri culti — Violazione dei principi di eguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione e di eguale libertà delle confessioni religiose — Richiamo alle sentenze nn. 329/1997 e 327/2002 della Corte costituzionale (Cost., artt., 3, comma primo, e 8, comma primo; c.p., art. 403, comma primo e secondo)**

*È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 403, comma primo e secondo, c.p. in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 8, comma primo, Cost. nella parte in cui non prevede l'applicazione della diminuzione di pena di cui all'art. 406 c.p. nel caso in cui l'offesa sia rivolta alla religione cattolica.*

\*\*\*

**Corte costituzionale, sent. 18–29 aprile 2005, n. 168<sup>186</sup>**

pres. Capotosti, rel. Neppi Modona — Smith

**Tutela penale — Offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto — Previsione di pene più gravi rispetto a quelle diminuite stabilite per le religioni diverse da quella cattolica — Contrasto con il principio di eguaglianza e di laicità o non confessionalità dello Stato — Illegittimità costituzionale (Cost., artt., 3, comma primo, e 8, comma primo; c.p., artt. 403 e 406)**

*È costituzionalmente illegittimo l'art. 403, comma primo e secondo, codice penale, nella parte in cui prevede per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice.*

<sup>184</sup> *Quad. dir. pol. eccl.*, 2004/3, 891.

<sup>185</sup> *Quad. dir. pol. eccl.*, 2004/3, 893.

<sup>186</sup> *www.olir.it* (note di L. DE GREGORIO e N. MARCHEI).